SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 2

GAZZETTA  UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 gennaio 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Comitato interministeriale per la programmazione economica



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 novembre 2019, n. **164**.

Regolamento recante valutazione del personale di ricerca sanitaria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto del 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare l'articolo 1, commi da 422 a 434, concernente la disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) secondo i principi della Carta europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee dell'11 marzo 2005;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 427, della citata legge n. 205 del 2017, il quale prevede che il personale assunto, ai sensi del comma 426, è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e che l'esito negativo della valutazione annuale, per tre anni consecutivi, determina la risoluzione del contratto;

Visto l'articolo 1, comma 428, della citata legge n. 205 del 2017, il quale prevede che i menzionati Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca, possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il personale della ricerca sanitaria, previa verifica requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina stabilita con il decreto previsto dal predetto comma 427;

Visto l'articolo 1, commi 426 e 428, della citata legge n. 205 del 2017, secondo cui il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato del predetto personale ha durata di cinque anni con possibilità di rinnovo per la durata di ulteriori cinque anni e con inquadramento nei ruoli del Servizio sanitario nazionale (SSN) a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo contrattuale;

Visto l'articolo 1, comma 430, della citata legge n. 205 del 2017, secondo cui gli Istituti possono utilizzare una quota fino al 5 per cento delle disponibilità finanziarie di cui al comma 424 per stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 426 con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427;

Visto l'articolo 1, comma 432, della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dall'articolo 1, comma 543 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che in sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio ovvero sia titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il citato decreto del Ministro della salute di cui al comma 427;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, concernente la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, gli articoli 9 e seguenti del medesimo decreto legislativo relativi agli Istituti zooprofilattici sperimentali;



Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) del comparto sanità – sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria – stipulato l'11 luglio 2019 tra l'Aran e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della predetta legge n. 205 del 2017;

Visto in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, dell'allegato 1 del predetto CCNL, concernenti l'istituzione dei profili professionali di «ricercatore sanitario» e di «collaboratore professionale di ricerca sanitaria»;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 3 del menzionato CCNL, riguardante le tre posizioni retributive, iniziale, intermedia ed elevata, individuate per ciascuno dei due profili professionali, volte a valorizzare la specificità delle funzioni e delle attività svolte;

Viste le declaratorie dei profili professionali di «ricercatore sanitario» e di «collaboratore professionale di ricerca sanitaria» di cui all'allegato 1 del citato CCNL;

Considerato altresì che l'articolo 1, comma 423, della citata legge n. 205 del 2017, prevede che il rapporto di lavoro del personale della ricerca sanitaria è disciplinato valorizzando le specificità delle funzioni e delle attività svolte;

Ritenuto che l'inquadramento del personale nel profilo professionale di «ricercatore sanitario» o di «collaboratore professionale di ricerca sanitaria» è disposto sulla base dei contenuti professionali dei profili definiti nelle declaratorie del predetto CCNL, allegato 1;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2019;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota dell'Ufficio legislativo n. 5488 del 24 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché la presa d'atto del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 10676 dell'8 novembre 2019;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e individua le condizioni e i criteri per la valutazione annuale del personale di ricerca sanitaria e addetto alle attività di supporto alla ricerca sanitaria, per la valutazione d'idoneità per l'eventuale rinnovo del contratto di lavoro a conclusione dei primi cinque anni di servizio presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di seguito IRCCS, e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito IZS, nonché per la valutazione ai fini dell'eventuale immissione nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, di seguito SSN, a seguito del completamento del secondo periodo contrattuale con valutazione positiva.

Art. 2.

Valutazione annuale del ricercatore sanitario

1. Il personale rientrante nel profilo professionale del ricercatore sanitario è soggetto a valutazione annuale da parte del direttore scientifico dell'IRCCS o del direttore generale dell'IZS. Al ricercatore sanitario, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), sezione ricerca, allegato 1, sono attribuiti, dal direttore scientifico dell'IRCCS o dal direttore generale dell'IZS, gli obiettivi annuali sulla base di criteri predeterminati e resi pubblici dall'Istituto, individuati in relazione alla programmazione della ricerca. Il ricercatore, in ordine al raggiungimento degli obiettivi, redige apposita relazione sull'attività di ricerca svolta nell'anno considerato, anche in ambito clinico e istituzionale.

2. La direzione scientifica dell'IRCCS e la direzione generale dell'IZS, annualmente e almeno trenta giorni lavorativi prima della valutazione sul raggiungimento degli obiettivi, consegnano il report risultante dai sistemi bibliometrici internazionali, di cui all'Allegato A, paragrafo 1, al soggetto interessato dalla valutazione.

3. I criteri per la valutazione annuale di cui al comma 1 sono definiti, sul modello di quanto previsto per il restante personale del comparto sanitario, da un apposito nucleo di valutazione, nominato dal direttore scientifico dell'IRCCS o dal direttore generale dell'IZS, che lo presiede, e composto da due componenti dallo stesso individuati tra i dirigenti dell'IRCCS o dell'IZS. Il nucleo di valutazione deve preliminarmente determinare un punteggio minimo al di sotto del quale la valutazione è considerata negativa.

4. In caso di valutazione negativa, il ricercatore può presentare al nucleo di valutazione un'istanza motivata di revisione del giudizio. Al riesame partecipa un esperto nelle materie di competenza del ricorrente, scelto da quest'ultimo.

5. L'esito negativo della valutazione annuale per tre anni consecutivi determina la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 3.

Valutazione del ricercatore sanitario a conclusione dei primi cinque anni di servizio

1. Il personale rientrante nel profilo professionale del ricercatore sanitario, a conclusione dei primi cinque anni di servizio, è soggetto a valutazione d'idoneità per il passaggio al successivo periodo contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 205 del 2017, secondo



le modalità di cui al presente articolo, sulla base degli indicatori previsti dall'Allegato A, paragrafo 1.

2. Presso l'IRCCS e l'IZS, è istituita, ai fini del comma 1, tenendo conto dell'equilibrio di genere, una commissione scientifica composta, per l'IRCCS, dal direttore scientifico o da un suo delegato e, per l'IZS, dal direttore generale o da un suo delegato, nonché da due dirigenti dell'Istituto e da due esperti esterni, individuati rispettivamente dal direttore scientifico dell'IRCCS o dal direttore generale dell'IZS, in base alla specifica area di competenza del ricercatore.

3. La commissione scientifica esprime una valutazione d'idoneità sulla base dei seguenti elementi di giudizio:

a) esiti delle valutazioni annuali riportati nel corso del quinquennio;

b) indicatori bibliometrici previsti per la partecipazione come responsabile di progetto al bando per la ricerca finalizzata del Ministero della salute per la sezione «Giovane Ricercatore»;

c) report bibliometrico descrittivo (Report, SciVal e Incites), compreso m - Index;

d) eventuali bandi di ricerca competitivi vinti;

e) relazione redatta dal valutato sull' attività di ricerca svolta, anche in ambito clinico e istituzionale;

f) altre attività di ricerca, comprese quelle in ambito clinico e istituzionale.

4. La relazione di cui al comma 3, lettera *e)*, contiene anche il profilo personale del ricercatore (*personal statement*) ed eventuali periodi d'interruzione dell'attività di ricerca, con la relativa indicazione della causa. La relazione può anche contenere riferimenti alla personale evoluzione professionale e scientifica, alla direzione da intraprendere per migliorare ulteriormente la propria esperienza e competenza ovvero per acquisirne eventualmente di nuove, alla partecipazione a congressi internazionali, alle eventuali attività di trasferimento tecnologico, nonché al grado d'indipendenza raggiunto e alla possibilità di progressione professionale.

5. La valutazione d'idoneità non è positiva se la commissione scientifica accerta che il ricercatore non ha raggiunto il livello parametrico minimo di cui all'Allegato A, paragrafo 2 al presente regolamento.

6. Superata positivamente la valutazione d'idoneità, il contratto del ricercatore sanitario è rinnovato per ulteriori cinque anni.

7. In caso di valutazione negativa, il ricercatore può presentare alla commissione scientifica un'istanza motivata di revisione del giudizio. Al riesame partecipa un esperto nelle materie di competenza del ricorrente, scelto da quest'ultimo.

Art. 4.

Valutazione del ricercatore sanitario per l'immissione in ruolo

1. Ai fini della valutazione per l'eventuale immissione nei ruoli del SSN al termine del secondo periodo contrattuale del personale rientrante nel profilo professionale ricercatore sanitario, ai sensi dell'articolo 1, comma 428, della legge n. 205 del 2017, è istituita, tenendo conto dell'equilibrio di genere, una commissione scientifica, composta, per l'IRCCS, dal direttore scientifico o da un suo delegato e, per l'IZS, dal direttore generale o da un suo delegato, nonché da due dirigenti dell'Istituto, individuati rispettivamente dal direttore scientifico dell'IRCCS o dal direttore generale dell'IZS, e da due esperti, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministero della salute tra i ricercatori, ivi compresi quelli che svolgono attività presso istituzioni di ricerca internazionali, e uno designato dalla regione in cui ha sede l'Istituto, anche tra il personale esterno alla pubblica amministrazione.

2. La commissione esprime una valutazione per l'eventuale immissione nei ruoli del SSN sulla base dei seguenti elementi di giudizio:

a) esiti delle valutazioni annuali riportati nel corso del secondo quinquennio;

b) indicatori bibliometrici previsti per la partecipazione come responsabile di progetto al bando per la ricerca finalizzata del Ministero della salute per la sezione «Progetti Ordinari clinico-assistenziali»;

c) report bibliometrico descrittivo (Report, SciVal e Incites), m – Index;

d) aggiudicazione di due o più bandi di ricerca competitivi vinti in qualità di responsabile di progetto o collaboratore principale di progetto di valore pari o superiore a 150.000 euro oppure aggiudicazione in qualità di responsabile di progetto o corresponsabile di progetto di uno o più bandi di medesimo valore complessivo unitamente ad uno o più brevetti o unitamente all'attivazione di uno o più spin off/startup;

e) relazione redatta dal valutato sulla propria attività di ricerca complessiva, sia in ambito clinico che sperimentale;

f) altre attività di ricerca, comprese quelle in ambito clinico e istituzionale.

3. La relazione di cui al comma 2, lettera *e)*, oltre a quanto già previsto all'articolo 3, comma 4, fa particolare riferimento al grado d'indipendenza raggiunto dal valutato.

4. La valutazione non è positiva se la commissione scientifica accerta che il ricercatore non ha raggiunto il livello parametrico minimo di cui all'Allegato A, paragrafo 3 al presente regolamento.

5. A seguito di valutazione positiva, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca e nei limiti



delle disponibilità delle risorse finanziarie dell'Istituto, il personale può essere inquadrato a tempo indeterminato, tenuto conto della graduatoria stilata dalla medesima commissione, nei ruoli del SSN, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria.

6. In caso di valutazione negativa, il ricercatore può presentare alla commissione scientifica un'istanza motivata di revisione del giudizio. Al riesame partecipa un esperto nelle materie di competenza del ricorrente, scelto da quest'ultimo.

Art. 5.

Ricercatore residente all'estero

1. Il ricercatore residente all'estero di cui all'articolo 1, comma 430, della legge n. 205 del 2017, può essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dagli Istituti, utilizzando la quota ivi determinata, qualora sia in possesso di una produzione scientifica che, secondo il giudizio della commissione di cui all'articolo 3, comma 2, espresso sulla base degli indicatori contenuti nell'allegato A, paragrafo 1, primo capoverso, soddisfi, anche in via alternativa, i seguenti parametri:

a) raggiungimento della media nazionale ridotta del 35% in almeno tre degli indicatori di cui al paragrafo 1, primo capoverso, dell'Allegato A;

b) aggiudicazione di bandi di ricerca competitivi di importo pari o superiore a 150.000 euro come responsabile o collaboratore principale del gruppo proponente.

2. Al ricercatore assunto ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4.

Art. 6.

Personale di ricerca - Profilo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria

1. In relazione al profilo professionale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, come previsto nell'allegato 1 della sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria del CCNL del comparto sanità, sono identificate, ai fini della valutazione, le seguenti aree di attività:

a) area gestione dei finanziamenti e dei progetti di ricerca;

b) area per il trasferimento tecnologico;

c) area di supporto alla ricerca clinica e alle attività del comitato etico (CE);

d) area delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);

e) area per le attività di biblioteca, di documentazione, comunicazione e divulgazione scientifica;

f) area delle attività tecniche e di laboratorio.

2. La descrizione delle attività di riferimento svolte dal collaboratore nell'ambito delle aree di cui al comma 1, è contenuta nell'Allegato B.

Art. 7.

Valutazione del collaboratore professionale di ricerca sanitaria

1. Il collaboratore di cui all'articolo 6 è soggetto a valutazione annuale da parte del direttore scientifico dell'IRCCS o del direttore generale dell'IZS. Al collaboratore sono attribuiti gli obiettivi annuali di cui all'Allegato B, sulla base di criteri predeterminati e resi pubblici dall'Istituto, individuati in relazione alla programmazione della ricerca dal direttore scientifico dell'IRCCS o dal direttore generale dell'IZS. Il collaboratore, in ordine agli obiettivi, redige apposita relazione sull'attività di supporto alla ricerca svolta.

2. Ai fini della determinazione dei criteri di valutazione, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2, comma 3.

3. L'esito negativo della valutazione annuale per tre anni consecutivi determina la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 205 del 2017.

4. Il collaboratore professionale di ricerca sanitaria è soggetto, a conclusione dei primi cinque anni di servizio, a valutazione di idoneità per il passaggio al successivo periodo contrattuale, ai sensi dell'articolo 1, comma 427 della legge n. 205 del 2017.

5. Ai fini della valutazione di cui al comma 4, si applicano le previsioni di cui all'allegato B e all'articolo 3, per quanto compatibile.

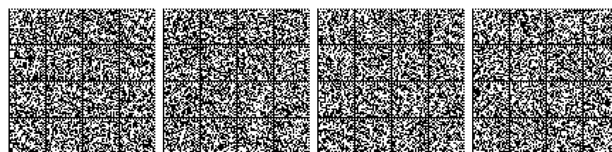
6. Il collaboratore professionale di ricerca sanitaria, a conclusione del secondo periodo contrattuale, può essere inquadrato a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, previa verifica dei requisiti di accesso previsti per il relativo profilo professionale, secondo la disponibilità dei posti in pianta organica e nei limiti delle risorse finanziarie dell'Istituto.

7. Ai fini della valutazione per l'ingresso nei ruoli del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 6, si applicano le previsioni di cui all'allegato B, e, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4.

Art. 8.

Regime transitorio

1. In fase di prima applicazione, gli Istituti bandiscono un avviso pubblico ai fini dell'articolo 1, comma 432, della legge n. 205 del 2017, e verificano le istanze pervenute tenendo conto dei predetti requisiti di legge. Tale personale è assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.



2. Entro il termine di sei mesi dalla data di assunzione di cui al comma 1, l'Istituto, sentito il direttore scientifico dell'IRCCS o il direttore generale dell'IZS procede alla valutazione finalizzata all'attribuzione delle fasce economiche, ai sensi di quanto previsto dal CCNL del comparto sanità-sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, con effetto dalla predetta data di assunzione.

Art. 9.

Norme finanziarie e finali

1. Ai componenti delle commissioni previste nel presente regolamento non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, ma solo il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno che, per i componenti e gli esperti estranei alle amministrazioni dello Stato, è equiparato a quello spettante ai dirigenti di seconda fascia delle stesse, ai sensi dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836.

2. Il Ministero della salute monitora l'applicazione delle griglie di misurazione dell'Allegato B.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 novembre 2019

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Ministro per la pubblica amministrazione
DADONE

Visto il *Guardasigilli*: BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3385

ALLEGATO *A*

1. Elementi tecnici di valutazione.

La valutazione dei ricercatori è compiuta in relazione ai seguenti indicatori:

Field Weighted Citation Impact (FWCI) (*Elsevier*)

% pubblicazioni in *Top Journal Percentiles* 10% (*Elsevier*)

% Documenti Citati (*Clarivate*)

Average Publication Percentile (*Clarivate*)

% Pubblicazioni nel primo e secondo quartile del JCR (*Clarivate*)

% Collaborazioni nazionali e internazionali (*Clarivate/Elsevier*)

La soglia di riferimento per i suddetti indicatori concerne sia l'area complessiva di «medicina» o di «veterinaria» sia l'area specifica di ricerca. Il ricercatore, entro il penultimo anno del contratto in corso, comunica, alla direzione scientifica dell'IRCCS o alla direzione generale dell'IZS, l'area specifica di riferimento – coerentemente con il suo ambito di ricerca - presente nei sistemi bibliometrici internazionali di riferimento, separatamente per il fornitore *Elsevier* e *Clarivate*, nella quale intende essere valutato in aggiunta alla valutazione nell'area complessiva di «medicina» o «veterinaria». A tal fine è vincolante l'utilizzo del codice Orcid relativo al ricercatore specifico.

Per il superamento degli indicatori soglia si considera il valore più favorevole tra l'area complessiva di medicina o veterinaria e l'area specifica selezionata, per almeno uno degli ultimi tre anni.

2. Parametri tecnici di valutazione pluriennale dei ricercatori.

Costituisce parametro minimo, a fini valutativi, il raggiungimento della media nazionale ridotta del 35% in almeno tre degli indicatori di cui al paragrafo 1 del presente Allegato nonché il superamento di almeno tre dei predetti indicatori rispetto al valore obiettivo da valutare nei tre anni precedenti la conclusione del quinquennio, al netto di congedi e aspettative, oppure l'aggiudicazione di grant competitivi <150.000 euro come PI/Co-PI/Collaboratore principale del gruppo proponente.

3. Parametri tecnici di valutazione per l'ingresso nei ruoli del SSN.

Costituisce parametro minimo, a fini valutativi, il raggiungimento della media nazionale in almeno quattro tra gli indicatori, di cui al paragrafo 1 del presente Allegato, rispetto al valore target, da valutare negli ultimi tre anni del secondo quinquennio, al netto di congedi e aspettative, oppure l'aggiudicazione di: *a)* almeno due grant competitivi di valore economico pari o superiore a 250.000 euro in qualità di PI/Co-PI; *b)* almeno un grant competitivo di valore economico pari o superiore a 250.000 euro in qualità di PI/Co-PI e almeno 1 brevetto; *c)* almeno un grant competitivo di valore economico superiore ai 250.000 euro in qualità di PI/Co-PI e almeno un'attivazione di spin off/startup.



ALLEGATO *B*

Profilo Collaboratore professionale di ricerca sanitaria

1. Elementi per la valutazione

Il singolo collaboratore può afferire ad una o più aree tra quelle individuate nell'articolo 6, comma 1, del decreto a seconda della sua professionalità, della dimensione e dell'organizzazione dell'Istituto in cui opera e ai volumi dell'attività di ricerca dell'Istituto medesimo.
Ai fini della valutazione, per ciascuna area di attività sono individuate le seguenti quattro dimensioni:

1. Contribuire al raggiungimento dei risultati della struttura di appartenenza
2. Lavorare in equipe ed integrarsi professionalmente e sviluppare senso di appartenenza
3. Gestire in maniera efficiente ed efficace i carichi di lavoro assegnati
4. Conoscere in maniera approfondita tutto il processo legato alla sua attività, gestire, controllare e verificare l'intero progetto/processo

Per ciascuna delle sei aree di attività all'interno delle quali il collaboratore può operare, e per ognuna delle predette dimensioni di valutazione, sono di seguito indicati a titolo di indirizzo obiettivi/attività con il relativo indicatore come base per la predisposizione delle schede di valutazione:



lett. a) Area gestione dei finanziamenti e dei progetti di ricerca

DIMENSIONE DI VALUTAZIONE	ATTIVITA' OBIETTIVO	INDICATORI TARGET	VALORE SOGLIA
Contribuire al raggiungimento dei risultati della struttura di appartenenza	a) utilizzo di portali di enti finanziatori nazionali e internazionali; b) predisposizione e gestione di atti amministrativi necessari allo svolgimento dei progetti di ricerca; c) applicazione delle procedure e regolamenti interni relativi alle attività di ricerca; d) individuazione e supporto ai ricercatori per la partecipazione a bandi di finanziamento nazionali e internazionali; e) coordinamento dell'intero processo di presentazione, gestione e rendicontazione di progetti di ricerca	1) % Progetti selezionati e promossi presso i ricercatori 2) % Documenti predisposti rispetto a quelli assegnati: • accordi di partenariato, documenti; • report tecnico-finanziari; • piani di spesa 3) % Attività assegnate gestite coerentemente con i regolamenti e le procedure interne 4) N. Progetti selezionati e presentati agli enti finanziatori 5) % di documenti verificati, monitorati e controllati: • accordi di partenariato, documenti; • report tecnico-finanziari; • piani di spesa	



DIMENSIONE DI VALUTAZIONE	ATTIVITA' OBIETTIVO	INDICATORI TARGET	VALORE SOGLIA
Lavorare in equipe, integrarsi professionalmente, sviluppare senso di appartenenza e capacità decisionale	a) collaborazione con i colleghi interni ed esterni alla struttura; b) coinvolgimento nelle diverse attività della struttura di appartenenza; c) adattabilità alle esigenze della struttura; d) coordinamento e problem solving in situazioni di complessità nella gestione dei progetti; e) identificazione di aree di criticità e individuazione di possibili soluzioni .	1) N. documenti aggiornati, revisionati e predisposti in maniera condivisa con altri uffici 2) % attività svolte a supporto dei colleghi non direttamente correlate a compiti e funzioni assegnate a completamento di attività trasversali a diverse aree 3) N. di note, report, schede di analisi di criticità procedurali, soluzioni proposte, analisi swot	



Gestire in maniera efficiente ed efficace i carichi di lavoro assegnati anche coordinando diverse professionalità coinvolte.	a) puntualità, accuratezza e rapidità nell'esecuzione dell'attività; b) ottimizzazione delle modalità operative; c) modelli di semplificazione delle attività e delle procedure	1) N. Progetti, relazioni e prodotti consegnati nel rispetto delle scadenze 2) % Report/Schede di monitoraggio contabile dei progetti di ricerca con utilizzo di database e ERP 3) % di documenti utili ai fini della programmazione degli interventi: cronoprogrammi, deadline per progetti, relazioni e prodotti consegnati nel rispetto delle scadenze 4) N. proposte per strumenti standard per predisposizione di Report/Schede di monitoraggio contabile dei progetti 5) N. di Revisioni linguistiche di testi scientifici / articoli per presentazioni o poster	
Conoscere in maniera approfondita tutto il processo legato all'attività, gestire, controllare e verificare l'intero progetto/processo, anche proponendo soluzioni innovative/migliorative	a) autonomia tecnico/professionale nella conduzione di attività rispetto delle direttive emanate dal Responsabile della struttura, b) autonomia nella predisposizione di comunicazioni, documenti e report, anche semilavorati; c) contributo alla redazione e proposta di procedure e regolamenti interni relativi alle attività di ricerca.	1) % Progetti seguiti in maniera autonoma dalla fase di presentazione alla fase di rendicontazione 2) N. Relazioni attività amministrative per gli organi istituzionali dell'ente 3) N. Revisioni linguistiche svolte in autonomia di testi scientifici / articoli per presentazioni o poster 4) N. proposte di semplificazioni amministrative: nuovi regolamenti e attivazione di procedure interne efficienti	



lett. b) Area per il Trasferimento Tecnologico

DIMENSIONE DI VALUTAZIONE	ATTIVITA’ OBIETTIVO	INDICATORI TARGET	VALORE SOGLIA
Contribuire al raggiungimento dei risultati della struttura di appartenenza	a) stesura ed attuazione delle negoziazioni e degli accordi di riservatezza, di trasferimento materiale e riservatezza in generale (anche in lingua inglese); b) scouting precoce di potenziali risultati berevettabili tra gli out come di ricerca; c) messa in atto degli strumenti per la tutela della proprietà intellettuale dell'Ente (proprietà intellettuale e Know-how) e gestione del portafoglio brevetti; d) negoziazione e stesura dei contratti di valorizzazione (licenze, cessione, co-sviluppo, ecc.) di brevetti e titoli proprietà industriale in genere e predisposizione degli atti amministrativi dell’Istituto; e) individuazione delle strategie di valorizzazione di singoli titoli di proprietà intellettuale basate su analisi di mercato e marketing e attuabili.	1) N. accordi di confidenzialità (Mutual Disclosure Agreement (MDA), bilaterali 2) % Non Disclosure Agreement (NDA) unilaterali) sottoscritti su numero totale di MDA/NDA inviati; 3) % Accordi di Trasferimento di Materiale (Material Transfer Agreement (MTA) sottoscritti su numero totale MTA inviati. 4) N. domande di brevetto di priorità depositate 5) N. di proposte di domande di brevetti (disclosure form) raccolte (scouting & patenting); 6) % progetti innovativi di tutela e valorizzazione dei risultati della ricerca avviati su N. di progetti analizzati e studiati 7) % di famiglie brevettuali concesse in licenza su N. di famiglie brevettuali del portafoglio (licensing). 8) N. pratiche di archiviazione dati/ documenti, pagamento/incasso fatture, disposizioni e determinazioni	



DIMENSIONE DI VALUTAZIONE	ATTIVITA' OBIETTIVO	INDICATORI TARGET	VALORE SOGLIA
Lavorare in equipe, integrarsi professionalmente, sviluppare senso di appartenenza e capacità decisionale	a) collaborazione con i colleghi interni ed esterni alla struttura; b) coinvolgimento nelle diverse attività della struttura di appartenenza; c) adattabilità alle esigenze della struttura	1) N. documenti predisposti in maniera condivisa con altri uffici su indicazione del proprio Responsabile 2) N. attività svolte a supporto dei colleghi non direttamente correlate a compiti e funzioni assegnate	
Gestire in maniera efficiente ed efficace i carichi di lavoro assegnati anche coordinando diverse professionalità coinvolte.	a) individuazione strategie di sfruttamento più opportune per la valorizzazione dei singoli titoli di proprietà intellettuale; b) puntualità, accuratezza e rapidità nell'esecuzione dell'attività; c) ottimizzazione delle modalità operative e sviluppo/sostegno alla crescita della cultura ei ricercatori in materia di TT	1) N. analisi di mercato e marketing volete a verificare la fattibilità brevettuale 2) % NDA + MDA + MTA sottoscritti nel rispetto delle procedure e scadenze 3) % di brevetti depositati nel rispetto di procedure e scadenze 4) N. corsi di formazione proposti e realizzati dedicati ai ricercatori su materie legate al TT	



Conoscere in maniera approfondita tutto il processo legato all'attività, gestire, controllare e verificare l'intero progetto/processo, anche proponendo soluzioni innovative/migliorative	a) autonomia tecnico/professionale nella conduzione di attività rispetto alle direttive emanate dal Responsabile della struttura; b) autonomia nella predisposizione di bozze di comunicazioni, documenti e report; c) gestione del portfolio brevettuale dell'Istituto; d) partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento.	1) N. attività condotte in autonomia / numero di attività totali assegnate 2) N. accordi relativi ad attività di ricerca (accordi di riservatezza, per il trasferimento di materiali di ricerca, di collaborazione scientifica, ecc.) 3) % di partecipazione a formazione sul totale proposto	



lett. c) Area di supporto alla Ricerca Clinica e alle attività del CE

DIMENSIONE DI VALUTAZIONE	ATTIVITA' OBIETTIVO	INDICATORI TARGET	VALORE SOGLIA
Contribuire al raggiungimento dei risultati della struttura di appartenenza	a) supporto alla progettazione degli studi no profit, anche osservazionali e di carattere epidemiologico (scelta e disegno dello studio, stesura protocollo, analisi fattibilità, calcolo statistico, definizione dei costi); b) analisi e validazione degli studi profit; c) gestione e utilizzo dell'Osservatorio per le Sperimentazioni cliniche; d) validazione e strutturazione dei CRF (Case Report Form); e) supporto alla progettazione e gestione database dedicati; f) attività connesse alla sottoscrizione dei contratti; g) attività connesse alla gestione dello studio, dall'arruolamento dei pazienti, alla raccolta, gestione ed analisi dati, ai rapporti con lo sponsor e/o CRO Contract Research Organization al monitoraggio amministrativo, redazione di relazioni e rendiconti economici; h) analisi statistica; i) attività di monitoraggio degli studi al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle norme; l) gestione del processo relativo all'uso "compassionevole del farmaco"; m) organizzazione e gestione delle sedute del CE;	1) % di attività assegnate svolte in maniera completa / totale attività svolte dalla struttura competente 2) % delle attività assegnate gestite correttamente nel rispetto delle tempistiche programmate 3) % di progetti alla cui parte statistica si è attivamente partecipato 4) Numero di strumenti di analisi statistica appresi / numero totale di strumenti di analisi statistica conosciuti alla precedente valutazione 5) Numero di richieste interne di consulenza statistica valutate / numero totale di richieste di consulenza ricevute 6) % di attività assegnate svolte in maniera completa / totale attività svolte dalla struttura competente 7) N. di report con tempistica e analisi degli studi clinici in corso	

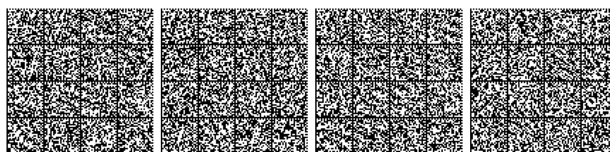


	n) predisposizione della documentazione richiesta per l'autorizzazione ai Comitati Etici e alle autorità competenti; o) monitoraggio amministrativo degli studi dell'Ente		
DIMENSIONE DI VALUTAZIONE	ATTIVITA' OBIETTIVO	INDICATORI TARGET	VALORE SOGLIA
Lavorare in equipe, integrarsi professionalmente, sviluppare senso di appartenenza e capacità decisionale	a) collaborazione con i colleghi interni ed esterni alla struttura; b) coinvolgimento nelle diverse attività della struttura di appartenenza; c) adattabilità alle esigenze della struttura.	1) % Partecipazione a riunioni di staff e di coordinamento 2) N. Attività svolte a supporto dei colleghi, non direttamente correlate a compiti e funzioni assegnate	
Gestire in maniera efficiente ed efficace i carichi di lavoro assegnati anche coordinando diverse professionalità coinvolte.	a) supporto alla progettazione e gestione di database dedicati; b) monitoraggio amministrativo, redazione di relazioni e rendiconti economici; c) verifica del raggiungimento degli obiettivi degli studi nel rispetto delle norme; d) definizione delle procedure interne e relativi aggiornamenti; e) attività istruttoria di tutti gli studi clinici e relativi emendamenti.	1) N. database progettati o utilizzati 2) % di documenti/report predisposti nei termini previsti. 3) Numero di procedure seguite sul numero totale 4) Numero di documenti e atti amministrativi predisposti	
Conoscere in maniera approfondita tutto il processo legato all'attività, gestire, controllare e verificare l'intero progetto/processo, anche proponendo soluzioni innovative/migliorative	a) autonomia tecnico/professionale nella conduzione di attività rispetto delle direttive emanate dal Responsabile della struttura; b) conoscenza della normativa di riferimento; c) partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento.	1) N. proposte di soluzioni migliorative 2) N. di pratiche portate a termine nei tempi previsti 3) % di partecipazione a corsi sul totale proposto.	



lett. d) Area delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT)

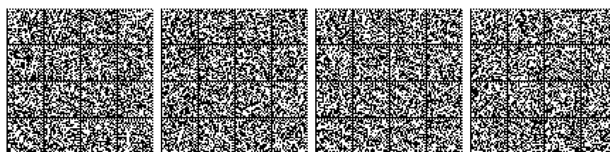
DIMENSIONE DI VALUTAZIONE	ATTIVITA' OBIETTIVO	INDICATORI TARGET	VALORE SOGLIA
Contribuire al raggiungimento dei risultati della struttura di appartenenza	a) costruzione e gestione di data base dedicati alla ricerca; b) disegno e gestione dei principali strumenti informatici e programmi di gestione della ricerca; c) proposta, gestione e studio di modelli per la valutazione e il monitoraggio della produzione scientifica, dei trial, delle piattaforme di monitoraggio delle sperimentazioni e della ricerca; d) interfaccia e implementazione per la gestione delle reti pubblico/private dedicate alla ricerca sanitaria.	1) % database/case report form elaborati/gestiti 2) N. aggiornamenti dei flussi informativi verso Regione e Ministero su totale richiesto 3) N. di i registri, biobanche e altre piattaforme di riferimento progettate/gestite 4) % di strumenti e programmi realizzati/implementati/gestiti 5) % dell'aggiornamento dei flussi informativi	
Lavorare in equipe, integrarsi professionalmente, sviluppare senso di appartenenza e capacità decisionale	a) "Customing": capacità di rispondere alle specifiche esigenze delle diverse strutture dell'Ente; b) collaborazione con i colleghi interni ed esterni alla struttura; c) coinvolgimento nelle diverse attività della struttura di appartenenza.	1) % di applicazioni utili alla ricerca progettate/implementate 2) N. Attività svolte a supporto dei colleghi, non direttamente correlate a compiti e funzioni assegnate	



Gestire in maniera efficiente ed efficace i carichi di lavoro assegnati anche coordinando diverse professionalità coinvolte.	a) efficace gestione, aggiornamento, upgrading e manutenzione di registri, biobanche e piattaforme di riferimento; a) puntualità, accuratezza e rapidità nell'esecuzione dell'attività; b) ottimizzazione delle modalità operative	1) N. interventi attuati di aggiornamento, upgrading e manutenzione 2) % di compiti/carichi di lavoro portati a termine nelle tempistiche definite 3) N. proposte di soluzioni migliorative e innovative dei sistemi di supporto ai processi di ricerca	

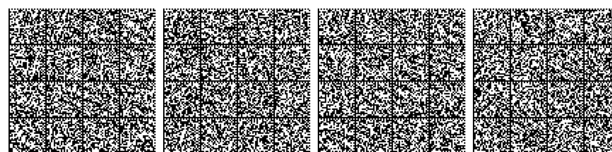


DIMENSIONE DI VALUTAZIONE	ATTIVITA' OBIETTIVO	INDICATORI TARGET	VALORE SOGLIA
Conoscere in maniera approfondita tutto il processo legato all'attività, gestire, controllare e verificare l'intero progetto/processo, anche proponendo soluzioni innovative/migliorative	a) autonomia tecnico/professionale nella conduzione di attività nel rispetto delle direttive emanate dal Responsabile della struttura; b) capacità di progettare e sviluppare nuove applicazioni utili alla ricerca c) Conoscenza delle normative di riferimento (es. privacy); d) Utilizzo e conoscenza dei nuovi prodotti tecnologici anche attraverso la realizzazione di nuove applicazioni per i sistemi smart.	1) % risposte di innovazione (calcolato Numero risposte/numero domande ricercatori a bisogno di innovazione prodotto) 2) % di processi di innovazione gestiti in autonomia 3) % di corretto adempimento delle procedure svolte in autonomia 4) capacità di partecipare attivamente ad almeno N° ricerca/anno in cui venga sviluppata innovazione tecnologica in progetto di ricerca	



Lett. e) Area per le attività di documentazione, comunicazione e divulgazione scientifica

DIMENSIONE DI VALUTAZIONE	ATTIVITA' OBIETTIVO	INDICATORI TARGET	VALORE SOGLIA
Contribuire al raggiungimento dei risultati della struttura di appartenenza	a) valutazione dell'attività di ricerca, e della produttività scientifica con strumenti bibliometrici; b) attività supporto della comunicazione scientifica: • divulgazione e valorizzazione dell'attività scientifica; • disseminazione di progetti di ricerca; • progettazione e realizzazione di testi e prodotti grafici; c) programmazione, gestione e promozione dei servizi librari, documentali, informativi; d) retrieval e diffusione di strumenti bibliografici e documentali; Scientific editing; e) supporto e divulgazione delle attività di formazione in ambito scientifico (Alta Formazione, formazione per studi e progetti di ricerca.)	1) % attività svolte nel rispetto delle tempistiche e delle scadenze / attività assegnate; 2) N. di report e piani sviluppati per le attività descritte (es. piani di formazione e comunicazione, dissemination plan di progetto); 3) N. di schede predisposte a supporto dei ricercatori per verifica di eleggibilità a bandi o finanziamenti 4) N. di eventi formativi organizzati / gestiti / promossi	
DIMENSIONE DI VALUTAZIONE	ATTIVITA' OBIETTIVO	INDICATORI TARGET	VALORE SOGLIA
Lavorare in equipe, integrarsi professionalmente, sviluppare senso di appartenenza e capacità decisionale	a) collaborazione con i colleghi interni ed esterni alla struttura; b) coinvolgimento nelle diverse attività della struttura di appartenenza; c) adattabilità alle esigenze della struttura	1) N. documenti predisposti in maniera condivisa con altri uffici su indicazione del proprio Responsabile 2) N. attività svolte a supporto dei colleghi, non direttamente correlate a compiti e funzioni assegnate	



Gestire in maniera efficiente ed efficace i carichi di lavoro assegnati anche coordinando diverse professionalità coinvolte.	a) programmazione, gestione e promozione dei servizi librari, documentali, informativi; b) puntualità, accuratezza e rapidità nell'esecuzione dell'attività; c) capacità di proporre soluzioni innovative / migliorative del servizio offerto	1) N. proposte di soluzioni migliorative e di sostegno alla comunicazione interna 2) % di compiti/carichi di lavoro portati a termine nelle tempistiche definite 3) N. modalità operative ottimizzate	
Conoscere in maniera approfondita tutto il processo legato all'attività, gestire, controllare e verificare l'intero progetto/processo, anche proponendo soluzioni innovative/migliorat ive	a) autonomia professionale nella conduzione di attività nel rispetto delle direttive emanate dal Responsabile della struttura; b) autonomia nella predisposizione di bozze di comunicazioni, documenti e report; c) partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento.	1) % di attività condotte in autonomia su attività totali assegnate; 2) N di proposte migliorative presentate 3) % di partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento sul totale proposto.	



lett. f) Area delle attività tecniche e di laboratorio

DIMENSIONE DI VALUTAZIONE	ATTIVITA' OBIETTIVO	INDICATORI TARGET	VALORE SOGLIA
Contribuire al raggiungimento dei risultati della struttura di appartenenza	a) conduzione tecnica e/o statistica dello studio; b) sviluppo, aggiornamento e stesura di metodiche e procedure analitiche; c) calibrazione, taratura e verifica delle strumentazioni dedicate alla ricerca; d) convalida dei metodi analitici con emissione di protocolli.	1) % attività svolta rispetto alla totalità delle attività previste 2) % di partecipazioni alla stesura di articoli su riviste con IF e di progetti di ricerca 3) % di contributi per aggiornamento /stesura di metodiche e procedure analitiche 4) % di processi di calibrazione, taratura e verifica delle strumentazioni seguiti rispetto alle esigenze della struttura di appartenenza	
Lavorare in equipe, integrarsi professionalmente, sviluppare senso di appartenenza e capacità decisionale	a) collaborazione con i colleghi interni ed esterni alla struttura; b) coinvolgimento nelle diverse attività della struttura di appartenenza; c) adattabilità alle esigenze della struttura.	1) N. attività svolte in maniera condivisa con altre strutture/gruppi di lavoro su indicazione del proprio Responsabile 2) N. attività svolte a supporto dei colleghi non direttamente correlate a compiti e funzioni assegnate	

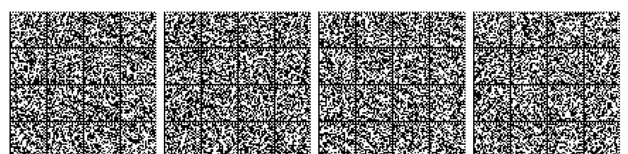


DIMENSIONE DI VALUTAZIONE	ATTIVITA' OBIETTIVO	INDICATORI TARGET	VALORE SOGLIA
Gestire in maniera efficiente ed efficace i carichi di lavoro assegnati anche coordinando diverse professionalità coinvolte.	a) a) puntualità, accuratezza e rapidità nell'esecuzione dell'attività; b) b) ottimizzazione delle modalità operative; c) attività di tutoring e formazione del personale di nuovo ingresso.	1) % di esperimenti effettuati nel rispetto delle scadenze 2) % attività svolta rispetto alla totalità delle attività previste dalla ricerca 3) N. di personale per cui si è svolta attività di tutoring/affiancamento	
Conoscere in maniera approfondita tutto il processo legato all'attività, gestire, controllare e verificare l'intero progetto/processo, anche proponendo soluzioni innovative/migliorative	a) autonomia tecnico/professionale nella conduzione di attività nel rispetto delle direttive emanate dal Responsabile della struttura; b) proposta di soluzioni migliorative alle procedure sperimentali; c) partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento.	1) % di esperimenti seguiti in maniera autonoma dalla fase di stesura del protocollo alla fase di analisi dei risultati. 2) % di corretto adempimento delle procedure analitiche svolte in autonomia 3) N. proposte e attuazione di soluzioni migliorative 4) % di partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento sul totale proposto.	

L'Istituto declina con proprio provvedimento una griglia di valutazione per ognuna delle 4 dimensioni di valutazione tenendo conto dei fattori legati alle dinamiche interne all'Istituto quali le dimensioni del medesimo, l'attribuzione del collaboratore ad una o più aree e l'entità del personale assegnato all'area e la misurazione dei valori soglia rispetto all'annualità da valutare.

2.Valutazione d'idoneità

La valutazione di idoneità è effettuata sulla base di un giudizio motivato sulla base dei seguenti elementi, tenendo conto anche degli esiti delle valutazioni annuali del periodo quinquennale in esame.



Dimensione di valutazione	**Peso (più o meno 5%)**
Contribuire al raggiungimento dei risultati della struttura di appartenenza	10%
Lavorare in equipe ed integrarsi professionalmente e sviluppare senso di appartenenza	25%
Gestire in maniera efficiente ed efficace i carichi di lavoro assegnati	35%
Conoscere in maniera approfondita tutto il processo legato alla sua attività, gestire, controllare e verificare l'intero progetto/processo	30%
Totale	100%

3.Valutazione per l'ingresso nei ruoli del SSN

La valutazione per l'ingresso nei ruoli del SSN è effettuata sulla base di un giudizio motivato sulla base dei seguenti elementi, tenendo conto anche degli esiti delle valutazioni annuali del secondo periodo quinquennale e della relazione redatta dal valutato sull'attività di supporto alla ricerca svolta:

Dimensione di valutazione	**Peso**
1. Contribuire al raggiungimento dei risultati di ricerca della struttura di appartenenza	10 %
2. Lavorare in equipe ed integrarsi professionalmente e sviluppare senso di appartenenza	20 %
3. Gestire in maniera efficiente ed efficace i carichi di lavoro assegnati	30 %
4. Conoscere in maniera approfondita tutto il processo legato alla sua attività, gestire, controllare e verificare l'intero progetto/processo	40 %
	100%

La soglia minima prevista è almeno il 90% del totale.



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— La legge 27 dicembre 2017, n. 205, reca «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020». Si riporta il testo dell'art. 1, commi da 422 a 434:

«422. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, secondo i princìpi della Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee dell'11 marzo 2005 (2005/251/CE), e di consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, è istituito, presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito complessivamente denominati «Istituti», fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.

423. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 422 è disciplinato, sulla base di quanto previsto nei commi da 424 a 434, nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto e valorizzando, con riferimento al personale della ricerca sanitaria, la specificità delle funzioni e delle attività svolte, con l'individuazione, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 424, di specifici criteri, connessi anche ai titoli professionali nonché alla qualità e ai risultati della ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia economica. In relazione a quanto previsto dal comma 422, gli atti aziendali di organizzazione degli Istituti prevedono, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri, una specifica e autonoma sezione per le funzioni di ricerca, facente capo, negli IRCCS, al direttore scientifico e, negli Istituti zooprofilattici sperimentali, al direttore generale.

424. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, entro il limite del 20 per cento per l'anno 2018 e del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019 delle complessive risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 423 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 425. Il limite di cui al primo periodo è incrementato con le risorse aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute, pari a complessivi 19 milioni di euro per l'anno 2018, a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per l'anno 2020 e a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

425. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al comma 424.

426. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento del personale di cui al comma 424 nonché procedere all'immissione in servizio dei vincitori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori cinque anni, previa valutazione ai sensi del comma 427. L'attuazione di quanto previsto nel precedente periodo è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria nell'ambito delle risorse di cui al citato comma 424.

427. Il personale assunto ai sensi del comma 426 è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni di servizio, secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'esito negativo della valutazione annuale, per tre anni consecutivi, determina la risoluzione del contratto. Previo accordo tra gli Istituti e con il consenso dell'interessato, è ammessa la cessione del contratto a tempo determinato, compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui al comma 424.

428. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca, possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina stabilita con il decreto del Ministro della salute previsto dal comma 427.

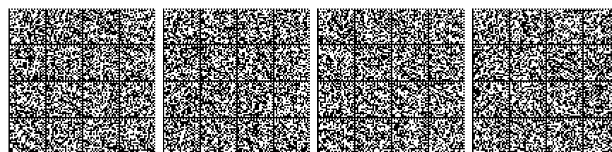
429. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero di personale fornito di elevata professionalità, gli Istituti possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato, per la durata del relativo progetto di ricerca, con gli sperimentatori principali vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali, europei o internazionali, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 425. Il costo del contratto grava sui fondi del progetto finanziato con il bando pubblico e il contratto può essere prorogato per il completamento del primo quinquennio di cui al comma 426, subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie di cui al comma 424.

430. Gli Istituti possono altresì utilizzare una quota fino al 5 per cento delle disponibilità finanziarie di cui al comma 424 per stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 426 con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427.

431. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 424 e 432 è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le modalità previste dall'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

432. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427.

433. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'assunzione del personale di cui al comma 432, gli Istituti, in deroga all'art. 7, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad avvalersi, con le forme contrattuali di lavoro in essere, del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 424.



434. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi da 422 a 432 sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.».

— La legge 30 dicembre 2018, n. 145, reca «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 543:

«543. Al comma 432 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "procedura selettiva pubblica" sono inserite le seguenti: "ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica";

b) dopo le parole: "un'anzianità di servizio" sono inserite le seguenti: "ovvero sia stato titolare di borsa di studio".».

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

— Il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, reca «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3».

— Il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, reca «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183».

— Si riporta il testo degli articoli 9 e seguenti relativi agli Istituti zooprofilattici sperimentali:

«Art. 9 *(Modalità di esercizio delle funzioni)*. — 1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati «Istituti», d'intesa con le regioni e le province autonome competenti, possono associarsi per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.

2. Gli Istituti, in relazione allo svolgimento delle loro competenze, possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle unità sanitarie locali sono gratuite.

3. Gli Istituti possono, mediante convenzioni di cui al comma 2, svolgere attività di supporto tecnico-scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.

4. Le prestazioni erogate dagli Istituti per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, ed i criteri per la determinazione, da parte delle Regioni, delle relative tariffe, sono stabilite con decreto del Ministro della salute non avente carattere regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Art. 10 *(Principi per l'esercizio delle competenze regionali)*. — 1. Le regioni disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti, nonché l'esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli Istituti, fatta in ogni caso salva la competenza esclusiva dello Stato, ed adottano criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei seguenti principi fondamentali:

a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa;

b) razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli Istituti attraverso:

1) la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, procedendo alla loro riduzione in misura pari o inferiore a quelli determinati in applicazione dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;

2) la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

3) la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

4) la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

5) la razionalizzazione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli affari generali, provveditorati e contabilità non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.

2. Nel caso di istituti interregionali, le Regioni provvedono di concerto.

3. Il piano sanitario regionale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, definisce gli obiettivi e l'indirizzo per l'attività degli Istituti. La programmazione regionale prevede le modalità di raccordo tra gli Istituti zooprofilattici sperimentali e i dipartimenti di prevenzione.

Art. 11 *(Organi)*. — 1. Sono organi degli Istituti:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il direttore generale;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'istituto. Il consiglio di amministrazione, che dura in carica quattro anni, è nominato dal Presidente della Regione dove l'istituto ha sede legale e nel caso di Istituti interregionali, di concerto con le altre Regioni e Province autonome interessate, ed è composto da tre a cinque membri, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, di cui uno designato dal Ministro della salute e gli altri designati in relazione alle Regioni e Province autonome cui afferiscono gli Istituti.

3. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro della salute, può essere sciolto dal Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata ovvero, nel caso di Istituti interregionali, dai Presidenti delle Regioni interessate, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze quando:

a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;

b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi;

c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.

4. Con il provvedimento di scioglimento decade il direttore generale. Il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata ovvero, nel caso di Istituti interregionali, i Presidenti delle Regioni interessate, d'intesa con il Ministro della salute, nomina un Commissario straordinario, con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

5. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Regione dove l'Istituto ha sede legale, sentito il Ministro della salute e, nel caso di Istituti interregionali, di concerto tra le Regioni e le Province autonome interessate, sentito il Ministro della salute.

6. Il direttore generale è scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente, di comprovata esperienza nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti e, specificamente, in possesso dei seguenti requisiti: *a)* età non superiore a sessantacinque anni; *b)* diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale; *c)* comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore della sanità pubblica veterinaria nazionale ovvero internazionale e della sicurezza degli alimenti, o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel



settore privato; *d)* master o specializzazione di livello universitario in materia di sanità pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

7. Il direttore generale è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario medico veterinario.

8. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e dura in carica tre anni. Il collegio è composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e due dalla Regione dove l'Istituto ha sede legale. I revisori ad eccezione di quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze devono essere iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

9. Al direttore generale ed al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in quanto compatibili con il presente decreto legislativo.

Art. 12 *(Statuto e regolamento)*. — 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'art. 10, il consiglio di amministrazione di ciascun Istituto provvede alla revisione del proprio statuto, nei sensi da esse indicati. Lo statuto è approvato dalla Regione dove l'Istituto ha sede legale, su conforme parere delle Regioni e delle Province autonome competenti in caso di istituti interregionali. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine, la Regione o la Provincia autonoma, assegna un congruo termine, decorso inutilmente il quale, sentito l'Istituto interessato, nomina un apposito commissario, che provvede agli atti ed i provvedimenti necessari entro quarantacinque giorni dalla nomina.

2. Entro il termine di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione approva il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, proposte dal direttore generale. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine, la Regione o la Provincia autonoma provvede ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 1.

3. Restano salve le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3 e 4.

Art. 13 *(Comitato di supporto strategico)*. — 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro della salute, è costituito, presso il Dipartimento per la sanità veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato presieduto dal Capo del Dipartimento e composto dai Direttori generali degli Istituti, dai Direttori generali delle Direzioni del predetto Dipartimento e dal Direttore generale della programmazione sanitaria. Alle sedute del Comitato partecipano tre rappresentanti scelti tra le Regioni aventi maggiore estensione territoriale ed un rappresentante scelto tra le Regioni con minore estensione territoriale. L'incarico di componente del Comitato è a titolo gratuito.

2. Il Comitato svolge attività di supporto strategico ed organizzativo all'azione degli Istituti anche attraverso il sostegno di strategie nazionali di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e lo sviluppo del ruolo degli Istituti nell'ambito della cooperazione scientifica con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (ESFA) e con altri organismi internazionali.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinate anche le modalità di funzionamento del Comitato.

Art. 14 *(Controlli)*. — 1. Ferme restando le funzioni di vigilanza di cui agli articoli 10, comma 1, 11, commi 3 e 4 e 12, comma 2, al controllo sugli atti degli Istituti si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Art. 15 *(Disposizioni transitorie)*. — 1. In caso di mancata costituzione degli organi si applicano l'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e quanto al Collegio dei revisori dei conti l'art. 19 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. In caso di loro impossibilità di funzionamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3 e 4. Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all'insediamento dei nuovi organi.

2. Il Comitato istituito, in attuazione dell'art. 1, comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto ministeriale 6 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 262 dell'8 novembre 2008, è prorogato fino all'insediamento del Comitato di cui all'art. 13.

Art. 16 *(Abrogazioni)*. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'art. 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, incompatibili con il presente decreto legislativo.

2. Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'art. 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilità con le disposizioni del presente decreto legislativo.».

— Il contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) del comparto sanità – sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria – è stato stipulato l'11 luglio 2019 tra l'Aran e le Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 1, comma 423, della predetta legge n. 205 del 2017. Si riporta il testo dell'art. 3:

«Art. 3 *(Istituzione nuovi profili professionali del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria)*. — 1. Sono istituiti i seguenti due nuovi profili professionali relativi al personale disciplinato nella presente sezione:

a) Ricercatore sanitario, collocato nella categoria D livello D super;

b) Collaboratore professionale di ricerca sanitaria, collocato nella categoria D.

2. I contenuti professionali dei profili di cui al comma 1 sono definiti nelle declaratorie di cui all'allegato 1, che costituiscono parte integrante del presente CCNL.

3. Per ciascuno dei profili professionali di cui al comma 1 sono individuate le tre posizioni retributive indicate di seguito, i cui valori corrispondenti sono riportati nell'allegata tabella A:

a) Posizione retributiva iniziale;

b) Posizione retributiva intermedia;

c) Posizione retributiva elevata.».

Note all'art. 2:

— Per l'art. 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per l'art. 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per l'art. 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per l'art. 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per l'art. 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per l'art. 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 9:

— La legge 28 dicembre 1973, n. 836, reca «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali». Si riporta il testo dell'art. 28:

«Art. 28. — Per le missioni all'interno compiute, per conto dello Stato, da estranei alle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e dal personale a riposo, il trattamento relativo è stabilito dalla amministrazione che ha disposto l'invio in missione, nei limiti della misura prevista per i dipendenti dello Stato in attività di servizio con qualifica non superiore a quella di dirigente generale.».

19G00167



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 2019.

Determinazione dei criteri per la ripartizione dei Fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per il triennio 2020-2022.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, ed in particolare gli articoli 9 e 15;

Visto il regolamento di attuazione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 2001, n. 345, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60;

Visto in particolare l'art. 8, comma 1 del predetto regolamento che dispone l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, con cadenza triennale, di un decreto relativo ai criteri per la ripartizione dei Fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge e stabilisce i termini per l'emanazione del medesimo decreto;

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme per la tutela della minoranza slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha abrogato, a decorrere dal 1º gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria» con ciò disponendo che dette province autonome non partecipano alla ripartizione di finanziamenti statali;

Visto il parere espresso in data 22 ottobre 2019 dal Comitato tecnico-consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche, istituito con decreto del Ministro per gli affari regionali in data 17 marzo 2000;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che in data 7 novembre 2019, ha espresso parere favorevole;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019, con il quale sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed, in particolare, l'art. 1, lettera *l)*, riferito a minoranze linguistiche e territori di confine e relativa iniziativa legislativa;

Decreta:

Art. 1.

Ambito territoriale dei progetti

1. I Fondi relativi agli esercizi finanziari 2020-2022, previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono assegnati sulla base di progetti elaborati e presentati dalle pubbliche amministrazioni individuate dai commi 2, 3 e 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I progetti di cui al comma 1 devono riferirsi a minoranze linguistiche ammesse a tutela, per le quali i consigli provinciali e le città metropolitane abbiano deliberato la delimitazione territoriale, prevista dall'art. 3 della legge, ovvero tale delimitazione sia stata effettuata da una legge regionale, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, nonché, per le regioni a statuto speciale, da una norma di attuazione dello statuto. Per quanto attiene alla minoranza slovena nella Regione Friuli-Venezia Giulia, la delimitazione territoriale è indicata dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2007 e nella allegata tabella di cui all'art. 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 novembre 2007, n. 276.

3. Alla elaborazione dei progetti di cui al comma 1 possono concorrere anche gli organismi di coordinamento e di proposta, riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 482 del 1999.

Art. 2.

Caratteristiche dei progetti

1. I progetti di cui all'art. 1 riguardano interventi volti alla:

a) realizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni, in assenza di personale linguistico idoneo facente parte dell'organico di dette amministrazioni, di sportelli linguistici destinati ai rapporti con il pubblico che intende esprimersi in lingua minoritaria, attraverso l'utilizzazione di personale in possesso di comprovate competenze specifiche nell'uso delle lingue ammesse a tutela, assunto con contratto a tempo determinato di durata massima annuale. Qualora le predette assunzioni non possano avere luogo in ragione dei vincoli di spesa in materia di personale imposti dalle leggi finanziarie, le pubbliche amministrazioni, accertata l'impossibilità di partecipare ad aggregazioni con altri enti locali non soggetti al patto di stabilità, possono anche ricorrere alle restanti modalità fissate dal comma 3, art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001. La competenza del personale esperto nell'uso della lingua deve essere in ogni caso certificabile. Lo sportello linguistico è organizzato in modo da garantire l'informatizzazione dei servizi, la fruibilità dei dati e la conformità alle disposizioni previste dal codice dell'amministrazione digitale;

b) istituzione di corsi di formazione che prevedano in via prioritaria interventi inclusi in progetti espressi da livelli di governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali, anche in collaborazione con le strutture culturali, formative ed universitarie, volti alla conoscenza e all'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela, da destinarsi al personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni. La preparazione acquisita dal personale nell'uso della



lingua deve essere comprovata per mezzo di un esame finale. L'istituzione dei corsi per il personale in servizio nella regione e negli enti locali deve essere effettuata nel rispetto della legislazione regionale e delle province autonome e dei regolamenti degli enti locali in materia;

c) utilizzazione di traduttori e/o interpreti per le incombenze di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, fornendo idonea documentazione di tale utilizzo;

d) realizzazione di progetti in materia di toponomastica per l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali adeguati alle disposizioni del nuovo codice della strada, in aggiunta ai toponimi ufficiali. Detti progetti sono proposti, in via prioritaria, da livelli di governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali;

e) realizzazione di iniziative culturali ai sensi dell'art. 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, che contribuiscono alla salvaguardia, mediante la promozione e la diffusione, delle lingue ammesse a tutela. Detti progetti sono proposti, in via prioritaria, da livelli di governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali.

2. Al fine di favorire il coordinamento delle attività degli sportelli linguistici di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, i finanziamenti sono prioritariamente destinati alla realizzazione di sportelli unici per area (in precedenza indicati come sportelli capo-fila). Per tali sportelli si intendono quelli che offrono servizi in un territorio superiore a quello di un singolo comune. Gli sportelli unici per area sono costituiti, su base volontaria, con atto formale in cui gli enti aggregati attribuiscono ad uno di essi il compito di presentare il progetto. Lo sportello unico per area deve tendenzialmente rappresentare un'aggregazione ottimale, ossia il numero massimo di comuni che può essere servito da una struttura con sede singola o itinerante, tenuto conto del territorio, della dislocazione delle minoranze e delle infrastrutture disponibili.

Art. 3.

Aspetti procedurali

1. Tutti i progetti hanno cadenza annuale e devono essere informati a criteri di economicità ed efficacia nello specifico ambito territoriale; i progetti sono corredati dall'indicazione analitica delle spese da sostenere e da apposita relazione illustrativa dalla quale risultino chiaramente gli obiettivi che si intendono raggiungere con riferimento anche ai suddetti criteri informatori ed al ricorso, ove possibile, a forme di convenzionamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge.

2. Nel caso in cui uno dei soggetti di cui all'art. 1 presenti più progetti o preveda più interventi nello stesso progetto, ne indica l'ordine di priorità.

3. I progetti trasmessi debbono essere approvati dall'organo competente in base al rispettivo ordinamento. Per gli organi periferici dell'amministrazione statale è sufficiente che la richiesta provenga dal titolare dell'ufficio, trasmessa per conoscenza al Ministero competente.

Art. 4.

Ripartizione dei Fondi

1. I progetti che hanno le caratteristiche di cui all'art. 2, sono finanziati tenendo conto anche della rilevanza territoriale di ogni minoranza linguistica ammessa a tutela dalla legge e dell'opportunità, ove possibile, di finanziare almeno un progetto a favore di ogni singola minoranza di ogni regione o provincia autonoma, tenuto conto del grado di coerenza rispetto a quanto previsto dall'art. 5, comma 1.

2. Nel caso in cui le somme indicate negli articoli 9 e 15 della legge risultino insufficienti per il finanziamento dei progetti, in sede di ripartizione dei Fondi i finanziamenti vengono ridotti proporzionalmente.

3. Al fine di evitare che la riduzione, prevista nel comma precedente, apporti riduzioni generalizzate, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie può individuare tetti di spesa massima per ciascun progetto, nell'ambito di categorie omogenee di interventi, anche tenendo conto delle priorità indicate nell'art. 2, comma 2, e dagli enti richiedenti il finanziamento.

4. Gli enti beneficiari che sono risultati totalmente ed ingiustificatamente inadempienti nella realizzazione del progetto finanziato, in base agli esiti delle ultime due rendicontazioni concluse, ovvero abbiano omesso l'invio alla regione di appartenenza della rendicontazione di cui all'art. 15, comma 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e dell'art. 8, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, entro sessanta giorni dalla conclusione delle attività progettuali, sono esclusi dalle successive ripartizioni in correlazione a ciascun anno di documentata inerzia. L'esclusione dal riparto per omessa rendicontazione decorre dall'annualità 2021.

Art. 5.

Ulteriori aspetti procedurali

1. Ai fini del migliore coordinamento delle iniziative, i progetti di cui agli articoli 1 e 2 sono definiti tenendo conto anche dei programmi e dei piani delle regioni e degli enti locali.

2. Il decreto di riparto dei Fondi di cui all'art. 8, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, è adottato previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 6.

Delimitazioni territoriali

1. Ai fini di dare completa ed effettiva attuazione all'art. 3, comma 1 della legge n. 482 del 1999 e all'art. 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, i consigli provinciali, ovvero gli organi ad essi subentrati nelle funzioni o comunque competenti ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» tenuti a pronunciarsi sulle richieste di delimitazione dell'ambito territoria-



le, inoltrate dai soggetti legittimati, tengono conto nella valutazione della richiesta, dandone adeguata motivazione, della sussistenza di elementi oggettivi idonei a comprovare:

a) l'appartenenza della lingua parlata al novero di quelle ammesse alla tutela della legge n. 482 del 1999 (criterio della storicità della lingua);

b) l'uso della lingua ammessa a tutela quale modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica;

c) l'effettivo radicamento storico inteso come continuità nei secoli dello stanziamento della minoranza linguistica tutelata sul territorio (criterio del radicamento storico).

2. A tale scopo si può fare riferimento a documenti storici conservati negli archivi pubblici o privati ovvero a elementi della toponomastica, o alla presenza continua nell'anagrafe di nomi e cognomi propri della minoranza linguistica che, nel complesso, attestino la presenza storica e continua nel territorio della minoranza.

3. Le delibere di delimitazione sono comunicate alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2019

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
BOCCIA

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2341

19A08151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Africo e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Africo (Reggio Calabria) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 novembre 2016;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento dell'ente locale per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2019;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Africo (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Africo (Reggio Calabria) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Ester Libertini - viceprefetto;

dott. Luigi Guerrieri - viceprefetto aggiunto;

dott.ssa Carla Fragomeni - funzionario economico-finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2019
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 2791

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Africo (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 novembre 2016, presenta forme d'ingerenza della criminalità organizzata «che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.



A seguito di un attento monitoraggio svolto nei confronti dell'ente, il prefetto di Reggio Calabria, con decreto del 17 gennaio 2019, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il comune *ex* art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, per gli accertamenti di rito.

Al termine delle indagini, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulla scorta delle quali il prefetto, sentito nella seduta del 31 luglio 2019 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica vicario presso il locale tribunale, direzione distrettuale antimafia - ha trasmesso l'allegata relazione del 2 settembre 2019, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'adozione della misura di rigore di cui al richiamato art. 143.

I lavori svolti dall'organo ispettivo hanno preso in esame la cornice criminale ed il quadro ambientale nonché il complessivo andamento gestionale dell'istituzione locale con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le consorterie criminali.

Il Comune di Africo - già destinatario di un provvedimento dissolutorio per infiltrazioni della criminalità di tipo mafioso nel 2014 - è un piccolo centro di circa tremila abitanti situato sul versante ionico della città metropolitana di Reggio Calabria e con un'economia a vocazione essenzialmente agricola.

Su quel territorio è stata giudizialmente accertata la radicata presenza di potenti 'ndrine - le cui dinamiche interne ed associative sono state disvelate da recenti attività investigative ed, in particolare, dalle operazioni denominate «Mandamento ionico» e «Banco nuovo» - organizzate su base essenzialmente familiare e caratterizzate da una forte capacità di penetrazione nel tessuto socio-economico, segnatamente nel settore degli appalti pubblici per opere infrastrutturali.

In tale contesto, il prefetto stigmatizza la fitta rete di frequentazioni e relazioni di parentela e di affinità che legano diversi membri degli organi elettivi e dell'apparato burocratico del comune - alcuni dei quali con pregiudizi penali o di polizia - a persone controindicate ovvero ad elementi anche apicali dei sodalizi localmente dominanti.

Relazioni e frequentazioni di natura analoga sono state messe in luce dalle risultanze dell'accesso nei confronti di numerosi sottoscrittori delle due liste elettorali presentate alle consultazioni amministrative del 2016, alcuni dei quali sono altresì ritenuti intranei o comunque contigui ad ambienti malavitosi.

Al riguardo, è ampiamente riconosciuto che il reticolo di rapporti e collegamenti - tanto più rilevante in un ambito territoriale di ridotte dimensioni demografiche, fortemente compromesso dalla pregiudizievole influenza di associazioni di tipo mafioso - determina un quadro indiziario significativo da cui si può desumere un oggettivo pericolo di permeabilità ai condizionamenti o alle ingerenze della criminalità organizzata, a fronte del quale si rendono necessarie idonee misure di prevenzione.

Con riferimento all'attività posta in essere dalla compagine di Governo e dall'apparato burocratico dell'ente - il cui organo consiliare, ad oggi, è privo di una forza di opposizione, in conseguenza delle dimissioni rassegnate dai consiglieri di minoranza - sono emerse reiterate, gravi anomalie ed illegittimità, in particolare nel settore degli affidamenti di lavori, servizi e forniture notoriamente esposto agli interessi delle associazioni di tipo mafioso.

Più nel dettaglio, in relazione al settore in parola le verifiche espletate in sede ispettiva hanno fatto emergere la ripetuta disapplicazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari nonché il sistematico ricorso al metodo dell'affidamento diretto in assenza di selezione comparativa o di preventiva pubblicazione di un avviso, in violazione dei principi di imparzialità, rotazione e trasparenza vigenti in materia di contratti pubblici.

Il prefetto rimarca inoltre come negli atti concernenti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture - spesso carenti delle prescritte indicazioni in ordine al responsabile del procedimento ed ai criteri utilizzati per determinare la congruità dell'importo a base d'asta - risulti del tutto pretermesso ogni riferimento al «patto d'integrità» di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, in contrasto con le cautele necessarie a tutela della legalità in un contesto ambientale nel quale le consorterie malavitose esercitano un'ingerenza pervasiva e consolidata.

In proposito, assume rilevanza emblematica la circostanza che da tale *modus operandi* hanno tratto vantaggio anche imprese i cui titolari risultano vicini ad ambienti controindicati per rapporti di parentela, affinità o frequentazione.

Nel settore delle concessioni di immobili finalizzate a favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali, gli accertamenti esperiti dalla commissione di indagine hanno posto in rilievo un quadro allarmante di grave disordine amministrativo e di reiterata inerzia da parte dell'ente.

Più nel dettaglio, l'amministrazione eletta nel 2016 ha omesso di emanare atti di indirizzo per il recupero dei canoni dovuti dai concessionari morosi. Parimenti, non risultano adottati solleciti di pagamento o diffide ad adempiere da parte dei competenti uffici comunali nei confronti dei predetti concessionari, tra i quali figurano persone legate da vincoli familiari ad esponenti della criminalità organizzata locale nonché un soggetto, ad oggi detenuto, «inserito nell'organigramma» della consorteria territorialmente egemone.

Anche con riferimento alle concessioni di «fida-pascolo» sono state riscontrate gravi omissioni e, segnatamente, non risulta espletata alcuna verifica in ordine al possesso, da parte dei concessionari, dei requisiti prescritti per poter contrarre con la pubblica amministrazione. In tale contesto, riferisce il prefetto che tra i titolari di concessioni per l'esercizio del pascolo su terreni comunali vi sono soggetti intranei ovvero collegati per rapporti parentali ad ambienti malavitosi. Gli esiti dell'accesso hanno inoltre evidenziato che alcuni di coloro che avevano ottenuto le concessioni in questione sono stati destinatari di informative interdittive emesse dalla Prefettura di Reggio Calabria nello scorso mese di maggio.

Altra vicenda sintomatica della permeabilità dell'ente a pregiudizievoli condizionamenti esterni è quella relativa ad un impianto sportivo comunale, la cui gestione è stata affidata, a luglio 2017, ad un'associazione all'epoca priva della capacità di negoziare con la pubblica amministrazione in quanto sprovvista di codice fiscale, dalla stessa ottenuto soltanto nel successivo mese di dicembre.

In relazione a tale vicenda, viene pure segnalata dal prefetto la circostanza che sia il presidente *pro tempore* sia alcuni consiglieri dell'associazione in parola annoverano stretti vincoli familiari con soggetti controindicati.

Criticità sono infine emerse nell'amministrazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati per finalità sociali al patrimonio indisponibile dell'ente, che risultano sostanzialmente inutilizzati benché l'amministrazione comunale si fosse impegnata ad adibirli a verde pubblico per attività ludiche e sportive non agonistiche.

Al riguardo, risulta evidente come una siffatta gestione dei beni confiscati alle associazioni di tipo mafioso, in un ambito territoriale seriamente compromesso dalla presenza di gruppi 'ndranghetisti, assuma profili di maggiore gravità per il riflesso che può avere sulla collettività locale e sulla pubblica opinione.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto, hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Africo (Reggio Calabria) volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Africo (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 22 novembre 2019

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE





Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio territoriale del Governo

Prot. nr. 3550/2019/Segr.Sic. 2 settembre 2019

AL SIGNOR MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

OGGETTO: Comune di Africo. Relazione ai sensi dell'art. 143, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 2, comma 30, della Legge 15 luglio 2009, n. 94.

Con riferimento alla delega conferita con D.M. n. 17102/128/69 (7) - Ris. Uff. V Affari Territoriali in data 7 gennaio 2019, si comunica che la Commissione nominata con provvedimento n. 270/2019/Segr.Sic. del 17 gennaio 2019 per effettuare, presso il Comune di Africo, gli accertamenti previsti dall'art. 1, comma 4, D.L. n. 629/1982, convertito con L. n. 726/1982, ha depositato in data 20 luglio 2019, la propria relazione, che si trasmette.

Si precisa che su richiesta della stessa Commissione - insediatasi il 22 gennaio 2019 -, il termine per l'espletamento delle attività di accertamento, fissato in 3 mesi decorrenti dalla data di insediamento, è stato prorogato con decreto n. 1731/2019/Segr.Sic. del 15 aprile 2019, di ulteriori 3 mesi.

Gli esiti dell'accesso sono stati esaminati dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica - integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica Vicario presso il locale Tribunale, Direzione Distrettuale Antimafia -, sentito in data 31 luglio 2019, che ha condiviso con lo scrivente le valutazioni che qui di seguito si rassegnano.

Il Comune di Africo, situato sul versante jonico della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha una estensione di 51 kmq ed una popolazione di 2.951 abitanti[1].

Africo si colloca in un contesto connotato da forti difficoltà socio-economiche. Vi sono attività agricole e di allevamento, ma in generale le prospettive di sviluppo economico e di occupazione, soprattutto per i giovani, sono estremamente scarse.

L'aspetto che "storicamente" caratterizza il territorio di Africo, così come di molti altri Comuni della fascia Jonica del regino è la forte presenza di sodalizi 'ndranghetistici, capaci di esercitare un forte controllo del territorio e di infiltrarsi in ogni forma di espressione socio-economica. Come noto, la 'ndrangheta, è una consorteria mafiosa fortemente strutturata su base territoriale, ancorata ai tradizionali vincoli familiari e articolata su più livelli facenti capo ad organismi di vertice, che riescono ad

[1] Dato Istat - Popolazione residente al 1° gennaio 2019.



orientare le linee strategiche. La forte coesione riscontrata all'interno dell'organizzazione criminale è ancora basata sui vincoli familiari, come dimostra il numero non elevato di collaboratori di giustizia rispetto a altre organizzazioni criminali di stampo mafioso.

È ben nota la spiccata "vocazione" imprenditoriale della 'ndrangheta, favorita dalle ingenti risorse economiche di cui dispone, derivanti dal narcotraffico internazionale, dall'infiltrazione negli appalti pubblici, dalle estorsioni e dal settore dei giochi e delle scommesse.

Parimenti nota è la capacità della 'ndrangheta di diffondersi e operare al di fuori del territorio di origine, sia in Italia, che all'estero, come testimoniano numerose operazioni di polizia giudiziaria.

Come emerso nelle più recenti indagini (Operazione "Crimine"), le organizzazioni di 'ndrangheta sono ripartite in questa Città Metropolitana secondo le macro-aree del "Mandamento centro "-che comprende la città di Reggio Calabria e le zone limitrofe-, "Mandamento tirrenico" -che si estende sulla zona tirrenica, compresa la Piana di Gioia Tauro- e del "Mandamento ionico" che insiste sulla fascia jonica. Il "Mandamento" è dunque una "sovrastruttura" territoriale della 'ndrangheta, che funge da organo di raccordo tra il sovrastante Crimine e le sottostanti locali.

Le cosche del mandamento jonico confermano una spiccata propensione per il traffico internazionale di stupefacenti, di cui riescono a movimentare grandi quantitativi, grazie ai consolidati rapporti con i fornitori stranieri[2].

Nel "Mandamento Jonico" gravitano alcuni dei sodalizi mafiosi più agguerriti, tra i quali si ricordano quelli che ruotano intorno a centri quali Platì (BARBARO-TRIMBOLI-MARANDO) o San Luca (PELLE-VOTTARI-ROMEO e NIRTA-STRANGIO), la cui attività si proietta ben oltre i confini regionali e nazionali. L'attività criminale di queste organizzazioni è sovente sfociata in gravissimi fatti di sangue. Basti ricordare la Faida di San Luca, iniziata nel 1991, che vedeva contrapposte le 'ndrine dei NIRTA-STRANGIO e quella dei PELLE-VOTTARI. In quel contesto maturò la tristemente famosa strage di Duisburg, di cui furono vittime 6 persone e che ebbe vasta eco internazionale.

Africo, in termini di "geografia" criminale, è compresa a pieno titolo nella area del "Mandamento jonico", caratterizzata dalla massiccia, radicata ed invasiva presenza della 'ndrangheta. È sufficiente richiamare il fatto che su una popolazione residente di poco meno di 3.000 abitanti, vi sono 62 detenuti per reati per lo più riconducibili al crimine organizzato. I reati comuni, in loco, sono per contro rari (pochi danneggiamenti nei confronti di persone forestiere, pressoché nulli i furti). Vi sono inoltre

---

[2] Fonte: Relazione D.I.A., 2° semestre 2018.



33 soggetti sottoposti a misure di vario tipo (cautelari/prevenzione/sicurezza/alternative).

Come si vedrà ampiamente nel prosieguo, vi è in Africo una fitta rete di parentele, che collega gli esponenti delle diverse 'ndrine tra loro e lega queste ultime con il più qualificato centro di potere 'ndranghetistico, riconducibile alla famiglia di OMISSIS. Dalle risultanze investigative emerge che originariamente, in Africo, vi era un'originaria ed omogenea cosca, formata da componenti delle famiglie SCRIVA, MOLLICA, PALAMARA, MORABITO. Le storiche 'ndrine sono essenzialmente raggruppate attorno a due nuclei principali, da una parte i "MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA"[3] e dall'altra parte i "MOLLICA-MORABITO"[4]. Esponente di assoluto rilievo è OMISSIS pluripregiudicato e Capo Crimine della 'Ndrangheta. OMISSIS è oggi detenuto poiché arrestato il 18 febbraio 2004 a Santa Venere, contrada del comune di Reggio Calabria, dopo ben 14 anni di latitanza. Dopo l'arresto del OMISSIS, parte della direzione strategica era passata a OMISSIS già inserito nell'elenco dei "100" latitanti più pericolosi, ora detenuto.

Le operazioni "REALE", "IL CRIMINE", "METROPOLIS", "MANDAMENTO JONICO" e "BANCO NUOVO" hanno consentito di meglio delineare il quadro della criminalità ad Africo: queste operazioni hanno tra l'altro accertato il ruolo di OMISSIS. L'operazione "IL CRIMINE"[5] ha in particolare certificato l'esistenza e la piena operatività della "locale di Africo".

Un'indagine della Guardia di Finanza, denominata "METROPOLIS", ha disvelato una fitta rete di intestazioni fittizie di rappresentanze legali di immobili o titolarità di quote sociali da parte di soggetti terzi - in qualità di prestanome - al fine di agevolare e finanziare l'organizzazione mafiosa, ed in particolare le "locali" di Africo e di Marina di Gioiosa Jonica.

L'operazione "Mandamento Jonico", eseguita a carico di 116 individui, ha consentito, di delineare le dinamiche associative delle più importanti articolazioni della 'ndrangheta, con l'individuazione delle gerarchie e degli organigrammi delle principali locali del "Mandamento Jonico" della provincia reggina. È stata tra l'altro documentata l'infiltrazione della 'ndrangheta nel controllo degli appalti pubblici per opere infrastrutturali sul territorio, mediante la turbativa di gare o l'imposizione di subappalti in favore di ditte controllate dalle cosche. All'interno della "locale di Africo" sono stati individuati i ruoli di esponenti quali OMISSIS capo locale; OMISSIS, capo socie-

---

3 Questo schieramento criminale che in passato era denominato "Scriva-Palamara-Speranza", era composto da una serie di famiglie mafiose tutte legate tra loro da vincoli di parentela, e cioè i OMISSIS, i fratelli OMISSIS, i OMISSIS, i OMISSIS, riconducibili al OMISSIS, gli OMISSIS di Motticella ed i OMISSIS di Bruzzano.

4 A questa struttura criminale risultano appartenere le famiglie Morabito "Larè", Palamara "bruciati" ed i Mollica di Motticella.

5 Tratto dalle pagg. 970 e ss. del provvedimento di fermo di indiziato di delitto nr. 1389/08 RGNR DDA della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, eseguito il 13.7.2010.



tà; OMISSIS, OMISSIS, dirigenti ed organizzatori; OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, partecipi.

L'operazione "Banco nuovo" ha interessato 50 indagati, ritenuti associati o contigui alla 'ndrangheta nelle sue articolazioni territoriali delle "locali" di Africo e Brancaleone. Le indagini hanno fatto luce sulle infiltrazioni 'ndranghetiste nei comuni della costiera jonica quali Africo, fraz. Motticella, Bruzzano Zeffirio, Brancaleone e zone limitrofe. In particolare, è stata documentata la massiva infiltrazione della 'ndrangheta negli appalti pubblici ed il potere di condizionamento mafioso degli organi istituzionali.

^ ^ ^ ^ ^ * * * ^ ^ ^ ^ ^

Il sindaco e il consiglio comunale di Africo, venivano eletti in esito alle consultazioni del 13 novembre 2016.

Occorre evidenziare che queste elezioni amministrative intervenivano dopo la conclusione del mandato della Commissione Straordinaria nominata presso il Comune di Africo a seguito dello scioglimento disposto ai sensi dell'art. 143, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con D.P.R. del 1 agosto 2014.

Come si è ampiamente illustrato nel paragrafo precedente, il contesto socio-criminale in cui si sono svolte le elezioni è caratterizzato dalla pervasiva presenza della 'ndrangheta, la cui capacità di condizionamento e infiltrazione nella vita economica e sociale di quel territorio è un dato più volte emerso nelle varie indagini di polizia giudiziaria.

Questo il contesto in cui è maturata l'elezione del nuovo Sindaco, con 939 voti di preferenza (58,47% dei voti espressi - 8 seggi), BRUZZANITI Francesco, esponente della lista civica n. 2 denominata "Per Africo", prevalsa sulla lista n. 1 "Risveglio Democratico" (667 voti di preferenza, pari al 41,53% dei voti espressi - 4 seggi), capeggiata da TALIA Francesco.

Proprio il difficile contesto socio-criminale in cui si sono svolte le consultazioni amministrative ha opportunamente indotto la Commissione di indagine ad effettuare accertamenti in ordine ai sottoscrittori delle due liste.

La lista "Per Africo" è stata sottoscritta da n. 35 elettori, tra i quali 31 soggetti gravati da pregiudizi penali o contigui, anche per motivi di parentela, agli ambienti della criminalità organizzata.

Tra questi si segnalano:

✓ OMISSIS, ritenuto gravitante agli ambienti vicini alla consorteria mafiosa MORABITO – BRUZZANITI – PALAMARA. A suo carico sussistono diverse segnalazioni per vari delitti, ed è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni due.



- ✓ OMISSIS, coniugata con OMISSIS, già latitante ed indagato in ordine ai sequestri di persona a scopo di estorsione. Il cognato OMISSIS, attualmente detenuto, è figlio di OMISSIS deceduto in un agguato mafioso (Faida di Motticella) e ritenuto a capo della cosca "MOLLICA-MORABITO".
- ✓ OMISSIS, padre del OMISSIS. La moglie OMISSIS è sorella di OMISSIS coniugata con OMISSIS, attualmente detenuto a seguito dell'Operazione Mandamento Jonico (con ruolo di "Capo società della Locale di Africo"), condannato in data 29/5/2019 alla pena di anni 20, ufficialmente inserito nell' organigramma della cosca "MORABITO - BRUZZANITI - PALAMARA" con a capo OMISSIS

Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda i sottoscrittori della lista n. 2 "Risveglio democratico": su n. 35 elettori sottoscrittori, 28 sono collegati, anche per motivi di parentela, a soggetti gravati da pregiudizi penali o contigui o organici alla criminalità organizzata.

Tra questi si segnalano:

- ✓ OMISSIS, coniugato con OMISSIS. OMISSIS risulta condannato per reati in materia di detenzione e porto abusivo di armi. Lo stesso è legato per vincoli di parentela alla famiglia del "Tiradrittu" e alcuni esponenti della sua famiglia risultano affiliati alla predetta cosca. La zia paterna OMISSIS, è moglie di OMISSIS, in atto detenuto e fratello del capocosca OMISSIS.
- ✓ OMISSIS, è figlia di OMISSIS (già detenuto e capo indiscusso della consorteria "SPERANZA-PALAMARA-SCRIVA") e OMISSIS (sorella di OMISSIS in atto detenuto in quanto coinvolto nell'operazione "Mandamento Ionico" e cugino di I grado di OMISSIS terza interessata nella procedura di sequestro beni nei confronti del marito OMISSIS e dei figli OMISSIS e OMISSIS (ritenuti organici alla predetta consorteria). È inoltre sorella di OMISSIS, dipendente comunale.
- ✓ OMISSIS è gravato da pregiudizi penali per rapina aggravata, porto abusivo e detenzione di armi, associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti: lo stesso è ritenuto inserito nella consorteria "MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA".

La disamina dei sottoscrittori di entrambe le liste offre un quadro significativo circa il contesto ambientale in cui si sono svolte le consultazioni elettorali, poiché molte di queste persone sono legate da vincoli di parentela alla consorteria criminale "MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA". E in questo aspetto non può non constatarsi una "trasversalità" che appare inevitabilmente indiziante della reale valenza delle contrapposizioni politiche nel corso di quella campagna elettorale.

^ ^ ^ ^ ^ * * * * ^ ^ ^ ^ ^

Quanto alla compagine politico-amministrativa, la Commissione di indagine evidenzia che il 25 novembre 2016, ancora prima che venisse convocata la prima



seduta del nuovo consiglio comunale, i quattro proclamati consiglieri di minoranza - compreso il candidato sindaco, TALIA Francesco, nato ad Africo il 3.6.1947 - rassegnavano le dimissioni adducendo la mancanza dei presupposti politici necessari all'esercizio delle funzioni di opposizione.

Tra i dimissionari, spicca la figura di OMISSIS, più volte controllato in compagnia di soggetti ritenuti contigui alla criminalità organizzata/comune africese. Lo stesso è figlio del defunto OMISSIS, già sorvegliato speciale di P.S., cugino di primo grado di OMISSIS, capo della consorteria della 'ndrangheta "MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA". Il fratello del dimissionario, OMISSIS, è stato condannato, il 27.9.2012, alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Un altro fratello, OMISSIS, è stato condannato per detenzione illegale di armi e munizioni e porto illegale di armi.

Il successivo 2 dicembre 2016, anche i naturali sostituti in seno alla lista di minoranza "Risveglio Democratico", a seguito di surroga, per le medesime motivazioni rinunciavano all'incarico di consigliere di opposizione.

Anche tra questi ulteriori dimissionari vi erano persone collegate, per motivi di parentela, agli ambienti criminali di Africo.

In particolare, OMISSIS, è figlio di OMISSIS, già sorvegliato speciale di P.S., gravato da diversi pregiudizi di polizia, legato alla famiglia soprannominata "I Bruciati" contigua alla cosca "MOLLICA-MORABITO"[6].

Un'altra dimissionaria, OMISSIS, è coniugata con OMISSIS. A suo carico risulta una certificazione antimafia interdittiva emessa il 12.10.2012 nei confronti della OMISSIS, ove l'interessato e la moglie ricoprivano rispettivamente il ruolo di socio accomandatario e socia accomandante.

La compagine amministrativa di governo è quindi risultata priva di una forza di opposizione.

Si riportano, qui di seguito, gli esiti degli approfondimenti informativi svolti sugli organi di governo politico-amministrativo dell'Ente.

A carico del OMISSIS, figurano segnalazioni per guida in stato di ebbrezza alcolica, porto e detenzione abusiva di armi. Lo stesso è stato controllato in compagnia di soggetti con pregiudizi penali o legati ad ambienti della criminalità organizzata. Come già evidenziato, la madre OMISSIS è sorella di OMISSIS coniugata con OMISSIS, attualmente detenuto, inserito nella cosca "MORABITO - BRUZZANITI - PALAMARA", che è dunque zio OMISSIS. Si soggiunge che OMISSIS è fratello di OMISSIS

6 La predetta cosca mafiosa, tra la fine degli anni '80 e gli inizi degli anni '90, è stata contrapposta alla cosca "SPERANZA-PALAMARA-SCRIVA", generando la cd. "faida di Africo – Motticella", che ha provocato oltre cinquanta morti appartenenti ad entrambe le fazioni.



OMISSIS, è interessato da pregiudizi per adunata sediziosa, danneggiamento di segnaletica stradale e blocco stradale; truffa aggravata. Lo stesso è stato controllato con soggetti gravati da pregiudizi penali e gravitanti negli ambienti mafiosi. Quanto al contesto familiare, un cognato, OMISSIS, già sorvegliato speciale, risulta più volte denunciato per vari reati tra i quali associazione di tipo mafioso finalizzata ad omicidi, sequestri di persona, traffico internazionale di armi e di sostanze stupefacenti, sequestro di persona a scopo di estorsione, omicidio. Un altro cognato, OMISSIS, detenuto dal 1992 al 2014, già latitante e sorvegliato speciale di P.S., risulta gravato da diversi precedenti tra l'altro, per concorso in omicidio, associazione di tipo mafioso, omicidio, detenzione illegale di armi. Parimenti gravati da diversi pregiudizi penali, sono i cognati OMISSIS - anche per associazione di tipo mafioso - e OMISSIS.

OMISSIS, consigliere comunale, OMISSIS. La sua nomina è intervenuta il 21.4.2017, quale primo dei non eletti OMISSIS, a seguito di surroga del dimissionario OMISSIS. Quest'ultimo, però, è stato riconfermato OMISSIS. OMISSIS in data 14.5.1988, veniva tratto in arresto, per violenza e minaccia a P.U., in concorso con OMISSIS, pregiudicato per associazione di tipo mafioso, traffico e produzione internazionale di sostanze stupefacenti. Il predetto consigliere, in data 11.10.2000, era destinatario di ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Messina, revocato dalla stessa A.G. il successivo 15.11.2000, per i reati di associazione di tipo mafioso finalizzata alla compravendita di esami e titoli universitari ed altro. Per tale vicenda penale, con sentenza datata 9.12.2002, il G.I.P. del Tribunale di Messina, in ordine ai reati di associazione di tipo mafioso e violenza o minaccia a un P.U., aggravato dall'art. 7 della L. 203/91, dichiarava di non doversi procedere per non aver commesso il fatto. Il predetto è stato controllato con soggetti gravati da pregiudizi penali o gravitanti negli ambienti della criminalità.

OMISSIS, è stata nominata a seguito dell'intervenuto decreto di revoca OMISSIS nei confronti di OMISSIS. La predetta risulta deferita in stato di libertà per i reati di uso di atto falso e truffa. È nipote di OMISSIS, coniugato con OMISSIS, figlia di OMISSIS, considerato esponente di spicco della consorteria mafiosa "MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA". È altresì nipote paterna di OMISSIS, deceduto, in vita gravato da numerosi pregiudizi penali e/o di polizia anche in materia di armi, sequestri di persona verificatisi nell'hinterland milanese e riciclaggio.

OMISSIS, è figlio di OMISSIS, già diffidato di P.S., con diversi pregiudizi penali.

OMISSIS, consigliere comunale, è gravato da pregiudizi penali, tra l'altro per porto e detenzione abusiva di pistola da guerra e munizioni comuni. Il 20.12.2002, condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed alla multa di €. 500,00, per il reato di violazione di sigilli (art. 349 C.P.). Imputato nell'ambito del procedimento penale n. 6659/2012 P.M. e n. 287/2016 Mon. 1^ Sez., per la violazione degli artt. 81 co. 1 C.P. e



2 L. 463/1983 (misure urgenti in materia previdenziale). Lo stesso è stato controllato in compagnia di diversi soggetti gravati da pregiudizi penali, quali produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, omicidio doloso, associazione di tipo mafioso. Il cognato, OMISSIS, già diffidato di P.S., risulta tratto in arresto per rapina aggravata, in concorso, resistenza a P.U., violazione delle leggi sulle sostanze stupefacenti. Il cognato, OMISSIS, già latitante e sorvegliato speciale di P.S., è gravato da numerosi pregiudizi penali, tra i quali omicidio aggravato in concorso, detenzione illegale di arma in concorso, favoreggiamento personale.

OMISSIS, consigliere, è figlio di OMISSIS, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.: OMISSIS è gravato da diversi pregiudizi penali, anche per furto e danneggiamento aggravato, favoreggiamento personale, porto, detenzione abusiva di arma da fuoco ed esplosioni pericolose in via pubblica.

OMISSIS, consigliere comunale, gravato da pregiudizi di polizia, è stato controllato con soggetti con pregiudizi penali, anche per associazione di stampo mafioso, o sottoposti alla sorveglianza speciale di P.S. Il padre, OMISSIS, parimenti gravato da pregiudizi penali, è cugino materno di OMISSIS, capo della consorteria di 'ndrangheta "MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA". La sorella, del consigliere comunale, OMISSIS, è coniugata con OMISSIS, fratello di OMISSIS, già sorvegliato speciale di P.S., ritenuto contiguo alla consorteria della 'ndrangheta "MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA".

OMISSIS, consigliere comunale, risulta, tra l'altro, per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Lo stesso è stato controllato in compagnia di soggetti controindicati, anche gravitanti negli ambienti della criminalità organizzata. La zia paterna, OMISSIS, è coniugata con OMISSIS, già sorvegliato speciale di P.S., gravato da diversi pregiudizi penali vicino, per vincoli parentali, al clan "MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA".

OMISSIS, consigliere comunale risulta tratto in arresto il 20 febbraio 2005 e condannato il 5.7.2005, con sentenza di applicazione della pena su richiesta dal Tribunale di Milano, alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, nonché alla multa di €. 120,00, per il reato di tentata estorsione (artt. 56 e 629 C.P.). Il predetto è stato controllato con soggetti gravati da pregiudizi penali o gravitanti negli ambienti della criminalità. Il padre, OMISSIS, è gravato da diversi pregiudizi penali, tra cui sequestro di persona. Il cognato, OMISSIS, risulta segnalato in stato di arresto, nell'anno 2015, per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Un altro cognato, OMISSIS, nipote di OMISSIS, risulta destinatario dell'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito della operazione "Banco Nuovo" per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito dio sostanze stupefacenti.

^ ^ ^ ^ ^ * * * ^ ^ ^ ^ ^



OMISSIS, è coniugata con il pluripregiudicato OMISSIS detenuto, contiguo alla consorteria mafiosa "MORABITO – BRUZZANITI – PALAMARA".

OMISSIS, è coniugata con OMISSIS, gravato da numerosi pregiudizi di polizia. I fratelli, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, sono tutti ritenuti elementi "contigui" alla consorteria mafiosa "MORABITO – BRUZZANITI - PALAMARA". È cognata del pluripregiudicato OMISSIS, ritenuto elemento contiguo al clan "MORABITO - BRUZZANITI - PALAMARA".

OMISSIS, è gravata da pregiudizi di polizia per truffa, condannata a mesi 2 di reclusione per invasione di edifici; per violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro. È coniugata con OMISSIS, già sorvegliato speciale di P.S., sul cui conto risultano numerosi pregiudizi, ritenuto gravitante nel clan mafioso "MORABITO – BRUZZANITI – PALAMARA". La predetta è figlia di OMISSIS, pregiudicato, elemento di vertice dell'omonima cosca di 'ndrangheta. È sorella di OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, tutti gravati da pregiudizi penali e/o di polizia per reati associativi, ritenuti affiliati alla cosca di 'ndrangheta capeggiata dal padre OMISSIS

OMISSIS è coniugato con OMISSIS il cui nonno materno, OMISSIS, è attualmente detenuto, in quanto accusato di vari omicidi maturati nel contesto della "faida di Motticella", cui presero parte i clan "MORABITO–MOLLICA" e "SPERANZA–PALAMARA–SCRIVA".

Gli approfondimenti della Commissione hanno dunque consentito di verificare la presenza di soggetti, anche nell'apparato burocratico, direttamente o indirettamente collegati alle cosche mafiose, se non addirittura gravati da pregiudizi penali, anche di rilievo.

In questo quadro, è stata rilevata un'azione politico-amministrativa incentrata preminentemente sull'ordinaria amministrazione.

^ ^ ^ ^ ^ * * * ^ ^ ^ ^ ^

La Commissione ha valutato gli affidamenti dei lavori, dei servizi e delle forniture, con particolare riferimento alle determine adottate dall'ufficio Tecnico. È stata al riguardo riscontrata un'attività improntata a eccessive forme di discrezionalità. In molte determine dirigenziali l'affidamento sotto soglia avviene a chiamata diretta e fiduciaria, senza selezione comparativa, né avviso pubblico per manifestazione di interesse aperto a tutti gli operatori. Analogamente si procede nei pochi casi di utilizzo del MEPA, con affidamento diretto tramite Ordine diretto di Acquisto (OdA).

Carenti si sono rivelati i controlli circa il possesso, in capo agli affidatari, dei requisiti di legge necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione.

La Commissione si è soffermata sull'affidamento dei "Lavori di OMISSIS" e dei "Lavori di OMISSIS": l'impresa affidataria è stata l'impresa edile di OMISSIS.



Anche sull'apparato burocratico del Comune di Africo la Commissione di indagine ha riferito elementi d'interesse.

OMISSIS, è gravata da un pregiudizio penale per danneggiamento di sistemi informatici e telematici, in concorso, aggravato dall'art. 7 L. 203/1991: il 23.3.2009, veniva condannata ad anni 1 di reclusione, pena sospesa. La predetta è figlia di OMISSIS, ovvero del capo dell'omonima consorteria mafiosa. È inoltre coniugata con OMISSIS, già sorvegliato speciale di P.S., con pregiudizi di polizia, tra l'altro, per associazione di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti. Lo stesso è ritenuto affiliato alla consorteria mafiosa "MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA", capeggiata appunto dal suocero, OMISSIS. Anche il figlio della predetta, OMISSIS, già avvisato orale e sorvegliato speciale di P.S., è gravato da pregiudizi di polizia tra l'altro per associazione di tipo mafioso e frode nelle pubbliche forniture in concorso. È considerato elemento intraneo alla consorteria mafiosa "MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA".

OMISSIS, risulta gravato da pregiudizi penali e di polizia. Tratto in arresto in esecuzione di mandato di cattura; rapina aggravata, porto e detenzione abusiva di armi; tratto in arresto per associazione per delinquere di stampo mafioso; tratto in arresto per associazione finalizzata alla produzione ed al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; destinatario di avviso orale. L'interessato è stato notato e/o controllato con numerose persone pregiudicate è ritenuto gravitante negli ambienti vicini al clan "MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA". Il 18.10.1995, con sentenza della locale Corte di Appello, irrevocabile il 26.11.1996, è stato condannato ad anni 4, mesi 6 di reclusione e lire 24 milioni di multa, interdizione dai pubblici uffici per anni 5, per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti, continuata ed in concorso nonché partecipazione, continuata, ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

OMISSIS, è figlia del defunto OMISSIS, esponente di spicco della consorteria mafiosa "MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA". Sia il marito, OMISSIS, sia i figli, OMISSIS e OMISSIS, sono gravati da pregiudizi di polizia.

OMISSIS, è coniugata con il pluripregiudicato OMISSIS, già sorvegliato speciale di P.S., ritenuto elemento contiguo al clan mafioso "MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA".

OMISSIS, ha diversi pregiudizi penali, tra gli altri per furto e danneggiamento aggravato; favoreggiamento personale; porto abusivo di arma da fuoco, detenzione abusiva di arma da fuoco ed esplosioni pericolose in via pubblica; destinatario della misura della sorveglianza speciale di P.S. È ritenuto gravitante negli ambienti vicini al clan "MORABITO – BRUZZANITI – PALAMARA".

OMISSIS, è coniugata con OMISSIS, già avvisato orale di P.S., legato per vincoli di parentela alla famiglia OMISSIS, in quanto la zia paterna OMISSIS, è coniuge di OMISSIS, fratello del capocosca OMISSIS.



Il titolare, OMISSIS, è immune da pregiudizi o precedenti penali.

- ✓ Tuttavia la moglie, OMISSIS, è stata deferita per il reato di cui all'art. 640 c.p. (truffa),e per quelli di cui agli artt.640 bis e 483 c.p. (truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico).
- ✓ Il padre del titolare della ditta si identifica in OMISSIS, contiguo alla cosca "MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA" con a capo OMISSIS, sul cui conto figurano numerosi pregiudizi penali. È stato tra l'altro sottoposto alla sorveglianza speciale e condannato ad anni 6 di reclusione per tentata estorsione aggravata, nonché all'interdizione perpetua dai Pubblici Uffici.
- ✓ Anche la madre del titolare della ditta, OMISSIS, è gravata da pregiudizi/precedenti penali anche per truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
- ✓ I fratelli, OMISSIS e OMISSIS, sono gravati da pregiudizi/precedenti penali per i reati di cui agli artt. 640 bis e 483 c.p. (truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico).

Nei confronti della citata "Impresa Edile OMISSIS" questa Prefettura ha emesso preavviso di diniego di iscrizione alla "White List". Analoga comunicazione è stata effettuata su una precedente richiesta, tramite BDNA, di informazione antimafia.

La "Fornitura OMISSIS" è stata invece affidata alla ditta OMISSIS, il cui titolare si identifica in OMISSIS. Il padre, OMISSIS, è stato coinvolto in alcune vicende giudiziarie, tra le quali truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La madre, OMISSIS, è figlia di OMISSIS, recentemente deceduto, coinvolto in vicende giudiziarie per associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti: ritenuto "vicino" alla cosca "Morabito–Bruzzaniti–Palamara" di Africo, in quanto cognato di OMISSIS: OMISSIS aveva infatti contratto matrimonio con OMISSIS, sorella di OMISSIS.

- ✓ Il fratello del titolare della ditta, OMISSIS, è coniugato con OMISSIS, nipote di OMISSIS, inserito nella cosca mafiosa "SPERANZA-PALAMARA-SCRIVA".
- ✓ Lo zio materno OMISSIS, è coinvolto in vicende giudiziarie per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, furto ed altro: lo stesso è ritenuto organico alla cosca di facente capo allo zio, OMISSIS.
- ✓ Un altro zio materno, OMISSIS, è coinvolto in vicende giudiziarie per associazione di tipo mafioso, rapina, evasione ed è ritenuto, anche per vincoli di parentela "vicino" alla cosca "MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA".
- ✓ Infine anche il suocero OMISSIS, è stato coinvolto in vicende giudiziarie per reati contro l'ordine pubblico; associazione di tipo mafioso nonché condannato per il reato inerente D.L. 463/1983 art.2 – misure previdenziali e sanitarie.

I lavori di "OMISSIS", sono stati affidati alla "OMISSIS", il cui titolare e socio unico si identifica in OMISSIS.



La predetta ditta, in data 7 aprile 2011, veniva raggiunta da una informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 252/1998, all'epoca vigente. Una nuova informazione interdittiva veniva emessa il 3.10.2013, successivamente sospesa dal T.A.R. di Reggio Calabria con ordinanza n. 620/13 del 4.12.2013.

OMISSIS è stato più volte controllato con soggetti controindicati, in quanto gravati da pregiudizi per delitti quali associazione di stampo mafioso o in materia di stupefacenti. Il padre del titolare della ditta, OMISSIS, ora deceduto, era stato coinvolto in vicende giudiziarie: tratto in arresto per i delitti di cui agli artt. 81, 110, 324 (interesse privato in atti di Ufficio - abrogato dall'art. 20 L. 26 aprile 1990, nr. 86) e 61 nr.7 del C.P.

L' incarico professionale per OMISSIS è stato affidato a OMISSIS: il predetto è stato coinvolto in una vicenda giudiziaria per abuso di ufficio, in adempimento di contratti di pubbliche forniture, frode nelle pubbliche forniture, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e truffa (procedimento penale n° 4818/06 RGNR DDA, operazione "SAGGEZZA"). Il padre dell'interessato, OMISSIS, decedeva in data 1/7/1981 Locri a seguito di un agguato a colpi d'arma da fuoco avvenuto in data 21.6.1981: il predetto era stato tratto in arresto per il reato di favoreggiamento personale a favore di un latitante e ritenuto soggetto vicino alla criminalità organizzata.

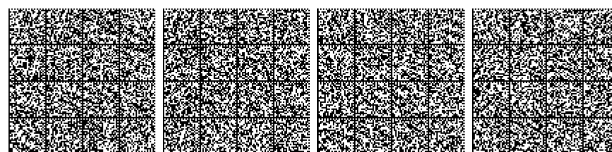
I lavori di OMISSIS, sono stati affidati alla "OMISSIS". Il titolare, OMISSIS, è stato controllato con soggetti pregiudicati, anche per associazione di stampo mafioso. OMISSIS nel 1991 veniva sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale della P.S. per anni due, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria con decreto del 4.3.1991: il 18.4.2014, la Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione - con ordinanza n. 1/14 gli concedeva la riabilitazione.

Il fratello, OMISSIS, è pregiudicato per art. 416 bis (ritenuto affiliato alla cosca IAMONTE), ricettazione, truffa. Un cognato, OMISSIS, è pregiudicato per art. 416 bis, furto, truffa, ricettazione e già sorvegliato speciale di P. S., affiliato alla cosca "LATELLA-FICARA" con ruolo apicale. OMISSIS e OMISSIS si frequentano presso le rispettive abitazioni con carattere di regolarità.

L'acquisto di OMISSIS è stato affidato alla ditta OMISSIS.

A carico del titolare, OMISSIS, figurano precedenti penali e/o pregiudizi di polizia. Il predetto è stato controllato con soggetti controindicati, con pregiudizi per reati come associazione di stampo mafioso. OMISSIS, era cugino di primo grado di OMISSIS, deceduto nel Comune di Abano Terme (PD) in data 1.3.1990 a seguito di agguato, pluripregiudicato, il quale vi stava organizzando un'attività imprenditoriale di natura imprecisata.

Il Comune ha affidato la stipula della polizza assicurativa per un automezzo all'Agenzia Assicurazioni di OMISSIS. Il padre della predetta, OMISSIS, è gra-



vato da numerosi pregiudizi penali, tra i quali tentato omicidio e favoreggiamento personale di due latitanti facenti parte della cosca "CORDÌ" di Locri.

Il fratello, OMISSIS, è coniugato con OMISSIS, nipote di OMISSIS, capo dell'omonima cosca operante in Reggio Calabria, ora detenuto. OMISSIS è gravato da pregiudizi penali ed è stato tratto in arresto (Operazione VERTICE).

La Commissione ha rilevato, in generale, che numerose determine di impegno a contrarre sono carenti nella motivazione dell'affidamento diretto o del mancato confronto concorrenziale, e quindi non assicurano il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento richiamati dal codice degli appalti.

Spesso non viene fatta menzione del Responsabile del procedimento (RUP), né viene menzionata alcuna attività svolta per stabilire la congruità della base d'asta da utilizzare per l'approvvigionamento dei beni o dei servizi e varie altre irregolarità tecnico-amministrative, anche in violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per tutti gli affidamenti non viene menzionato il Patto di integrità che stabilisce obblighi reciproci, interni ed esterni, del Comune e degli operatori economici, cui bisogna improntare i comportamenti nel settore de quo.

^ ^ ^ ^ ^ * * * ^ ^ ^ ^ ^

Il Comune di Africo è proprietario di immobili assegnati in concessione per favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali. La Commissione ha operato una ricognizione dei predetti cespiti, con particolare attenzione alla riscossione del canone stabilito, e ha disposto accertamenti anche sui locatari.

Si è al riguardo constatata l'inerzia dell'Amministrazione in carica che, dal proprio insediamento, ovvero dal 26.11.2016 fino al mese di maggio 2019, non ha emanato determinazioni d'indirizzo, né gli uffici competenti hanno provveduto autonomamente ad inviare ai titolari dei contratti di locazione e/o concessione diffide ad adempiere e/o solleciti di pagamento dei canoni.

Peraltro le iniziative a suo tempo adottate dalla Commissione Straordinaria che ha retto il Comune fino all'elezione dell'attuale Amministrazione, sono sostanzialmente inattuate.

Qui di seguito si riportano i profili di alcuni dei concessionari, i quali evidenziano legami con la criminalità organizzata.

OMISSIS è titolare di un'attività di commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche. Il padre, OMISSIS, ora deceduto, era gravato da diversi pregiudizi, anche per reati associativi, ed era stato anche tratto in arresto. Lo zio, OMISSIS, è pregiudicato ed è ritenuto contiguo alla cosca mafiosa "SPERANZA-PALAMARA-SCRIVA". OMISSIS è nipote del pluripregiudicato OMISSIS, attualmente sottoposto



alla Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, esponente della cosca "MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA".

Un'altra assegnataria del suolo comunale, OMISSIS, è stata titolare dal 2.3.2015 al 12.9.2016 di attività di ristorazione senza somministrazione. Da un sopralluogo e da attività informativa è emerso che tale attività apre periodicamente, ma non si conosce il reale utilizzatore. La figlia, OMISSIS, è coniugata con OMISSIS, con precedenti penali per stupefacenti e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. OMISSIS è figlio del pluripregiudicato OMISSIS, inserito nella cosca mafiosa "SPERANZA-PALAMARA-SCRIVA", il quale è a sua volta coniugato con OMISSIS, figlia di OMISSIS, inserito nell'organigramma della cosca "MORABITO-MOLLICA". Una sorella di OMISSIS, OMISSIS, è coniugata con il pluripregiudicato OMISSIS, già sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. Anche OMISSIS è inserito in ambienti mafiosi.

OMISSIS, concessionaria di un terreno, risulta rappresentante dal 24.11.2009 dell'associazione OMISSIS, e dal 10.1.2002 dell'associazione denominata OMISSIS. Il marito, OMISSIS, ha numerosi pregiudizi anche per associazione di tipo mafioso, rapina, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, ricettazione, porto abusivo e detenzione armi. Una figlia, OMISSIS, è coniugata con OMISSIS, con pregiudizi per stupefacenti e favoreggiamento personale. Quest'ultimo è a sua volta cognato di OMISSIS, con a suo carico vari precedenti, legato per vincoli di parentela con persone appartenenti alla consorteria mafiosa "MOLLICA-MORABITO".

Un altro concessionario, OMISSIS, risulta titolare di attività di "costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali" dal 4.9.2003. Da un sopralluogo effettuato in data 10.6.2019 è emerso che il chiosco dato in concessione è di fatto utilizzato dal OMISSIS.

OMISSIS, risulta titolare di attività di commercio al dettaglio di altri prodotti. Lo stesso è detenuto dal 4.7.2017 e l'attività di piante e fiori risulta gestita dal figlio OMISSIS. A carico di OMISSIS figurano diversi pregiudizi penali tra l'altro per estorsione, associazione per delinquere di stampo mafioso. Il 4.7.2017 veniva tratto in arresto nell'ambito dell'Operazione "Mandamento Ionico" per associazione di tipo mafioso, art. 4 Legge 146/2006 (crimine organizzato transnazionale). Lo stesso, è inserito nell'organi-gramma della cosca "MORABITO - BRUZZANITI - PALAMARA".

L'assegnataria OMISSIS è stata titolare di attività avente per oggetto "commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici" dal 26.4.2012 al 30.6.2013. OMISSIS, è coniugata con il pluripregiudicato OMISSIS, sottoposto agli arresti domiciliari, inserito nella cosca mafiosa "Morabito - Bruzzaniti - Palamara", tratto in arresto il 7.7.2017 nell'ambito dell'operazione "Mandamento Ionico". Dagli accertamenti è emerso che il chiosco adibito a cartoleria è gestito dall'associazione OMISSIS il cui rappresentante è OMISSIS. OMISSIS è coniugata con OMISSIS. La stessa è figlia del



già citato OMISSIS deceduto nel mese di maggio 2019, sul cui conto figuravano numerosi pregiudizi di polizia/precedenti penali, sottoposto alla Sorveglianza Speciale per anni uno. OMISSIS era cognato di OMISSIS.

OMISSIS, è titolare di attività di "commercio al dettaglio di carburante per autotrazione". La moglie OMISSIS, è figlia di OMISSIS, pluripregiudicato, OMISSIS, contiguo alla cosca mafiosa "MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA". Inoltre, OMISSIS è cognato dell'ex latitante OMISSIS, nipote del capo cosca OMISSIS.

Infine, OMISSIS, è rappresentante della OMISSIS dal 03.09.2008. Sul suo conto figurano alcune vicende penali. Il suocero, OMISSIS, ex sorvegliato speciale, ha precedenti per porto abusivo e detenzione di armi, associazione a delinquere, omicidio tentato e lesioni. Il cognato, OMISSIS, è latitante poiché colpito da due ordinanze di custodia cautelare per traffico internazionale di stupefacenti.

Un altro cognato, OMISSIS, già latitante, ex sorvegliato speciale, è gravato da numerosi precedenti in materia di sostanze stupefacenti e associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti: lo stesso è nipote del noto OMISSIS

^ ^ ^ ^ ^ * * * ^ ^ ^ ^ ^

Un'altra vicenda su cui si è soffermata l'attenzione della Commissione di indagine, riguarda l'affidamento dell'immobile comunale denominato "Palatenda", che comprende un campo di calcetto, un campo di pallavolo, un campo di pallacanestro e servizi igienici annessi.

La Giunta Comunale riteneva opportuno dare in gestione l'impianto ad una società od associazione sportiva e, con deliberazione n. 5 del 10.1.2017, dava incarico al responsabile dell'area tecnica di individuare un concessionario.

In data 21.3.2017 l'Associazione OMISSIS, nella persona del presidente OMISSIS, chiedeva di partecipare alla procedura.

In data 18.4.2017 la commissione giudicatrice dava atto che nel termine prestabilito era pervenuta quella sola richiesta e proponeva l'aggiudicazione provvisoria alla citata associazione.

A seguito dell'aggiudicazione provvisoria OMISSIS produceva una "dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio delle informazioni antimafia". In data 27.4.2017 il Comune di Africo richiedeva a mezzo la banca dati nazionale antimafia le informazioni antimafia ex art. 100 del D.Lgs. 159/2011.

In data 20.7.2017 con determina n. 231 veniva approvato il verbale di gara e la concessione del "Palatenda" per anni 5 all'associazione OMISSIS.

In data 15.12.2017 l'associazione OMISSIS comunicava all'Ente la variazione del consiglio direttivo e la nomina del nuovo presidente, nella persona del OMISSIS. In data 8.3.2018 il Comune richiedeva le informazioni antimafia.



Dagli accertamenti è emerso che l'Associazione OMISSIS depositava il proprio atto costitutivo in data 12.12.2016, senza però richiedere il Codice Fiscale: pertanto non avrebbe potuto svolgere alcuna attività negoziale con il Comune. Solo in data 15.12.2017 l'Associazione comunicava all'Ente la variazione del consiglio direttivo, indicando il codice fiscale dell'associazione rilasciato in data 8.12.2017.

A carico del Presidente pro tempore dell'associazione, OMISSIS, non risultano pregiudizi sfavorevoli, ma è stato controllato in compagnia di persone con pregiudizi penali o di polizia. Il padre, OMISSIS, è gravato da pregiudizi penali ed è stato condannato per il delitto di cui all'art. 648 C.P. alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione. Lo stesso risulta contiguo alla cosca mafiosa "SPERANZA-PALAMARA-SCRIVA", nonché nipote di OMISSIS, esponente della cosca "MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA".

Il fratello, OMISSIS, attualmente detenuto, è gravato da diverse vicende penali, tra cui associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato.

L'attuale presidente, OMISSIS, è gravato da pregiudizi penali e è stato controllato con soggetti controindicati.

Il padre, OMISSIS, è gravato da pregiudizi/precedenti penali e a suo tempo sottoposto alla misura della Diffida di P.S.

A carico del fratello, OMISSIS figurano pregiudizi per i reati di furto aggravato e danneggiamento; truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche; violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.).

Il consigliere, OMISSIS, è gravata da vari pregiudizi, tra i quali truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il marito, OMISSIS è parimenti gravato da diverse vicende giudiziarie. La figlia, OMISSIS, a cui carico figurano pregiudizi penali, è coniugata con OMISSIS, attualmente detenuto e con pregiudizi, tra l'altro, per associazione di tipo mafioso. Lo stesso è figlio di OMISSIS, ivi deceduto il 12.3.1990 in un agguato mafioso, ritenuto ai vertici del clan "MORABITO-MOLLICA".

Il fratello, OMISSIS, è gravato da diversi pregiudizi penali. Lo stesso è padre di OMISSIS, coniugata con OMISSIS, alias "Ringo", in atto detenuto, nipote paterno di OMISSIS, nonché figlio di OMISSIS (anch'egli attualmente detenuto).

Una sorella, OMISSIS, è coniugata con OMISSIS contiguo alla cosca "MORABITO – BRUZZANITI – PALAMARA". Un'altra sorella, OMISSIS, è coniugata con OMISSIS, che nel procedimento nr. 16/08 R.O.C.C. e nr. 3108/06 R GIP DDA "Operazione Black and White" veniva identificato come gregario di un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti: il predetto per vincoli di parentela è vicino alla cosca "MORABITO – BRUZZANITI – PALAMARA", in quanto consuocero di OMISSIS, fratello di OMISSIS; cognata di OMISSIS coniugata con fu OMISSIS, condannato per omicidio, detenzione di armi, spaccio di sostanze stupefacenti, contiguo alla cosca "MORABITO – BRUZZANITI – PALAMARA".



Da quanto accertato, emerge come l'affidataria del "Palatenda" sia gestita da soggetti quanto meno contigui agli ambienti della criminalità organizzata.

^ ^ ^ ^ ^ * * * ^ ^ ^ ^ ^

La Commissione si è soffermata sulle questioni relative all'esercizio del pascolo sui terreni di proprietà del Comune, a partire dal novembre 2016.

A suo tempo, la Commissione straordinaria aveva adottato un regolamento, con cui era stato disciplinato l'esercizio del pascolo sui terreni montani di proprietà del comune, soggetti a "fida-pascolo".

Al riguardo è stato accertato che un elevato numero di concessionari è rappresentato da soggetti intranei e/o collegati, direttamente e/o indirettamente, alle locali consorterie criminali.

Tra questi si segnala OMISSIS, coniugata con OMISSIS, pluripregiudicato tra l'altro, per reati di porto e detenzione illegale di armi clandestine ed associazione per delinquere finalizzata alla produzione/detenzione di sostanze stupefacenti.

OMISSIS, è coniugata con OMISSIS, personaggio apicale dell'omonima consorteria mafiosa africese e pluripregiudicato, sottoposto alla misura di prevenzione personale della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno per anni 4.

OMISSIS, annovera pregiudizi, tra l'altro, per tentato omicidio, porto e detenzione abusiva di armi e/o munizioni, associazione per delinquere.

OMISSIS, annovera pregiudizi di polizia, tra l'altro per produzione/detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio e traffico illecito, attualmente sottoposto all'Avviso Orale dal Questore di Reggio Calabria.

OMISSIS, ha pregiudizi di polizia, tra l'altro, per associazione per delinquere di stampo mafioso, già sottoposto all'Avviso Orale dal Questore di Reggio Calabria, ritenuto organico all'omonima cosca mafiosa.

OMISSIS, annovera pregiudizi di polizia per falso e truffa e segnalata quale destinataria di misura di prevenzione patrimoniale. La stessa è coniugata con OMISSIS personaggio apicale della consorteria mafiosa e pluripregiudicato.

OMISSIS, a cui carico figurano diversi pregiudizi di polizia, è coniugata con OMISSIS, con pregiudizi di polizia, tra l'altro per truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed associazione per delinquere di stampo mafioso.

OMISSIS, annovera pregiudizi, tra l'altro, per favoreggiamento personale, porto e detenzione abusiva di armi e/o munizioni, associazione per delinquere di stampo mafioso, ricettazione, falso e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

OMISSIS, gravata da pregiudizi di polizia, è coniugata con OMISSIS, con pregiudizi di polizia tra l'altro, per associazione per delinquere di stampo mafioso,



proposto per l'applicazione della Sorveglianza Speciale, appartenente al clan dei MORABITO.

OMISSIS, annovera pregiudizi di polizia per truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e associazione per delinquere di stampo mafioso.

OMISSIS, annovera diversi pregiudizi di polizia per esportazione illecita di valuta, associazione per delinquere finalizzata alla produzione/detenzione di sostanze stupefacenti, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Coniugato con OMISSIS, nipote di OMISSIS.

OMISSIS, è figlio di OMISSIS, detenuto poiché condannato a lunga pena detentiva per sequestro di persona ed omicidio, latitante per svariati anni e con pregiudizi di polizia per associazione per delinquere finalizzata alla produzione/detenzione di sostanze stupefacenti.

OMISSIS, con pregiudizi di polizia per truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche è coniugato con OMISSIS, con pregiudizi di polizia, figlia di OMISSIS, elemento di vertice del sodalizio mafioso egemone in Africo.

OMISSIS, annovera pregiudizi di polizia ed è coniugata con OMISSIS) pluripregiudicato, elemento di vertice del sodalizio mafioso egemone in Africo.

OMISSIS, con pregiudizi di polizia per pascolo abusivo, falso e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, è coniugata con OMISSIS, ritenuto appartenente al clan mafioso dei MORABITO.

Dalle verifiche effettuate è emerso che, nell'ambito dell'istruttoria delle istanze di autorizzazione all'esercizio del pascolo, i fascicoli risultano carenti della documentazione preliminare all'accertamento della capacità dei soggetti a contrarre con la pubblica amministrazione.

Infatti, la richiesta di casellario giudiziale e carichi pendenti, avrebbe evidenziato le posizioni controindicate dei richiedenti del beneficio de quo.

Per alcuni dei soggetti interessati sono state emesse informative antimafia con contenuto interdittivo, in data 8 maggio 2019, in particolare nei confronti di OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS.

^^^^^***^^^^^

La Commissione ha rilevato che, nel corso del mandato dell'Amministrazione in carica, sono stati assegnati due beni immobiliari confiscati a esponenti della criminalità organizzata. Al riguardo, è stato riscontrato che detti beni sono rimasti sostanzialmente inutilizzati.

In particolare un fabbricato e un terreno rurale, siti in Contrada Maglia, sono stati assegnati con Decreto del 20.01.2017 dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, con destinazione a finalità sociali. Mentre per il fabbricato risulta necessario effettuare dei lavori per renderlo



fruibile, per il terreno è stata prevista l'utilizzazione a verde pubblico per attività ludiche e sportive non agonistiche dei giovani. Dalle verifiche effettuate, è emerso che dette attività non vengono svolte.

Altri terreni, ubicati in Contrada Artarusa, - una particella al 100%, altre due al 25% - sono stati confiscati a OMISSIS, pluripregiudicato, gravitante negli ambienti del clan "MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA".

Detti terreni sono stati assegnati con Decreto del 20.1.2017 dell'ANBSC che ne ha individuato la destinazione a finalità sociali; attualmente viene gestito in amministrazione diretta quale spazio adibito a verde pubblico per attività ludiche e sportive non agonistiche dei giovani (Delibera G.C. nr. 44/2017). Per quanto concerne detti beni, dagli accertamenti compiuti è emerso che non vi vengono svolte le attività ludiche e sportive non agonistiche previste e comunicate dallo stesso Ente.

^ ^ ^ ^ ^ * * * ^ ^ ^ ^ ^

Gli elementi informativi raccolti dalla Commissione di accesso e illustrati nella relazione, consentono di delineare un quadro della situazione sicuramente significativo.

Il quadro di contesto di Africo continua ad essere caratterizzato dalla presenza di agguerrite e potenti organizzano di 'ndrangheta, inserite a pieno titolo nel "Mandamento Jonico", come testimoniano le numerose operazioni di polizia giudiziaria condotte negli ultimi anni.

La cosca "MORABITO - BRUZZANITI - PALAMARA", e il suo capo, OMISSIS rappresentano una costante nella relazione resa dalla Commissione di indagine, così come nel presente rapporto.

Si tratta di una presenza da anni pervasiva nella vita di Africo, visibile e percepibile per i circa 3.000 abitanti della cittadina. Come pure si è avuto modo di illustrare, è una presenza diretta o indiretta in svariate attività economiche, così come nello stesso Ente comunale.

Parimenti visibile e percepibile nella pubblica opinione di un centro di così modeste dimensioni è il fatto che queste attività, come descritto dalla Commissione di accesso, non potrebbero certamente essere gestite se non vi fosse, da parte dell'Amministrazione comunale, quanto meno una "disattenzione" nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

È ben noto che la presenza delle organizzazioni mafiose grava pesantemente sulla vita sociale e politica delle comunità, con intrecci che possono limitarsi anche al semplice condizionamento laddove si registri una "tolleranza" o una "inerzia" da parte delle Amministrazioni locali nei confronti di certe condotte o attività: queste inerzie non comportano evidentemente una partecipazione attiva da parte degli amministratori o dei funzionari comunali alle attività, apparentemente lecite, delle orga-



nizzazioni mafiose, ma non per questo sono meno rilevanti, poiché su queste inerzie o su queste tolleranze si radica nella pubblica opinione locale la percezione della impunità e addirittura della inattaccabilità delle organizzazioni mafiose.

Tale appare appunto il caso di Africo.

La Commissione ha fornito un copioso materiale informativo in ordine ai collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata ovvero su forme di condizionamento di amministratori o dipendenti del Comune di Africo. È un dato di fatto che soggetti - anche di un certo rilievo politico - contigui, anche per motivi di parentela, con ambienti della criminalità organizzata si sono candidati o sono stati eletti nelle passate elezioni amministrative.

D'altra parte il rinnovo degli organi elettivi non sembra, alla luce degli elementi informativi acquisiti, che abbia costituito un evidente punto di "rottura", rispetto allo status quo.

Il dato impressionante è certamente rappresentato dal fatto che in tutte le ditte o nelle vicende amministrative oggetto di disamina, ampiamente descritte, si registra, quale denominatore comune, la presenza, diretta o indiretta, degli esponenti della criminalità organizzata più e più volte citati, o di persone a loro vicine. Emblematica appare la "presenza" pressoché costante e, si potrebbe dire, "immanente", della figura del pur recluso OMISSIS esponente di vertice della cosca di 'ndrangheta operante in Africo: è un dato di fatto che egli è presente nella grande maggioranza delle vicende illustrate dalla Commissione. Questa presenza si manifesta non direttamente, ma attraverso una fitta rete di parentele, più o meno strette, ma è comunque notevole e come tale rilevante sul piano indiziario. E sono questi congiunti che operano in vari settori imprenditoriali, entrando in contatto con un Ente comunale che non appare in grado di costituire un filtro adeguato.

In questa logica si inquadrano i vari affidamenti diretti, le concessioni di terreni comunali o del "Palatenda", i "fida-pascolo", pure descritti ampiamente nella relazione resa dalla Commissione di indagine e sinteticamente nel presente rapporto: la ricorrenza di certi nomi o di un certo clan di 'ndrangheta sembra quasi delineare un vero e proprio "monopolio".

E tutto questo deve essere letto alla luce del fatto che diversi amministratori e dipendenti comunali sono a loro volta legati, quanto meno da vincoli di parentela, proprio a quegli ambienti mafiosi.

Nel complesso l'Amministrazione Comunale appare in più occasioni testimone passiva, in altre protagonista delle vicende illustrate dalla Commissione.

Non si registrano iniziative concrete per rimuovere le situazioni di infiltrazione malavitosa descritte, né si fa ricorso, con la dovuta efficienza, ai rimedi che pure offre la normativa antimafia. L'attuale Amministrazione comunale appare porsi



in linea di continuità con le gestioni passate, né gli interessi dei soggetti e delle ditte indicati dalla Commissione, sembrano avere subito contraccolpi.

Le situazioni descritte hanno indotto e consolidato vantaggi diretti o indiretti di appartenenti alla consorteria mafiosa, in alcuni casi con una sorta di "privatizzazione" di beni pubblici, sottratti con il regime della concessione alla comunità e alla libera concorrenza, mediante procedure - come nel caso del "Palatenda" -, in cui l'evidenza pubblica si è risolta nella presentazione di un'unica offerta.

Queste circostanze, in uno con le relazioni personali pure ampiamente illustrate, denotano la capacità del contesto delinquenziale di Africo di incidere sulla Amministrazione e di condizionare le decisioni degli organi comunali, e rendono plausibile l'esistenza di un condizionamento, tale da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi comunali, e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità dell'Amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi.

Si ritiene quindi di condividere la valutazione della Commissione che rileva come l'azione dell'Amministrazione comunale di Africo sia "connotata da caos amministrativo e da approssimazione in diversi settori, tali da pregiudicare il perseguimento degli interessi dell'Ente e, di riflesso, della comunità, nonché il buon andamento dei servizi comunali".

La Commissione ha rilevato disordine amministrativo, e una scarsa attenzione alle discipline di settore. Irregolarità sono state riscontrate nell'istruttoria delle istanze di autorizzazione all'esercizio del pascolo, i cui fascicoli risultano carenti della documentazione preliminare all'accertamento della capacità dei soggetti a contrarre con la pubblica amministrazione. Sostanziale inerzia è stata registrata nella gestione di due beni confiscati alla criminalità organizzata locale. Gli illustrati affidamenti diretti di lavori, caratterizzati da approssimazione nella istruttoria e nella documentazione a corredo, sono stati effettuati in favore di ditte i cui titolari sono legati da vincoli di parentela con soggetti vicini alla criminalità organizzata.

Tutte queste vicende, al di là della loro valenza oggettiva, inducono sulla comunità locale un'inevitabile percezione di sfiducia nella Pubblica Autorità.

Giova del resto rammentare che nell'applicazione dell'art. 143, T.U.E.L. può assumere rilevanza finanche "una condotta, attiva od omissiva, condizionata dalla criminalità anche in quanto subita". (Consiglio di Stato, n. 227/2011).

Ai fini del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione pubblica è, infatti, necessario porre in atto, soprattutto in territori così pesantemente condizionati dalla presenza della criminalità organizzata, ogni possibile rimedio giuridico e gestionale, per rimuovere, anche "visibilmente" tutte quelle situazioni che, in qualsiasi modo, agevolano direttamente o indirettamente gli esponenti criminali.

Ad Africo ciò non è avvenuto e non avviene.



Il cittadino comune è ben conscio della situazione, soprattutto se si considerano le piccole dimensioni del Comune: non può certamente favorire una riaffermazione della legalità il fatto che "determinati" soggetti, direttamente o indirettamente, continuino ad essere protagonisti a vario titolo della vita economica o sociale della comunità.

In questo quadro si ritiene che le situazioni descritte rendano plausibile, nella concreta realtà di quel territorio ed in base ai dati informativi acquisiti, l'ipotesi quanto meno di una soggezione di amministratori o di dipendenti comunali rispetto a quelle logiche e, come noto, dette situazioni non si traducono, necessariamente, in comportamenti penalmente sanzionabili imputabili ai singoli amministratori.

Il quadro indiziario che emerge dalla relazione resa dalla Commissione di accesso, a prescindere dalla eventuale valenza sul piano penale dei singoli episodi, denota dunque un livello preoccupante di compromissione della regolare funzionalità dell'Ente.

Il complesso di questa situazione denota pertanto un generale stato di precaria funzionalità dell'Ente e soprattutto una legalità "debole", in un contesto caratterizzato dalla pervasiva presenza della malavita organizzata.

Questa situazione finisce per essere funzionale agli interessi ampiamente descritti, direttamente o indirettamente riconducibili ad esponenti della criminalità organizzata, che si sostanziano nell'esigenza, per loro fondamentale, di mantenere il vantaggioso status quo ampiamente descritto, quanto meno in termini di controllo del territorio. A fronte di tali interessi, vi è stata quanto meno una sostanziale acquiescenza o comunque una incapacità di intervento da parte dell'Amministrazione comunale.

Se è vero che diverse "deviazioni" possono essere addebitabili all'apparato burocratico, è però altrettanto vero che nei confronti di questo non vi è stato da parte del vertice politico-amministrativo l'esercizio di alcun efficace controllo o vigilanza.

Una siffatta situazione, consolidata negli anni e alla quale l'attuale Amministrazione non appare in grado di porre rimedio, non può che essere risolta mediante l'adozione di un'incisiva azione di ripristino della legalità e di buone prassi che rendano il Comune di Africo capace di respingere i tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, ponendo le basi per un vero sviluppo del territorio.

I suddetti elementi di fatto, letti alla luce della pervasiva presenza della criminalità organizzata nel territorio di Africo e dei rapporti interpersonali ampiamente esposti, inducono, pertanto, a ritenere che gli stessi siano sintomatici della sussistenza dei presupposti per l'attivazione delle misure di cui all'art. 143, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'esame dell'integrale situazione del Comune di Africo è stato, peraltro, effettuato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi



presso questa Prefettura in data 31 luglio 2019, con la partecipazione del Procuratore della Repubblica Vicario presso il locale Tribunale, Direzione Distrettuale Antimafia.

In tale sede il Consesso ha concordato con le valutazioni dello scrivente sopraesposte ai fini dell'applicazione dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, lo scrivente ritiene, per le sopraesposte ragioni, che sussistono i presupposti al fine di un eventuale provvedimento di scioglimento presso il Comune di Africo, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 2 – comma 30 – della legge 15 luglio 2009 n. 94.

IL PREFETTO
(Mariani)

19A08156

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Carmiano e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Carmiano (Lecce) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 31 maggio 2015;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2019;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carmiano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Carmiano (Lecce) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Daniela Angela Ermelinda Buccoliero - viceprefetto;

dott. Francesco Paolo D'Alessio - viceprefetto;

dott. Michele Marcuccio - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2019
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 2840



ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Carmiano (Lecce), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 31 maggio 2015, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

All'esito di un'operazione di polizia giudiziaria denominata «Cerchio», condotta dalla sezione anticrimine dei carabinieri di Lecce e dal Comando compagnia Carabinieri di Campi Salentina, coordinata dalla locale direzione distrettuale antimafia, la procura della Repubblica di Lecce ha emesso, in data 11 luglio 2018, una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di dieci imputati, alcuni di questi già condannati per associazione di tipo mafioso. Tra i destinatari della menzionata richiesta di rinvio a giudizio figura anche il sindaco del Comune di Carmiano, per i reati di cui agli articoli 110, 610 del codice penale e 7 del decreto-legge n. 152/1991, 56-317 del codice penale, 110, 56-629, 2° comma del codice penale.

Alla luce delle risultanze della citata operazione giudiziaria il prefetto di Lecce — con decreto del 27 marzo 2019, successivamente prorogato — ha disposto, per gli accertamenti di rito, l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultante il prefetto di Lecce, sentito nella seduta dell'11 settembre 2019 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica di Lecce, ha trasmesso l'allegata relazione del 17 settembre 2019, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Comune di Carmiano si colloca in un'area geografica caratterizzata dalla storica presenza dell'organizzazione criminale denominata sacra corona unita, come riportato anche nella relazione della direzione investigativa antimafia del primo semestre 2018, la quale ha «delineato la presenza e l'operatività nella Provincia di Lecce di un'articolata associazione di tipo mafioso operante in clan e gruppi anche autonomi, finalizzata ad assumere il controllo del territorio, sia in relazione ad attività illecite, sia in relazione ai centri di potere politico amministrativo, attraverso la corruttela di pubblici amministratori». La stessa direzione investigativa antimafia, nella relazione dell'ultimo semestre 2018, nel corso del quale sono stati sciolti altri due comuni della Provincia di Lecce, ha confermato l'interesse dei gruppi criminali verso le attività connesse all'amministrazione pubblica, comprese quelle imprenditoriali, rappresentando come si sia ormai radicata, nel territorio, «un'area grigia in cui si incontrano mafiosi, imprenditori, liberi professionisti e apparati della pubblica amministrazione».

I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il locale contesto ambientale ove si colloca l'ente, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali consorterie, ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, in favore di soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi.

Viene posta in rilievo una significativa, sostanziale, continuità amministrativa atteso che il sindaco è al suo secondo mandato consecutivo e che ben nove componenti dell'attuale compagine politica hanno fatto parte della consiliatura eletta nel 2010 e sei di essi anche della precedente del 2005.

La relazione prefettizia analizza la figura del primo cittadino, presente nella vita politica dell'ente da quasi un decennio, ponendone in rilievo i rapporti con soggetti controindicati o con elementi di vertice della locale consorteria criminale destinatari della menzionata richiesta di rinvio a giudizio, ad uno dei quali è peraltro riconducibile per stretti rapporti parentali.

Con il provvedimento giudiziario sopracitato, il primo cittadino è stato rinviato a giudizio per una serie di gravi reati — alcuni dei quali posti in essere anche in relazione alla sua posizione di socio e amministratore di una locale banca di credito cooperativo — tra cui, in concorso con altri, quello di violenza privata aggravata dal metodo mafioso ai danni di un consigliere comunale al fine di impedire che lo stesso rassegnasse le proprie dimissioni dalla carica. In particolare viene evidenziato che un esponente di spicco della locale organizzazione criminale, stretto parente del sindaco e su istigazione di quest'ultimo, ha costretto un consigliere comunale, avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale, ad assicurare il suo appoggio politico al primo cittadino ed a desistere dal proposito di dimettersi.

La commissione d'accesso, ha inoltre analizzato l'attività dei diversi settori amministrativi ed ha posto in rilievo come la stessa sia stata caratterizzata da un'indebita ingerenza degli organi politici, in particolare del primo cittadino, sull'operato degli organi amministrativi, in contrasto con il principio, di separazione dei poteri di indirizzo e programmazione propri degli organi politici da quelli gestionali propri dell'apparato burocratico.

La relazione del prefetto pone in rilievo come il condizionamento posto in essere dalla criminalità organizzata nei confronti dell'ente locale emerga in modo evidente nel settore degli appalti di lavori e servizi pubblici ove è emersa l'esistenza di un «sistema», analiticamente evidenziato dalla commissione d'indagine, caratterizzato da un diffuso ricorso a procedure irregolari e da una costante frammentazione degli interventi che, in elusione della normativa di settore, ha favorito l'aggiudicazione degli appalti alle medesime ditte e sostanziali recuperi dei ribassi offerti in sede di gara attraverso meccanismi procedurali poco trasparenti. Viene inoltre evidenziata la mancanza di alcuna attività di controllo nella fase di esecuzione delle opere.

Risulta emblematica in tal senso la vicenda concernente l'appalto dei lavori per la realizzazione di un centro polivalente con una «pista life» nel parco della musica di Magliano.

Sebbene tale affidamento non contemplasse alcun tipo di subappalto, gli accertamenti disposti hanno evidenziato che, su espressa indicazione del sindaco, parte delle opere sono state eseguite da una ditta diversa dall'aggiudicataria dei lavori.



Rileva al riguardo che l'amministratore unico della predetta società subappaltatrice — destinataria nel novembre 2017 di interdittiva antimafia — risulta gravato da precedenti penali in relazione all'esecuzione di appalti pubblici di un altro comune della provincia, anch'esso sciolto *ex* art. 143 T.U.O.E.L., nonché di altri reati con l'aggravante del metodo mafioso.

Significative anomalie hanno caratterizzato anche l'appalto per la realizzazione di un campo polivalente assegnato dal Comune di Carmiano facendo ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, procedura che, sebbene avrebbe dovuto garantire il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, ha evidenziato l'applicazione di parametri generici, privi di puntuali fattori indicativi e quindi tali da lasciare ampi margini di discrezionalità.

Le indagini ispettive hanno accertato che, come ampiamente descritto nella relazione della commissione d'indagine, l'offerta presentata dalla società che si è aggiudicata i lavori presentava un ribasso anomalo in stridente contrasto con le medie nazionali registrate per procedure analoghe. Inoltre, anche gli accertamenti disposti sull'esecuzione dei lavori hanno fatto emergere sia un'evidente discrasia tra le opere che avrebbero dovuto essere eseguite e quelle effettivamente realizzate sia l'utilizzo di materiale diverso da quello previsto. È a tal riguardo emblematico che il responsabile unico del procedimento ed il collaudatore dei lavori abbiano attestato nel certificato di collaudo che qualità e tipo di materiali impiegati corrispondevano ai requisiti richiesti.

Rileva altresì che il titolare dell'impresa aggiudicataria dei lavori — che ha ottenuto dal Comune di Carmiano anche l'affidamento di altri appalti, tutti caratterizzati da offerte anomale e lavori eseguiti difformemente da quanto previsto — è legato da rapporti di frequentazione a soggetti appartenenti alla criminalità organizzata.

La commissione d'indagine, nel porre in rilievo le diverse anomalie che hanno caratterizzato il citato «sistema» di aggiudicazione degli appalti nel Comune di Carmiano, sottolinea anche la costante presenza nelle commissioni di gara — quale commissario o presidente — del responsabile unico del procedimento e responsabile del settore tecnico, soggetto di assoluta fiducia del sindaco che ha proceduto più volte alla sostituzione dei componenti le commissioni di aggiudicazione degli appalti, nominando anche se stesso, al fine di assecondare i desiderata del sindaco e degli appartenenti al clan egemone. Viene al riguardo evidenziato che la normativa vigente all'epoca dei fatti — volta proprio a prevenire il pericolo di possibili effetti distorsivi e favoritismi — prescriveva che i commissari diversi dal presidente non possono svolgere alcun altra funzione o incarico tecnico relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Anomalie e irregolarità in parte analoghe hanno caratterizzato anche l'affidamento dei servizi in materia ambientale con particolare riferimento al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, che dopo un primo contratto di durata annuale disposto in favore della ditta aggiudicataria a seguito di gara comunitaria, è stato in seguito affidato più volte con ordinanze sindacali ripetutesi per oltre cinque anni sempre in favore della stessa società.

Rileva al riguardo che la società in argomento, destinataria nel marzo del corrente anno di provvedimento interdittivo antimafia, annovera tra i suoi dipendenti alcuni soggetti pregiudicati e riconducibili anche per stretti vincoli parentali ad esponenti di spicco della criminalità organizzata.

La commissione d'indagine ha inoltre esaminato il settore che gestisce le procedure concernenti gli immobili confiscati alla mafia ed assegnati al patrimonio indisponibile del comune riscontrando un consistente disordine amministrativo nonché una gestione opaca delle procedure.

Significativa in tal senso la vicenda concernente un immobile confiscato alla criminalità organizzata ed assegnato all'ente dall'Agenzia nazionale dei beni confiscati che, sebbene sia stato trasferito nel novembre 2017 al patrimonio indisponibile del Comune di Carmiano per scopi sociali, è ancora in uso ad un pluripregiudicato già titolare del bene confiscato.

La circostanza che l'amministrazione comunale ad oggi non abbia in alcun modo provveduto allo sgombero ed al suo utilizzo per scopi sociali rappresenta un ulteriore, importante segnale del condizionamento dell'ente locale da parte di soggetti malavitosi, elemento che, in un contesto territoriale seriamente compromesso dalle consorterie radicate nel territorio, assume rilevanza per i negativi riflessi che produce sulla collettività locale e sulla pubblica opinione.

La commissione di indagine ha inoltre svolto accertamenti sul patrimonio immobiliare comunale dai quali è emerso, che numerosi alloggi di edilizia popolare sono occupati abusivamente in totale assenza di valido titolo e — pur a fronte di un numero elevato di occupazioni abusive in rapporto al totale degli alloggi di edilizia pubblica esistenti sul territorio — l'amministrazione comunale ha mantenuto un comportamento inattivo, non in linea con le recenti disposizioni in materia di sgomberi, non consentendo, quindi, agli aventi diritto presenti nella graduatoria formulata dalla commissione provinciale di ottenere gli alloggi loro spettanti.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Carmiano, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Carmiano (Lecce), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 28 novembre 2019

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE



Prefettura di Lecce

Prot.n. 888 /R/OPS

Lecce, 17 SET 2019

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

OGGETTO: Comune di Carmiano - Proposta di scioglimento ai sensi dell'art. 143, comma 3 T.U.E.L. - Relazione.

PREMESSA

Con Decreto prefettizio n. 265/R/OPS del 27.3.2019, su delega del Ministro dell'Interno, la scrivente ha disposto l'accesso ispettivo presso il Comune di Carmiano, al fine di verificare l'eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 dell'art. 143 del TUEL.

Per l'esecuzione di tali accertamenti è stata nominata, con il cennato decreto prefettizio, una Commissione di Indagine composta dal Viceprefetto dott.ssa Marilena Sergi, in servizio presso questa Prefettura, dal Primo Dirigente della Polizia di Stato, dott. Giorgio Oliva, in servizio presso la Questura di Lecce, e dal Capitano Alan Trucchi, Comandante della Compagnia Carabinieri di Campi Salentina.

Per le connesse attività di accertamento ed acquisizione di informative sugli organi, sull'apparato burocratico e sulle attività del Comune di Carmiano, è stato contestualmente nominato un Gruppo di Supporto composto dai seguenti funzionari: Magg. Antonio Martina, Comandante G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Lecce; Magg. Nicola Maggio, della Direzione Investigativa Antimafia - Sezione di Lecce, e dott. Antonio Calignano, Funzionario Economico Finanziario in servizio presso questa Prefettura.

In data 27.3.2019, la Commissione prefettizia si è insediata presso il Comune di Carmiano, dando avvio all'acquisizione degli atti inerenti le attività più significative dell'Ente, con particolare riguardo ai settori dei Servizi Tecnici ed Amministrativi,



nonché, più in generale, agli atti di governo ed agli impegni assunti dall'amministrazione.

La Commissione, conclusa l'attività d'indagine - i cui termini sono stati prorogati con decreto prot.n. 606/R/OPS del 24.6.2019 -, in data 11.9.2019 ha rassegnato le risultanze dell'attività svolta presso il Comune di Carmiano con Relazione conclusiva, che si allega in copia[1], e che la scrivente assume a fondamento della presente proposta.

Successivamente, come previsto dall'art. 143, comma 3 TUEL, è stato sentito il Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica, che ha condiviso la presente proposta[2].

1. LA COMPAGINE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI CARMIANO

L'attuale Amministrazione Comunale di Carmiano, comune che conta n. 12.034 abitanti, è stata rinnovata con le consultazioni elettorali della tornata di primavera del 2015 (31 maggio 2015).

La lista vincente, denominata ***INSIEME***, lista civica di connotazione di centro destra, si è aggiudicata la vittoria con il 73,52% dei voti espressi, ottenendo n. 11 seggi e portando alla carica di omissis o, avvocato, per il secondo mandato consecutivo.

omissis ., infatti, era stato eletto omissis

A seguito della vittoria della lista capeggiata dal richiamato candidato

omissis

[1] All. 1 con documentazione correlata
[2] Allegato 2 Stralcio Verbale



Il Consiglio Comunale è composto da 16 consiglieri di cui 11 espressione della maggioranza:

LISTA CIVICA

OMISSIS



OMISSIS

La Giunta risulta composta come segue:

OMISSIS

La composizione sia del Consiglio che della Giunta non ha subito variazioni dalla data dell'ultimo insediamento.

Giova precisare che



OMISSIS

Il Comune di Carmiano sarà interessato al rinnovo del Consiglio e all'elezione del Sindaco nella tornata elettorale di questa primavera 2020.

2. CONTESTO TERRITORIALE DELLA LOCALE CRIMINALITA' ORGANIZZATA DI TIPO MAFIOSO E PRESENZA NEL COMUNE DI CARMIANO.

Nel territorio di questa provincia è storicamente accertata l'esistenza di un'organizzazione mafiosa localmente denominata "Sacra Corona Unita" (SCU), i cui caratteri essenziali sono stati scolpiti nelle sentenze irrevocabili della Corte di Assise di Lecce del 23.5.1991 (c.d. Primo Maxiprocesso) e del 13.2.1997 (c.d. Secondo Maxiprocesso).

Tale sodalizio criminale, da una configurazione unitaria, nel tempo si è gradatamente evoluto in una rete di clan, ciascuno con un basso numero di appartenenti, che assoggettano un limitato territorio delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, avvalendosi del metodo "*mafioso*" da cui derivano assoggettamento ed omertà, così come comprovato, sotto il profilo giudiziario, nelle varie condanne definitive scaturite da diversi procedimenti penali, tra i quali quelli originati dalle Operazioni Augusta, Baia Verde, Cinemastore, Eclissi.

Invero, la Commissione Parlamentare Antimafia, nella Relazione del 7.2.2018, ha affermato come "*Abbandonata l'originaria struttura piramidale e la successiva rigida suddivisione in gruppi, restii a dialogare tra loro e piuttosto pronti a rivendicare ognuno la propria autonomia e a imporre l'egemonia su altri territori delle province salentine, le consorterie che ancora si riconoscono nella Sacra Corona Unita paiono aver scelto, da qualche tempo, una strategia tesa all'inabissamento delle tradizionali attività criminali, all'apparente scomparsa dell'associazione mafiosa, ricercando invece il consenso sociale attraverso attività che, in un periodo di profonda crisi economica,*



trovano apprezzamento tra i consociati, quali, ad esempio, il recupero forzoso dei crediti da debitori riottosi o l'offerta di posti di lavoro all'interno di aziende "controllate" dalla stessa organizzazione", ottenendo in tal modo "*un diffuso ed inaspettato riconoscimento, da frange della società civile tra le più disparate*"[3].

Emerge, quindi, un'evoluzione della Sacra Corona Unita, da mafia sanguinaria, come è stata nei primi anni successivi alla sua nascita, a mafia silenziosa e invisibile, inabissata tra i vari meccanismi quotidiani delle attività della società civile, determinando un "*atteggiamento conciliante*" da parte dei cittadini, testimoniato da "*diffuse manifestazioni di solidarietà della gente comune nei confronti di esponenti della criminalità di tipo mafioso, sintomo evidente del mutato atteggiamento verso gli esponenti di un'associazione che, messi da parte omicidi, bombe e incendi, ha mostrato di sé il lato maggiormente accettabile e "presentabile"*".[4]

I gruppi criminali, quindi, hanno esteso l'area di interesse ben oltre le tradizionali attività illecite del traffico di stupefacenti, delle estorsioni e dell'usura - pur non abbandonandole - rivolgendo l'attenzione ad attività quali quelle connesse al recupero dei crediti o alla gestione delle vendite giudiziarie e alla connessa azione di turbata libertà degli incanti, al settore dei giochi e delle scommesse, ma anche ad altri ambiti socio-economici diversi.

La Direzione Investigativa Antimafia, invero, al riguardo ha precisato che le organizzazioni mafiose pugliesi, "*pur riconoscendosi come autonome specie nel controllo militare del territorio, sembrano proiettate, sotto l'egida delle famiglie dominanti, alla realizzazione di una sinergica struttura multi-business, con una mentalità criminale più moderna e "specializzata", che consente loro di spaziare nei vari ambiti dell'illecito (come quello delle scommesse illegali on-line) e di affermare una tendenza espansionistica verso i settori in crescita dei mercati legali*"[5].

In tal modo tali gruppi criminali non solo accrescono il ricercato consenso sociale, ma si insinuano anche in settori economici e commerciali che possono costituire canali per il reinvestimento di denaro sporco.

---

[3] Cfr. *Relazione Conclusiva della Commissione Parlamentare Antimafia* del 7.2.2018, pag. 97.
[4] Cfr. *Relazione Conclusiva della Commissione Parlamentare Antimafia* del 7.2.2018, pag. 97.
[5] *Relazione sull'attività della Direzione Investigativa Antimafia 1° semestre 2018*, pag. 172



In tale prospettiva, si collocano anche la ricerca di collegamenti con ambienti della politica ed il tentativo di infiltrazione criminale negli apparati della pubblica amministrazione, che desta particolare allarme sociale.

La Sacra Corona Unita, d'altronde, al pari delle altre organizzazioni mafiose, si è spesso infiltrata nel tessuto politico, usando le tornate elettorali come strumento di penetrazione e di condizionamento delle amministrazioni territoriali. Il voto di scambio è universalmente l'arma con cui i boss pugliesi hanno dominato anche nel settore degli appalti pubblici.

La Direzione Nazionale Antimafia, già nel 2016, aveva sottolineato: "*Con riguardo ai rapporti con i rappresentanti delle istituzioni politico amministrative, una costante di tutte le organizzazioni operanti nel distretto di Lecce è, attualmente, quella dell'attenzione ai rapporti con le amministrazioni pubbliche e con i rappresentanti del mondo politico, all'evidente scopo di accreditarsi quali interlocutori degli amministratori, accrescere il proprio prestigio sociale – e quindi il consenso che ne deriva – e trovare una via di inserimento nell'ambito delle attività imprenditoriali connesse a quelle della Pubblica Amministrazione....*[6]"

Nella Relazione della D.I.A. del I° semestre 2018 viene richiamata l'operazione "*Contatto*", conclusasi nel 2017, che ha portato allo scioglimento ex art. 143 TUEL del Comune di Sogliano Cavour, la quale ha "*delineato la presenza e l'operatività nella provincia di Lecce di un'articolata associazione di tipo mafioso operante in clan e gruppi anche autonomi, finalizzata ad assumere il controllo del territorio, sia in relazione ad attività illecite, sia in relazione ai centri di potere politico amministrativo, attraverso la corruttela di pubblici amministratori.*[7]".

"*Questa mafia degli affari, proiettata verso obiettivi di medio lungo-termine, utilizza il potere di assoggettamento per condizionare non solo gli Enti locali, ma anche il tessuto imprenditoriale. In tali ambiti la corruzione diventa il grimaldello per permeare la Pubblica Amministrazione.*[8]"

Tale interesse di alcuni gruppi criminali verso le attività connesse all'amministrazione pubblica, comprese quelle tipicamente imprenditoriali, è stato

---

[6] Cfr. *Relazione annuale Febbraio 2016, Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo*, pag. 105.
[7] Cfr. *Relazione sull'attività della Direzione Investigativa Antimafia, I° semestre 2018*, pag. 174.
[8] Cfr. *Relazione sull'attività della Direzione Investigativa Antimafia, I° semestre 2018*, pag. 173.



confermato dalla stessa Direzione Investigativa Antimafia anche in relazione all'ultimo semestre del 2018, durante il quale sono stati sciolti per mafia, in questa provincia, due Comuni, il Comune di Sogliano Cavour, come detto, e il Comune di Surbo, dimostrando ***"come anche in diverse località pugliesi si sia oramai radicata un'area grigia,*** *in cui si incontrano mafiosi, imprenditori, liberi professionisti e apparati della pubblica amministrazione"*[9].

L'azione di contrasto condotta dalle Forze di Polizia e dalla Magistratura, anche attraverso il percorso collaborativo intrapreso da alcuni elementi di vertice ha determinato, negli anni, *"uno sfaldamento e una forte compromissione del potere economico delle storiche frange della sacra corona unita"* ed un nuovo disegno della *"mappa delle principali organizzazioni criminali operanti sul territorio dove, comunque, si continua a registrare la perseverante attività criminale dei boss storici"*[10].

Nel contesto criminale delineato si conferma l'esistenza e piena operatività di un'organizzazione mafiosa, il **Clan "TORNESE"** di Monteroni di Lecce, riconducibile alla **"Sacra Corona Unita"**, operante su più centri della Provincia di Lecce, **la cui attività criminale è oggetto delle indagini giudiziarie che hanno portato all'accesso ispettivo presso il Comune di Carmiano.**

"I TORNESE appaiono ancora l'organizzazione più strutturata dell'intero circondario salentino. Da Monteroni di Lecce *risulta egemone, tramite propri fiduciari,* ***anche nei territori di Guagnano,*** ***Carmiano,*** ***Veglie, Leverano, Arnesano, Porto Cesareo*** *e* ***Sant'Isidoro,*** *ed esercita la sua influenza criminale fino alla zona jonica di* ***Gallipoli.***[11]*"*

Invero, le indagini hanno evidenziato come i due capi storici nonché fondatori del sodalizio, **TORNESE Mario ed Angelo,** nonostante da anni detenuti e sottoposti al *"regime del 41 bis"*, abbiano continuato a gestire direttamente le attività del clan, forti e sicuri dell'assoluta fedeltà degli affiliati liberi[12].

Nel corso degli anni si sono registrati numerosi gravi episodi che hanno disvelato l'esistenza di alcune faide in seno all'organizzazione monteronese, quali il rinvenimento,

---

[9] *Relazione sull'attività della Direzione Investigativa Antimafia 2° semestre 2018*, pag. 207
[10] *Relazione sull'attività della Direzione Investigativa Antimafia 2° semestre 2018*, pag. 247
[11] *Relazione sull'attività della Direzione Investigativa Antimafia 1° semestre 2018*, pag. 216
[12] omissis



nel 2005, del cadavere di Marchello Giuseppe, ritenuto storicamente vicino al Clan TORNESE, nella propria abitazione di Monteroni di Lecce, l'omicidio a Carmiano di Carallo Pierpaolo, altro sodale, nel gennaio 2009, il tentato omicidio, sempre nel 2009, in Monteroni di Lecce, di Spedicato Alessio, detto "*Pasulo*" e l'omicidio di Vetrugno Lucio, referente riconosciuto sul territorio del *clan*, che si occupava della gestione delle attività illecite del sodalizio mafioso con particolare riguardo al traffico di sostanze stupefacenti ed al reinvestimento di proventi illecitamente acquisiti, il quale restava vittima di un agguato mafioso nel dicembre 2010.

"*La recrudescenza di episodi delittuosi verificatisi nell'area di influenza del Clan TORNESE e gli arresti di affiliati e soggetti contigui all'associazione* ***denotano la permanenza del sodalizio ed il carattere intimidatorio dello stesso, anche in considerazione del fatto che alcuni episodi delittuosi vedono come vittime commercianti e imprenditori.***"[13].

Attualmente, secondo quanto emerge dalle attività investigative, **il ruolo di vertice nel Clan TORNESE** è ricoperto anche dai fratelli omissis

omissis [15] (**già condannato per associazione di tipo mafioso ed altri reati associativi**), che si occupano dell'organizzazione ed attuazione delle attività illecite ed in particolare del traffico di sostanze stupefacenti, dell'usura e del riciclaggio, nonché del sostentamento degli affiliati detenuti.

Ruolo assolutamente apicale è rivestito proprio dalla omissis

. omissis **TORNESE Mario**, la quale, nel periodo antecedente all'omicidio del boss PADOVANO Salvatore, il 6.9.2008, manteneva i rapporti tra i sodalizi della SCU, "TORNESE" e "PADOVANO" (Gallipoli).

Altri **soggetti di vertice** del Clan TORNESE sono stati individuati in omissis omissis pregiudicato, Sorvegliato Speciale, omissis scarcerato nel 2008, dopo una lunga condanna per associazione di tipo mafioso, e, per quanto qui di interesse, omissis , già condannato per associazione di tipo mafioso, e omissis **detto** omissis [18], condannato per omissis

omissis



associazione finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, **cugino del** omissis . **ntrambi coinvolti, anche con lo ste:** omissis **nella maggior parte delle ipotesi di reato** presenti nella **richiesta di rinvio a giudizio** n. 3175/18 RGNR – 6338/18 R.GIP[19] che è alla base della presente indagine amministrativa.

In particolare, F omissis . etto " omissis insieme ad altri soggetti, tra cui omissis – –. : <u>cugino omissis – – – :</u> <u>co di</u> <u>– – omissis</u> – – – – tra i principali imputati dell'operazione giudiziaria culminata nella richiesta di rinvio a giudizio, dalla quale emerge il concreto tentativo, in alcuni casi riuscito e portato a compimento, di <u>ingresso dell'organizzazione criminale nel circuito economico ed amministrativo legale</u>, mediante l'inserimento nei settori imprenditoriali a più alta redditività, come quello <u>degli Istituti di credito,</u> attuato mediante l'illecita scalata ai posti di vertice assoluto della locale Cooperativa di Credito.

Non è un caso infatti se proprio con riguardo al **Clan TORNESE**, la DIA, nell'ultima, citata Relazione sul primo semestre 2018 ha precisato che ***"l'attuale reggente del gruppo criminale, attivo nel traffico delle sostanze stupefacenti e nelle estorsioni, appare fortemente interessato ad infiltrare i circuiti dell'economia legale..."***[22] .

Quanto detto sembra trovare ragionevole riscontro in una serie di circostanze di fatto accertate nella fase delle indagini preliminari ed in parte cristallizzate nella richiesta di rinvio a giudizio alla base della indagine amministrativa citata.

3. EVIDENZE GIUDIZIARIE RELATIVE AL COINVOLGIMENTO DEL SINDACO DEL COMUNE DI CARMIANO.

Quanto innanzi descritto trova un primo riscontro, con particolare riguardo all'operatività nella zona di Carmiano di una frangia criminale collegata alla "SCU" ed al

19 .
20
21 – omissis – – –
22 *Relazione sull'attività della Direzione Investigativa Antimafia 1° semestre 2018*, pag. 216



coinvolgimento in vicende illecite di amministratori e funzionari locali dello stesso Comune, nell'indagine giudiziaria convenzionalmente denominata "*CERCHIO*" (p.p. n. 1986/14 RGNR Mod.21), coordinata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia e condotta dal R.O.S. della Sezione Anticrimine dei Carabinieri di Lecce e dal Comando Compagnia Carabinieri di Campi Salentina, ha fatto emergere fatti e circostanze gravi connesse con l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione del Credito Cooperativo di Terra d'Otranto, avvenuta il 4 maggio 2014, dai quali si possono evincere **gravi responsabilità penali anche a carico di soggetti che rivestono importanti cariche istituzionali, nonché collegamenti tra gli stessi ed esponenti della criminalità organizzata locale**, riconducibile al gruppo criminale facente capo al **clan TORNESE.**

Gli esiti di tale attività d'indagine sono riassunti nell' - - omissis - - -

Sulla scorta delle risultanze investigative, la Procura della Repubblica di Lecce, in data 11.7.2018, ha emesso **richiesta di rinvio a giudizio** n. 3175/18 RGNR – 6338/18 R.GIP[24] a carico di dieci imputati, tra i quali il - - omissis - - -

- - omissis - - - , ed **altri già condannati per associazione di tipo mafioso.**

3.1 Le gravi imputazioni a carico del omissis *Carmiano.* omissis

In particolare, nel provvedimento giudiziario citato, omissis risulta **imputato di alcuni episodi di estorsione e violenza privata, aggravati dal metodo mafioso, di tentata concussione e di illecita influenza sull'assemblea, ipotesi di accusa quest'ultima venuta meno per intervenuta sentenza di non luogo a procedere.**

All'Amministratore in questione è stato contestato di aver sostenuto, in occasione del rinnovo del consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto nel maggio 2014, la lista avente come candidato Presidente omissis - - - omissis - - - ıch'egli imputato nello stesso procedimento

[23] Allegato n. 12 della Relazione della Commissione di Accesso prefettizia
[24] Allegato n. 13 della Relazione della Commissione di Accesso prefettizia



penale, esercitando pressioni con minacce nei confronti dei soci della banca per non far votare i candidati della lista contrapposta. Le condotte estorsive contestate, una consumata ed altre tentate, in alcuni casi risultano aggravate dal metodo mafioso per essere state materialmente attuate da esponenti della criminalità organizzata locale riconducibile al clan TORNESE di Monteroni di Lecce, quali -- omissis -- -- omissis -- già condannato, come cennato, per associazione finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti (Clan "TORNESE" della S.C.U.) e -- omissis -- condannato per associazione di tipo mafioso (anch'egli membro del Clan "TORNESE" della S.C.U.).

Allo -- omissis -- el Comune di Carmiano sono state contestate inoltre un'imputazione di violenza privata aggravata dal metodo mafioso ex artt. 110 c.p., 610 c.p. e 7 del D.L. 152/91, ai danni di un consigliere comunale posta in essere, in concorso con -- omissis -- al fine di impedire che lo stesso rassegnasse le sue dimissioni dalla carica pubblica ed un'imputazione di tentata concussione ai danni di un libero professionista del Comune salentino, delle quali si dirà più diffusamente nel prosieguo.

Per definire l'operazione giudiziaria cennata, è stato utilizzato il termine "*cerchio*" per indicare gli odierni indagati, anche con riferimento al loro "*modus operandi*", segnatamente mutuando un'affermazione pronunciata dal -- omissis -- -- omissis -- el corso delle indagini: "*..tanto ci teniamo le mani tra di noi è un cerchio e diventeremo sempre più forti...*"[25]

Giova subito evidenziare che dal quadro investigativo posto a fondamento degli accertamenti giudiziari richiamati emergono chiari elementi di collegamento diretto e indiretto con la criminalità organizzata di tipo mafioso del capo dell'Amministrazione Comunale di Carmiano e/o forme di condizionamento, che presuppongono una potenziale compromissione delle istituzioni locali, nonché la sussistenza di condizionamenti criminali idonei a determinare una situazione patologica nella conduzione dell'ente locale.

3.2 Le intimidazioni poste in essere con metodo mafioso in danno di -- omissis -- consigliere provinciale di Lecce e consigliere comunale di Carmiano.

---

25 -- omissis -- it., pag. 7.



Al Capo a) della richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica di Lecce del 11.7.2018 viene contestato a omissis ed a omissis omissis il reato di cui agli artt. 110 c.p., 610 c.p. e 7 del D.L. 152/91, perché, "*in concorso tra loro, omissis* ***I compiendo materialmente il fatto su istigazione di*** *omissis* ***nonché nell'interesse di lui quale*** *omissis* ***del Comune di Carmiano,*** *mediante minaccia consistita nell'intimare a omissis di non dimettersi dalla carica di consigliere comunale di maggioranza ponendo così ulteriormente a rischio la tenuta della giunta già in crisi, fermandolo nei pressi di un esercizio commerciale e dopo essersi presentato come omissis o di omissis Carmiano, profferendo al suo indirizzo la seguente frase:* ***"non devi lasciare solo mio cugino,*** *s'è già dimesso omissis e non vorremmo che anche signuria faci la stessa cosa" concludendo con la frase: "noi ti conosciamo come persona seria quale sei",* ***lo costringevano ad assicurare il suo appoggio politico al*** *omissis* ***a carica e a desistere dal proposito di dimettersi"*** (Capo a) della Richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica di Lecce del 11.7.2018 nel p.p. 3175/2018 cit.).

Il fatto contestato, gravissimo, anche perchè commesso dagli imputati avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., essendosi omissis omissis presentato con il proprio soprannome di omissis appellativo con il quale era noto nel contesto territoriale, nonché appartenente al clan mafioso TORNESE -, dimostra uno spaccato criminale di estrema rilevanza, nel quale l'interesse pubblico appare condizionato e subordinato alla connivenza con la criminalità organizzata.

La gravità della situazione emerge con chiarezza dalle parole della stessa vittima, sig. omissis che, escusso dalla polizia giudiziaria in data 18.5.2014 quale persona informata dei fatti, nel raccontare l'episodio occorso nell'ottobre 2013 presso il Bar STOP di Lecce, ha confermato che, in quella occasione, si trovava presso il citato *Bar* per un appuntamento di lavoro nella cui attesa fu "*invitato*" dal cennato omissis a prendere un caffè nonostante gli impegni di lavoro assunti in quell'arco temporale.

"Fu lui stesso a ricordarmi chi era. Mi disse "SONO omissis ; CUGINO DI omissis DI CARMIANO, SONO omissis omissis **e poi, andando subito al dunque, gli intimò di non lasciare solo il cugino al governo dell'ente locale.**



Al riguardo, il omissis ha precisato che *"Il motivo di quell'affermazione era riconducibile al fatto che **in quell'epoca la giunta di** -- omissis -- **stava vacillando**, anche perché si era appena dimesso da assessore e consigliere comunale* -- omissis --- *temeva che anche altri consiglieri, tra cui io, potessero fare la stessa cosa".*[26]

Dalle dichiarazioni di omissis , emerge un aspetto particolarmente significativo ed inquietante, segnatamente un **chiaro e concreto interesse del Clan TORNESE**, di cui -- omissis -- **è esponente di spicco**, come innanzi chiarito, **alle sorti della giunta comunale di Carmiano**, presieduta dal cugino omissis -- ---

Al riguardo, la citata informativa dei Carabinieri precisa che nel periodo in cui è avvenuto l'incontro tra -- omissis --- *, si era da poco verificata una crisi politica nella maggioranza, iniziata il 27 maggio 2013, culminata con le dimissioni da consigliere comunale e da assessore di* -- omissis -- *la contestuale surroga come consigliere di tale* omissis *successivamente acuitasi (la crisi politica) con la nomina, il 9 settembre 2013, quale Assessore al posto di* omissis -- *di tale* omissis *e proseguita fino al dicembre 2013, per poi essere ricomposta dal Sindaco* omissis --

Nel paragrafo 3 dell'informativa dell' omissis ieri del omissis , a pag. 32, nel verbale di s.i.t. rese in data 19 aprile 2014 da -- omissis -- già Deputato e Sindaco di Carmiano, si legge *"**in una ulteriore circostanza sono stato avvicinato proprio da** omissis **..., il quale, acquisito come dato di fatto che io non avrei ceduto ad alcuna minaccia, ha cercato di mediare con me tentando di farmi avvicinare al** omissis -- **Una prima volta, comunque** <u>**nel corrente anno 2014**</u>**, mi sembra nel mese di febbraio,** omissis **mi chiese se potevo trovare un accordo con il** omissis **e mi disse che non era opportuno che vi fosse quella sorta di "guerra" a Carmiano. Comunque lui** <u>**si sarebbe reso garante di tale accordo**</u>**. Io ovviamente non accettai perché non volevo avere a che fare con quelle persone. In un'altra circostanza poi** omissis **, che nell'occasione si trovava insieme a** omissis **nei pressi del Bar Roma di Carmiano, mi disse con tono perentorio che, anche se non avevo voluto trovare un accordo con il** omissis **, avrei comunque***

[26] omissis -- , pag. 39.



dovuto evitare di parlar male di lui. Io gli risposi di getto che se omissis non avesse parlato male di me, io non avrei parlato male di lui. Sorpreso dalla mia risposta non replicò nulla e io mi allontanai. Dopo di ciò non ho subito ulteriori minacce od altro, ma ho saputo dal custode del Cimitero di Carmiano, omissis omissis al quale avevo chiesto se conoscesse omissis che proprio omissis " aveva chiesto a lui informazioni su di me. omissis gli specificò anche che alla richiesta di omissis gli aveva risposto che io ero una brava persona e di lasciarmi perdere. A quella risposta omissis gli ribadì a sua volta che avrebbe voluto conoscermi e prendere un caffè..".

Lo spaccato che si delinea dalla lettura di tale verbale mette in luce i rapporti tra il : omissis - -. ed il cugino omissis - - -. , come detto esponente di spicco del Clan Tornese: rapporti talmente stretti, che consentono al omissis o di avvalersi del omissis fare da intermediario con il suo più forte avversario politico del momento, dimessosi tempo prima per alcuni dissidi interni alla maggioranza nella prima *consiliatura* in cui omissis divenne omissis.

3.3 Il tentativo di concussione in danno di omissis

Al **Capo d)** della citata richiesta di rinvio a giudizio del 11.7.2018 viene contestato a omissis il reato di tentata concussione ai sensi degli artt. 56-317 c.p., in quanto, "*durante la fase di raccolta delle deleghe per l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei soci convocata per il rinnovo del consiglio di amministrazione della banca di Credito Cooperativo Terra d'Otranto, in qualità di omissis del Comune di Carmiano, nonché quale socio e amministratore di fatto della Banca di Credito Cooperativo Terra d'Otranto di cui era presidente uscente il omissis omissis compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere omissis omissis socio e cliente della banca, di professione geometra, a dare o promettere indebitamente una utilità consistente nel ritirare il proprio appoggio alla lista di candidati capeggiata da omissis , concorrente a quella capeggiata dal fratello di lui omissis a votare in favore di quest'ultima lista* ***mediante minaccia consistita nel dirgli che fino a quel momento "non gli aveva rotto le scatole" ma che da quel momento avrebbe visionato ogni sua pratica presentata presso gli uffici del Comune*** *o che era già pendente e che* ***gli avrebbe provocato dei problemi ostacolandolo*** *nell'ottenimento dei provvedimenti richiesti nell'interesse dei suoi clienti così abusando della sua qualità di sindaco e dei poteri connessi a tale carica, senza*



tuttavia cagionare l'evento per fatti indipendenti dalla sua volontà" (Capo d) della Richiesta di rinvio a giudizio cit.)

Con riguardo a tale episodio, il sig. omissis escusso a sommarie informazioni dagli organi investigativi, ha dichiarato di aver incontrato diverse volte il omissis li Carmiano, aggiungendo che nella circostanza di cui trattasi, il 26.2.2014, era stato invitato presso un ristorante di Leverano dal omissis o tempore del Consiglio Comunale di Carmiano, omissis sua amica, dove la stessa si trovava proprio con il omissis

In quell'occasione, *"**devo dire non proprio serena**"*, ha specificato il omissis nella sua deposizione, il omissis gli chiese di appartarsi per parlare e *"subito affrontando il discorso della Banca di fatto **mi intimò di mettermi da parte** e di non sostenere omissis [...] Mi disse di dare a omissis olo i voti di alcuni miei parenti [...], ma di non accaparrare altri voti per quella lista, perché, **come dallo stesso** omissis **i specificato con tono minaccioso, questa volta avrebbe distinto chi era con lui e chi contro di lui.**"*[27]

Con riguardo alla evidente condotta estorsiva fatta nei suoi confronti dal omissis di Carmiano, sempre nella stessa occasione, il omissis ha precisato di svolgere la professione di geometra, con studio tecnico a Carmiano, e che, proprio per questo, ovvero per i numerosi progetti presentati dallo stesso in Comune, le parole del suo interlocutore, pronunciate nella sua qualità di capo dell'Amministrazione Comunale, lo turbarono particolarmente.

Le parole della vittima sembrano confermare il clima intimidatorio attuato dal omissis di Carmiano, il quale, di fatto abusando della sua posizione di autorità locale, ha minacciato il omissis imponendogli l'appoggio della lista del fratello nelle elezioni per la presidenza del C.D.A. del Credito Cooperativo di Terra d'Otranto, ponendo lo stesso in una chiara posizione di assoggettamento.

In altre parole, **l'amministratore pubblico e primo cittadino di una collettività locale non ha scrupoli nell'utilizzare il proprio ruolo per condizionare, se necessario anche ricorrendo a metodologie tipiche della**

[27] omissis t., pag. 151-152.



criminalità organizzata, la volontà di un professionista, abitualmente consulente della Amministrazione in questione, **rispetto a vicende ed accadimenti correlati a quelle che dovrebbero essere considerate "fisiologiche dinamiche" del rinnovo del consiglio di amministrazione di un Istituto di credito.**

3.4 Le altre imputazioni di estorsione per la scalata alla presidenza del C.d.A. della Banca Credito Cooperativo di Terra d'Otranto a carico del* omissis *di Carmiano ;

Nel provvedimento giudiziario cennato le altre svariate ipotesi di reato, tutte connesse al condizionamento da parte della frangia di Monteroni della SCU nel rinnovo, nel 2014, del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto, vedono **sempre al centro dell'inchiesta la figura di** omissis omissis **di Carmiano** e considerato dagli inquirenti, in relazione a queste fattispecie e all'epoca dei fatti, come **amministratore di fatto della Banca.**

Ed invero, il Sindaco di Carmiano, nell'aprile 2014, con l'appoggio ed **in concorso con** omissis **detto** " omissis di Martano, con **una tentata estorsione,** avrebbe fatto pressioni su un socio e cliente della Banca, omissis titolare di un'azienda ulivicola, e su sua figlia omissis per tentare di costringerli a non sostenere omissis e, con riguardo in particolare alla figlia, affinché la stessa ritirasse la propria candidatura a sostegno di detta lista (Capo b) della Richiesta di rinvio a giudizio cit.).

Nel marzo 2014, lo stesso omissis , **avvalendosi questa volta della collaborazione di due elementi di spicco del Clan TORNESE, vale a dire non solo** omissis **alias** "omissis", **ma anche** omissis del cui calibro criminale si è detto, avrebbe posto in essere **una estorsione, aggravata dal metodo mafioso e dall'aver fatto leva sulla caratura criminale degli intimidatori,** ai danni di un altro socio, omissis , e della moglie, omissis costringendoli a ritirare l'appoggio all'atro candidato al C.D.A. della Banca,

In entrambi i casi i reati contestati sono aggravati dal metodo mafioso, avendo di fatto gli autori delle minacce sempre formulato le richieste estorsive richiamando superiori referenze criminali riferibili al clan mafioso "TORNESE" o comunque semplicemente per la notorietà degli stessi in ambiti mafiosi locali.



In un altro caso la **tentata estorsione** è contestata a omissis **in concorso con** omissis), **visurista a contratto per la banca**, per aver cercato di convincere un socio, omissis a votare il fratello, minacciando altrimenti di trasferire la moglie, dipendente della banca, in una sede lontana.

Infine, vi è un'ulteriore imputazione di **tentata estorsione** attribuita allo stesso omissis **in concorso con** omissis **dipendente della Filiale di Carmiano della Banca di Credito Coop. Di terra d'Otranto addetta al settore mutui**, che avrebbe cercato di costringere un altro socio e cliente della banca, cui era stato concesso un mutuo, a sostenere omissis) per evitare futuri problemi.

3.5 Dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia omissis) ed ulteriori intercettazioni telefoniche.

Nell'informativa dell'Arma dei Carabinieri citata più volte vengono riportate inoltre importanti dichiarazioni rese in data 11 aprile 2014 dal collaboratore di giustizia omissis , già condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso per essere stato affiliato alla Sacra Corona Unita, che da un lato confermano i legami del omissis con esponenti della criminalità mafiosa locale e, dall'altro, evidenziano anche collegamenti di addetti e funzionari del Comune di Carmiano con soggetti controindicati.

Se ne riporta uno stralcio:

- *"(P.M.) Di omissis cos'altro ci può dire? (omissis omissis che è il omissis P.M.) Il omissis Carmiano. Cioè lei dice che comunque è in buoni rapporti con la omissis)? (omissis) Sì, ma oltre ad essere in buoni rapporti con la omissis , è in buoni rapporti [...] con una signora che ci ha un bar e un tabacchino il fratello... [...] (P.M.) Come si chiama questa signora? omissis ? L'assistente sociale? (omissis Sì, l'assistente sociale, bravissimo. È una bionda, una spavalda, presta soldi. (P.M.) Ma sui rapporti invece tra omissis) i è un'altra... omissis È il fratello che poi va sempre, quello piccolo. (P.M.) omissis Sì..".*[29]

---

28 ;

29 ; omissis pag. 22.



Emergono chiaramente i contatti del Sindaco e del fratello Pierluigi, imprenditore, con omissis detta omissis dei capo clan Mario TORNESE.

Vengono inoltre fatte affermazioni di rilievo sul conto anche dell'" omissis ", che si identifica in omissis responsabile dei omissis del Comune di Carmiano, e molto vicina al omissis omissis sia nella sua attività politico-amministrativa che nella sua veste di socio della BCC Terra d'Otranto, omissis inoltre, **dell'ingegnere omissis responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.**

Ai fini della presente indagine amministrativa assumono poi rilievo anche altre intercettazioni il cui contenuto è presente nell'informativa dei Carabinieri più volte citata.

Esse assumono significato laddove dimostrano contatti costanti del Sindaco con elementi del locale clan mafioso, evidenziando, in alcuni casi, la condivisione da parte dello stesso amministratore di modalità illecite anche nella gestione dei rapporti con collaboratori in seno all'Amministrazione Comunale.

Con riguardo al primo aspetto, risultano accertati contatti del sindaco MAZZOTTA con tale omissis ,[30] noto come **attuale Capo Zona del Clan Tornese in Carmiano**, con precedenti penali e di polizia per rapina, porto abusivo e detenzione armi, ricettazione, omicidio volontario tentato, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, associazione di tipo mafioso, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, falsi in genere, contravvenzioni al codice della strada, inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, misure di prevenzione su persone pericolose per la sicurezza pubblica inosservanza agli obblighi ed altro[31]; <u>allo stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in Porto Cesareo.</u>

Sotto il secondo profilo appare significativo il contenuto di una conversazione telefonica[32] tra i due fratelli omissis nella quale, quest'ultimo, dopo aver fatto cenno ad una chiamata ricevuta da dice:

---

[30] omissis ( ) omissis e residente a omissis in via omissis

[31] Nota omissis del omissis – all. n. 14 della Relazione della Commissione di Accesso.

[32] Progr.vo n.1695 del 29 marzo 2014 in Inform. omissis cit



deve morire [...] Non me ne fotte un cazzo a me tanto è gente che questa qua, è adesso che stiamo sopra e si sono girati contro, pensa poco poco se stavamo sotto che cosa facevano[...]questa è depurazione punto...". **Affermazioni condivise dal fratello** omissis **con un : "*Perfetto.*"**

Emerge in tale conversazione la strategia comune e condivisa dei due fratelli Mazzotta nella individuazione di chi è loro alleato e di chi deve essere epurato (cfr *depurazione* che potrebbe voler significare più propriamente **epurazione**) nella loro azione di scalata alla gestione della BCC Terra d'Otranto, ma non solo: **si evidenzia come, infatti, il** omissis **) preso di mira altro non sia che il** omissis omissis **del Comune di Carmiano.**

3.6 Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia omissis

Il clima di penetrante condizionamento mafioso nei confronti dell'Amministrazione di Carmiano è ancor più avvalorato dalle dichiarazioni rese il 19 ottobre 2018, in sede di interrogatorio effettuato in videoconferenza nel corso di processo penale afferente altri fatti di reato, dal **collaboratore di giustizia** omissis [33], noto e storico capo clan operante prevalentemente nel territorio di Casarano e città contermini.

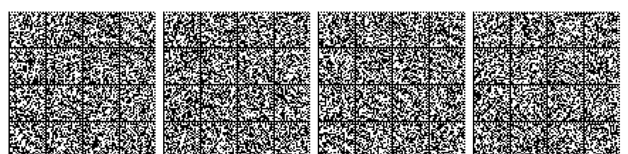
Questi ha dichiarato di aver conosciuto una volta, tra il 2012 ed il 2013, il omissis di Carmiano, durante un incontro dove il omissis parlò al omissis di un progetto relativo ad un centro commerciale nella zona di Collepasso che questi voleva realizzare "tramite i calabresi con dei francesi".

Il collaboratore al riguardo ha precisato: "*...l'azienda, questo centro commerciale era francese e quindi mi serviva, stavo indagando affinché potessi, sia per finanziamenti che per spinte forti pure sulla Regione e .... questo* omissis *era uno che [...] aveva queste opportunità...*"

Con riguardo all'accordo illecito, ha aggiunto: "*...che poi a noi ci dovevano rimanere alla fine sui tre quattro milioni da dividere tra me i calabresi e qualcosa poi gliel'avrei anche data a* omissis *[ndr. soggetto terzo che aveva*

---

[33] : omissis



accompagnato all'incontro con omissis il omissis al omissis no?!..."[34].

Inoltre, e questo rappresenta l'elemento più rilevante ai fini della presente relazione, alla domanda del pubblico ministero su cosa potesse volere in cambio il omissis e su quale potesse essere il suo interesse, il collaboratore ha risposto: "*I voti, in quel periodo era un periodo di voti [...] mi disse di aiutarlo nel caso per le campagne elettorali [...] che sarebbe venuto lui insieme ad altri...*"

Significativo, ed ancor più inquietante, è anche l'ossequio dimostrato in quella circostanza dal omissis nei confronti del noto *boss* salentino omissis "*...sono convinto che lui sapesse chi io fossi, dal fatto tra virgolette* ***della reverenza che aveva nei miei confronti lui, invece di io verso i suoi, in qualità che lui era un sindaco****, comunque una persona importante.* [...] ***mi ricordo mi regalò pure un paio di scarpe,*** omissis ***della Hogan...".***

In altre parole il omissis dell'Amministrazione locale alla cui delicata ed istituzionale funzione pubblica associa anche altri numerosi incarichi politici in enti privati, si reca da un noto capo della locale criminalità organizzata (le cui "gesta" hanno terrorizzato per tutti gli anni '90 l'intero Salento e parte del brindisino) con un atteggiamento a dir poco "deferente" portandogli finanche un "dono" per una sorta di *captatio benevolentiae* diretta ad agevolare un accordo affaristico e criminoso che avrebbe, tra l'altro, comportato anche un rilevante impatto sul territorio senza alcuna preventiva analisi della doverosa compatibilità con i vigenti strumenti urbanistici del Comune.

3.7 Rapporti di parentela e di affari emersi dall'indagine tra il omissis il Carmiano, omissis, ed esponenti di spicco della criminalità organizzata locale.

Dalle indagini giudiziarie e dagli atti investigativi sopra richiamati sono emersi profili di rilievo anche per quanto riguarda rapporti di parentela e frequentazioni tra il omissis di Carmiano ed esponenti di spicco della criminalità organizzata locale, i quali

[34] Trascrizione dell'interrogatorio di omissis del 19.10.2018, pag. 23- all. n. 14 della Relazione della Commissione di Accesso



devono essere presi in considerazione preliminarmente, in quanto consentono di avere una visione più consapevole delle diverse anomalie, irregolarità ed illiceità che sono emerse dalla consultazione documentale effettuata in sede di accesso ispettivo presso il Comune di Carmiano.

In tema di rapporti di parentela, anche stretti, del omissis omissis **con la famiglia mafiosa "TORNESE"** di Monteroni di Lecce, è emerso:

- in primo luogo, come già evidenziato, che lo stesso è **cugino di** omissis omissis, **detto** "omissis", già condannato per associazione finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti ed elemento di spicco del Clan "TORNESE";
- che **lo zio materno**, omissis **è coniugato con** omissis omissis **sorella dei capi clan TORNESE MARIO e ANGELO;**
- che la **cugina** omissis, figlia di omissis e omissis **è stata coniugata con il pregiudicato per associazione di tipo mafioso** omissis **detto** omissis **già appartenente al Clan TORNESE, poi divenuto collaboratore di giustizia.**

In tema di frequentazioni e contatti, anche abituali e di lunga data, si richiamano le dichiarazioni del collaboratore omissis [5], **il quale, nel corso di un interrogatorio** presso la Casa Circondariale di Taranto in data 11.4.2014, "*in alcuni passaggi di interesse, **ha fatto espresso riferimento alla contiguità fra il Clan "TORNESE"** di Monteroni di Lecce, in particolare nella persona della coindagata (p.p. 1986/14 RGNR Mod. 21)* omissis *detta* omissis *[...] moglie del capo clan Mario TORNESE e pienamente organica alla stessa consorteria mafiosa, e due dei* omissis*, **segnatamente:*** omissis *[...],* omissis *del Comune di Carmiano e di fatto vero "dominus" della BCC Terra d'Otranto;* omissis omissis *[...] imprenditore, interessato indirettamente al controllo della banca".* [37]

35

36 omissis

37 pag. 16.



Parimenti, dalla predetta informativa dei Carabinieri è emersa più volte la vicinanza tra OMISSIS e OMISSIS, imprenditore e suo "*factotum, in contatto con esponenti del Clan TORNESE*".[39]

Quest'ultimo è **genero di** OMISSIS, collocata "strumentalmente" tra i candidati della lista OMISSIS per il C.D.A. della BCC di Terra d'Otranto, la quale, seppur incensurata, è **cugina diretta di** OMISSIS, **pregiudicato per tentato omicidio** ed altro, ritenuto anch'egli **contiguo al Clan TORNESE**[42].

La fondata riconducibilità della OMISSIS al Clan TORNESE, e conseguentemente anche quella del genero OMISSIS è stata desunta dagli organi investigativi da una vicenda citata da OMISSIS, imprenditore agricolo di Carmiano, personaggio più volte citato dai OMISSIS nel corso delle conversazioni e degli SMS intercettati, il quale nel corso dell'escussione del 19 aprile 2014 in qualità di persona informata dei fatti, ha dichiarato: "*...Lei è la suocera di* OMISSIS *che è una **persona di fiducia del** OMISSIS, **con il quale si accompagna spesso.** E' voce comune che la famiglia di OMISSIS sia interessata al controllo della banca insieme ai OMISSIS. Si dice in giro che **gli** OMISSIS **siano in particolare interessati** al recupero, ovvero all'acquisizione, di un **capannone** di proprietà di tale* OMISSIS *suocero del fratello di* OMISSIS *interessato ad una procedura fallimentare curata dalla banca. **Il recupero di tale capannone gli occorre per avviare un'attività nel settore dei videogiochi insieme ad un certo*** OMISSIS ***di Monteroni** e ad una delle figlie di* OMISSIS ***un pregiudicato di Carmiano** attualmente in carcere.*"[43]

38

39

40

41 OMISSIS

42 ... pag. 15

43 ... pag. 15



- LA RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA COMMISSIONE D'INDAGINE – RISULTANZE

La Commissione d'accesso di nomina prefettizia ha proceduto a svolgere mirati accertamenti sull'attività amministrativa del Comune di Carmiano, avendo come punto di partenza le evidenze giudiziarie esistenti, al fine di verificare l'eventuale presenza di collegamenti tra l'Amministrazione comunale ed esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso operante su quel territorio, focalizzando l'attenzione, oltre che sull'intero andamento gestionale dell'Ente locale, anche su settori amministrativi potenzialmente permeabili ad interessi illeciti provenienti dall'esterno, il tutto tenendo sempre presente la cornice criminale e il contesto geo-sociale ove si colloca il Comune di Carmiano.

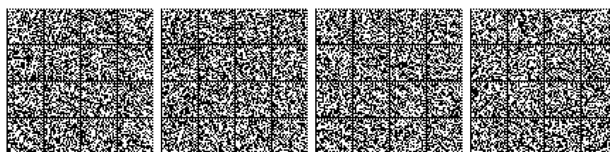
Dalle verifiche effettuate su alcuni singoli settori amministrativi, le cui risultanze sono di seguito descritte, sono emersi elementi di rilievo che, considerati in una visione d'insieme anche con le gravissime evidenze giudiziarie a carico del Sindaco di Carmiano, denotano la sussistenza di fenomeni di compromissione e/o interferenza con la criminalità organizzata locale all'interno dell'Amministrazione Comunale di Carmiano.

1) SETTORE IGIENE AMBIENTALE – RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Nel settore in esame la Commissione di accesso ha rilevato come il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, dopo un primo contratto annuale stipulato, a seguito di gara comunitaria, con la GIAL PLAST s.r.l., corrente a Taviano, sia stato affidato più volte, con ordinanze sindacali ripetutesi per circa cinque anni, dal 2012 al 2017, alla stessa GIAL PLAST s.r.l.

Gli accertamenti disposti dalla stessa Commissione hanno inoltre fatto emergere la presenza, tra i dipendenti della società affidataria del servizio di raccolta rsu in servizio a Carmiano, di tre soggetti pregiudicati e/o legati, anche da stretto vincolo di parentela, con esponenti di spicco della criminalità mafiosa locale.

Tali circostanze appaiono rilevanti, tenendo conto che nei confronti della stessa GIAL PLAST s.r.l., oggi sottoposta a controllo giudiziario ex art 34 bis del codice antimafia, sono stati riscontrati elementi sintomatici del pericolo di infiltrazione mafiosa



che hanno portato all'adozione da parte di questa Prefettura, in data 15.3.2019, di un provvedimento interdittivo antimafia[44], fondato su un complesso di indizi a carico della stessa società, tra i quali, proprio la presenza massiva di dipendenti controindicati, alcuni dei quali di notevole calibro criminale e comunque con ruoli di primo piano nell'ambito di locali cosche mafiose.

Il fatto che tale società, poi risultata controindicata, sia stata l'unica affidataria per cinque anni del servizio di raccolta rsu - in virtù di ordinanze adottate tra il 2012 ed il 2017 sempre dallo stesso omissis il quale, come innanzi detto, ricopre la carica dal lontano 2010 -, costituisce senza tema di smentita elemento sintomatico di potenziali rapporti tra l'Amministrazione Comunale e la consorteria criminale, la quale, di fatto, risulta aver condizionato le scelte imprenditoriali della stessa GIAL PLAST s.r.l.

2) LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Elementi concreti che attestano una gestione amministrativa non aderente al principio di legalità sono emersi anche in relazione alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Dagli accertamenti svolti in fase di accesso ispettivo, in particolare, è emerso che **n. 14 alloggi destinati all'edilizia residenziale pubblica sono occupati abusivamente.**

Invero, è stato verificato che nonostante il numero delle occupazioni abusive fosse elevato in rapporto al totale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti nel Comune, **l'Amministrazione comunale** ha avuto nel tempo **un comportamento inattivo, anche in contrasto con le recenti disposizioni normative in tema di sgomberi.**

Tale condotta amministrativa non ha consentito agli aventi diritto, presenti nella graduatoria formulata dalla competente Commissione provinciale, di ottenere l'alloggio spettante in virtù della situazione familiare

[44] Interdittiva antimafia all. n. 16 della Relazione della Commissione di Accesso



accertata, a tutto vantaggio di soggetti che illegittimamente si sono impossessati degli immobili che via via si sono resi disponibili.

La disfunzionalità ed inefficienza del servizio di cui trattasi dovuto dall'Ente Locale nei confronti di soggetti più svantaggiati della società civile, ragionevolmente determinata da clientelismi e diffusa illegalità, costituisce altro elemento di valutazione unitamente agli altri indici di cui si dirà nel prosieguo, potenzialmente rivelatori di un forte condizionamento dell'Amministrazione Comunale di Carmiano.

3) SETTORE TECNICO – APPALTI E AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Uno dei settori amministrativi che ha evidenziato **maggiori profili di anomalia** è senza dubbio quello degli appalti e affidamenti di lavori pubblici e forniture, laddove sono state riscontrate sia **irregolarità nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica** - segnatamente per quanto attiene le percentuali dei ribassi, risultate eccessivamente basse rispetto alla media nazionale, e la composizione delle commissioni di gara -, sia la **mancanza di alcuna attività di controllo nella fase di esecuzione** delle opere che ha disvelato la **presenza, anche ricorrente, tra le imprese aggiudicatarie, di società controindicate o perché colpite da interdittiva antimafia o perché per le stesse sono emersi, in fase di indagine amministrativa, elementi indiziari di collegamento con le consorterie malavitose locali.**

In particolare, la Commissione di accesso ha esaminato le seguenti procedure.

3.1. PARCO DELLA MUSICA DI MAGLIANO (2013)

La finalità comune degli appalti riguardanti il Parco della Musica di Magliano, frazione di Carmiano, tutti complementari tra loro, era la realizzazione di un centro polivalente sulla strada Carmiano – Magliano, con una *pista life* ed impianti sportivi al servizio della comunità.



A seguito di procedura negoziata, l'appalto dei lavori per la realizzazione della viabilità al parco di Magliano - per un importo di euro 87.697,42 - è stato affidato alla omissis con sede in omissis

<u>Tale affidamento non contemplava l'esistenza di subappalti per l'esecuzione delle opere previste, né effettivamente alcun subappalto si rileva dalla documentazione di cantiere. Purtuttavia, ciò che è risaltato all'attenzione della Commissione di accesso è proprio un subappalto di fatto posto in essere a favore di una ditta notoriamente controindicata</u>.

Ed invero, pur non sussistendo alcuna traccia di subappalti nella documentazione presente negli atti del Comune, la Commissione d'indagine ha acquisito notizia di un credito maturato dalla omissis ., con sede in omissis per il quale veniva emesso in data 20.07.2016 un decreto ingiuntivo per l'importo di 11.360,06 euro proprio nei confronti della ditta omissis

Per ottenere ulteriori chiarimenti sulla questione, è stato ascoltato il sig. omissis ..., socio ed amministratore della omissis , il quale, nell'audizione del 24 giugno 2019, ha attribuito al omissis omissis a paternità della decisione sulla variante del materiale da utilizzare per la realizzazione della *pista life* del Parco della Musica, rispetto al progetto originario nonché in ordine alla ditta che avrebbe realizzato l'intervento, segnatamente quella di omissis

Appare significativo in proposito il passaggio della audizione in cui il omissis precisa: *"avevo già avviato i lavori previsti, per il cui completamento pensavo di rivolgermi, come mia abitudine, alla ditta omissis quando il Sindaco mi suggerì di fare partecipare alla frazione di opera – (n.d.r. quindi si tratta di un vero e proprio subappalto) – sopradescritta la ditta omissis che venne probabilmente interpellata da qualcuno dell'Amministrazione Comunale, certamente non da me. Dopo qualche giorno, vidi sul cantiere omissis per le intese necessarie..."*. [45]

<u>In relazione all'appalto di cui trattasi è stato sentito dalla Commissione prefettizia anche l'Ingegnere omissis omissis, il quale, nell'audizione del 3 luglio 2019, ha confermato la circostanza del</u>

[45] Verbale audizione del 24.6.2019 all.n. 20 della Relazione della Commissione di Accesso



subappalto affidato, solo di fatto, alla omissis su decisione del omissis segnatamente la citata . omissis , il cui Amministratore Unico p.t. è lo stesso imprenditore omissis [46]

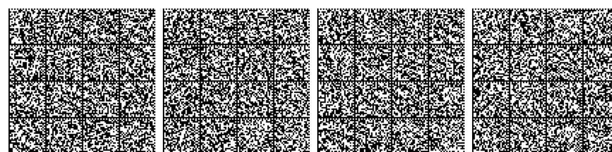
Al riguardo, si precisa che omissis), nato a omissis) è imputato (nel p.p. iscritto al R.G.N.R. n. 13228/2013 del Tribunale di Lecce) di frode nell'esecuzione di appalti pubblici nel Comune di Surbo, sciolto per mafia con D.P.R. dell'11 maggio 2018 ai sensi dell'art.143 del T.U.E.L., e di altre più gravi ipotesi di reato, quali l'estorsione e la minaccia di cui agli artt.629 e 612 comma 2° c.p., con l'aggravante di cui all'art.7 del D.L. n.152/1991, per essersi avvalso delle condizioni di cui all'art.416 bis c.p., anche in concorso con omissis omissis pluripregiudicato, noto esponente dell'associazione mafiosa denominata "Sacra Corona Unita", già sottoposto all'obbligo di soggiorno per mafia nel comune di residenza, con reati di criminalità organizzata di stampo mafioso, omicidio ed altro, germano del pluripregiudicato omissis

Si precisa altresì che la omissis . è destinataria di interdittiva antimafia prot.n. 107059 adottato da questa Prefettura il 7.11.2017 e che allo stesso omissis sono riconducibili altre aziende attinte da provvedimento interdittivo ed, in particolare, la omissis la omissis la omissis (destinatarie di distinti provvedimenti interdittivi tutti adottati da questa Prefettura in data 7.11.2017), la omissis oggi sottoposta a controllo giudiziario ex art. 34 bis del codice antimafia, e la omissis omissis (attinta da provvedimento interdittivo antimafia prot.n. 62556 del 13.6.2018).

Non v'è chi non veda il rilievo di quanto emerso in relazione a tale appalto, nell'esecuzione del quale il omissis palesemente abusando del suo ruolo istituzionale, interferisce nella procedura in questione, stabilendo la necessità di procedere ad un subappalto, di fatto non previsto dal bando di gara, e "*suggerendo*" la ditta cui affidare lo stesso segmento di lavori.

Ma ciò che desta ancor più sdegno è il fatto che la ditta "*suggerita*" per il subappalto risulta assolutamente controindicata, in quanto riconducibile ad un soggetto colluso con

[46] Verbale audizione del 3.7.2019 all.n. 21 della Relazione della Commissione di Accesso



la consorteria mafiosa locale, omissis , e risultata poi destinataria di interdittiva antimafia.

Ciò conferma quanto già emerso in fase di indagini giudiziarie, e cioè l'esistenza di rapporti di cointeressenza economica tra il omissis **Carmiano ed esponenti delle consorterie malavitose locali.**

*3.2. **CAMPO POLIVALENTE** COPERTO NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "**IO GIOCO LEGALE**" - PON FESR SICUREZZA PER LO SVILUPPO - OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 2.8. - LINEA INTERVENTO 2.8.*

L'appalto in questione (relativo al bando di gara del 28.3.2013), del **valore complessivo di € 379.918,13**, dei quali € 368.977,80 quale importo lavori a base d'asta, è stato assegnato dal **Comune di Carmiano** attraverso la scelta del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs n. 163/2006, la cui procedura, come è noto, attribuisce alla stazione appaltante discrezionalità di scelta in relazione alle «*caratteristiche dell'oggetto del contratto*», indicato nel bando di gara (cfr: art. 81, comma 2, d.lgs.n.163/2006).[47]

Al riguardo, giova rammentare che l'aggiudicazione dell'appalto tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa doveva essere effettuata applicando ***«criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento»*** e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza (Direttiva n.2004/18/CE).

I criteri di valutazione infatti rappresentano le componenti dell'offerta di cui la Stazione Appaltante tiene conto per la propria valutazione; essi sono variabili in relazione al tipo di appalto ed alla natura dell'intervento.

Orbene, con riguardo all'appalto in parola, si precisa in primo luogo che la Commissione di accesso, dall'analisi dei parametri per la valutazione del merito tecnico specificati nel disciplinare di gara, ha **riscontrato una certa genericità** degli stessi, privi di fattori indicativi precisi e tali da lasciare ampi margini di discrezionalità alla commissione di gara, **in evidente violazione dei** ***<< principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento»***.

[47] Cfr. omissis All. 19 della Relazione della Commissione di Accesso



La gara, alla quale hanno partecipato nove imprese, si è conclusa con l'aggiudicazione alla omissis, con sede legale in omissis e legale rappresentante fino al 20.2.2019 omissis [48], impresa la cui offerta tecnica è stata valutata con quasi il massimo dei punti (73/100) e giudicata: "*Qualitativamente ottima; notevole lo studio del progetto in relazione anche al contesto esterno; più che soddisfacente la dotazione di attrezzature complementari pensate nello spirito dell'iniziativa; molto ben curato l'approfondimento del progetto.*"

La Commissione prefettizia in proposito ha constatato che proprio in ragione del notevole punteggio ottenuto in relazione all'offerta tecnica, la omissis si è aggiudicata la gara ottenendo un punteggio di punti 10 per l'offerta tempo e di 0,09 punti per l'OFFERTA ECONOMICA, con un ribasso di appena 0,10%; ciò, come cennato, in stridente contrasto con le medie nazionali per le procedure di affidamento di lavori aggiudicate con criterio analogo che variano dal 16,08%, nel 2012, al 13,99%, nel 2015, e al 16,26%, nel 2016.

Si tratta di anomalie che hanno destato l'attenzione della Commissione di indagine la quale, a seguito di ulteriori accertamenti sulla società aggiudicataria, ha constatato la vicinanza di queste imprese a personaggi della criminalità locale.

E' stato accertato, infatti, che il legale rappresentante della società citata, omissis nel periodo cui si riferiscono i lavori (anno 2014-2015) ha avuto frequentazioni con appartenenti alla criminalità organizzata quali:

- omissis nato a omissis – riciclaggio e ricettazione;
- omissis nato a omissis - gioco d'azzardo, falsificazione, minaccia;
- omissis nato a omissis Associazione di tipo mafioso, luogotenente di omissis

[48] omissis



- omissis nato a omissis – ricettazione, furto;
- omissis nato a omissis - rapina a mano armata.

Parimenti, la richiamata Commissione prefettizia ha evidenziato che anche nella fase successiva alla gara, segnatamente **durante l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto**, si siano profilate **condotte antigiuridiche**, essendo emersa una chiara **discrasia tra le opere realizzate e quelle previste** nella relazione tecnica presentata dalla omissis in fase di gara.

Infatti, dalla lettura della relazione tecnica si rileva che *i parcheggi, la viabilità meccanizzata e quella pedonale, oltre che il percorso fitness-benessere dovevano essere realizzati in I.IDRO DRAIN (materiale cementizio dalle spiccate capacità drenanti autopulente e di scarsissima o nulla manutenzione).*

Tuttavia, dai rilievi fotografici effettuati dalla Guardia di Finanza[49] è emerso l'assenza di qualsivoglia tipo di intervento assimilabile alla "*green architecture*" e all'"*ingegneria naturalistica*", **come indicate nella relazione tecnica.** non rinvenendosi né la realizzazione di un'area a verde con viabilità sostenibile, né percorsi per il fitness ed il benessere attrezzati.

Dagli stessi rilievi inoltre emerge come il materiale utilizzato per la realizzazione del parcheggio e del percorso fitness intorno ai campi da tennis sembrerebbe essere **comune calcestruzzo** e **non** il materiale cementizio dalle spiccate capacità drenanti autopulente e di scarsissima o nulla manutenzione *I.IDRO DRAIN*, indicato sempre nella citata relazione tecnica.

Ebbene, nonostante tali evidenze, l'Ing. omissis (RUP) e l'Ing. omissis (Collaudatore), in data 18.12.2015, hanno attestato nel certificato di collaudo che qualità, provenienza e tipo di materiali impiegati corrispondevano ai requisiti posti a base dei calcoli.

Appare evidente l'assenza di qualsivoglia attività di monitoraggio nel corso dell'esecuzione dei lavori da parte del Comune il quale, per converso, nella persona del RUP e del Collaudatore, ha attestato una conformità a quanto previsto in progetto di fatto dimostratasi insussistente.

[49] Cfr. omissis . All. 19 della Relazione della Commissione di Accesso



3.3. REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIVALENTE PER I GIOVANI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "OLTRE IL GIARDINO" - PON FESR SICUREZZA PER LO SVILUPPO - OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 2.8. - LINEA INTERVENTO 2.8 A).

Anche in questo caso il bando di gara[50] è stato impostato con la scelta del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa,** secondo una griglia di valutazione piuttosto generica, ed anche in questo caso la gara viene aggiudicata alla omissis omissis che, come già constatato nella gara sopra descritta, ottiene un punteggio molto alto per l'offerta tecnica (71,33/100) e un giudizio estremamente positivo, elementi molto rilevanti, come è noto, ai fini dell'aggiudicazione, conseguita peraltro con l'offerta di un ribasso nuovamente "*irrisorio*" di appena il 2,40%.

Anche in questa ipotesi, la Commissione ha poi potuto accertare **evidenti differenze tra quanto previsto nel progetto tecnico** presentato dalla omissis omissis con particolare riferimento agli *spostamenti dei servizi igienici e ridistribuzione di alcune sale all'interno del Centro, nonché nuova realizzazione di spogliatoi, wc e deposito nelle vicinanze della cavea, rispetto a* quanto di fatto poi realizzato[51].

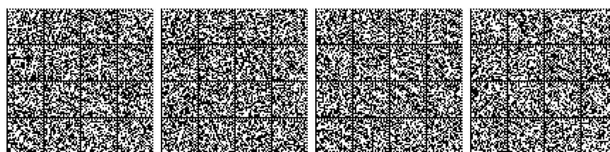
3.4. INTERVENTO URGENTE SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRE PRESSO SCUOLA MEDIA ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2 DI CARMIANO - ATTI DI GARA ANNO 2015

Anche con riguardo alla procedura in questione, la Commissione di accesso ha verificato alcune irregolarità, caratterizzata da un'eccessiva ingerenza del RUP che, pur in presenza di un sollecito formale inoltrato dai Direttori dei Lavori all'impresa aggiudicataria, ancora una volta la omissis ---, ordina, *motu proprio,* l'esecuzione di ulteriori lavori rispetto a quelli originariamente previsti ed approvati nel progetto messo a gara, che consentiranno di fatto sia di far recuperare all'aggiudicataria parte delle somme già oggetto di ribasso d'asta, sia di prolungare i tempi di ultimazione dei lavori.

---

[50] (omissis ... lella Relazione della Commissione di Accesso

[51] (omissis ...) della Relazione della Commissione di Accesso.



Nello specifico, si tratta di un **intervento complessivo di € 192.690,00,** di cui € 144.714,13 per lavori ed € 47.975,87 quali somme a disposizione dell'amministrazione, la cui procedura di gara è quella **negoziata di cottimo fiduciario col criterio del massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base d'asta pari ad euro 144.714,13.**

Tra le sei ditte intervenute alla procedura, la omissis si aggiudica la gara **col criterio del massimo ribasso del 3,77%,** al netto del quale l'importo sarebbe di **euro 139.376,52** sull'importo dei lavori posto a base d'asta, quindi con un **risparmio** per il Comune di Carmiano di **circa 5.300,00 euro.**

In data 9.5.2016 i Direttori dei Lavori Ing. omissis ed Arch. omissis **ordinano** all'impresa omissis di provvedere al più presto all'ultimazione dei lavori e comunque non oltre il 15.5.2016.

Successivamente, come si rileva dalla lettura dell'ordine di servizio n. 2 del 16.5.2016, precisamente in data 13.5.2016, **il RUP Ing.** omissis, **comunica agli** omissis **e Arch.** omissis di **ordinare all'impresa** omissis ulteriori lavori, non previsti in progetto, da eseguire sulla struttura scolastica consistenti in: **ripristino strutturale delle pensiline di ingresso, pitturazione esterna e ripristino strutturale della parte retrostante l'edificio, ripristino strutturale architrave finestra prospiciente il cortile.**

I suddetti professionisti, quindi, ordinano alla omissis di provvedere all'esecuzione di detti lavori **quantificati in € 3.500,00**, entro e non oltre il 30 maggio 2016.

E' evidente sia che tali ulteriori lavori permettano di *"ricompensare"* gran parte del ribasso di € 5.300,00 **offerto** in fase di gara per l'aggiudicazione della stessa **da parte della** omissis**, nonché di allungare i tempi per l'ultimazione dei lavori, sia l'atteggiamento compiacente e benevolo adottato dal RUP del Comune di Carmiano nei confronti della ditta** aggiudicataria, **sulla quale, giova ribadire, sono state constatate ingerenze da parte di personaggi della malavita locale.**



3.5. CAMPO SPORTIVO DI CARMIANO

Anche l'appalto per i lavori del campo sportivo di Carmiano è stato aggiudicato alla consueta : omissis , secondo una procedura che ancora una volta ha rivelato profili di opacità ed in relazione alla quale assumono, inoltre, pesante rilievo le dichiarazioni fatte dall'ing. Fella nell'audizione del 3.7.2019, laddove lo stesso dichiara: ***"la ditta di omissis solitamente fa riferimento per le forniture di calcestruzzo alla omissis . Presumo che abbia fatto altrettanto anche nell'ambito di tale appalto."*** [52]

Anche per tale opera è stata accertata la frammentazione degli appalti, che a loro volta si articolano in una sommatoria di prestazioni talvolta affidate a più ditte, con la supervisione dei R.U.P. e dei Direttori dei Lavori e con pagamenti che vengono attribuiti alla ditta capofila.

*3.6. APPALTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA **SCUOLA PRIMARIA POLO 1 "PIETRO ARCHIMEDE LECCISO"** - PON FESR 2007/2013 .*

La procedura di gara di tale appalto, il cui quadro economico dei lavori è pari ad € 850.000,00, presenta gli elementi più significativi di una chiara *mala gestio*, dettata da malcelate connivenze dell'Amministrazione Comunale con imprese *"vicine"* agli ambienti mafiosi.

In proposito, giova precisare che il omissis del Comune di Carmiano nonché RUP - Ing. omissis - in data 22 gennaio 2015 indiceva la procedura ad evidenza pubblica, stabilendo il termine per la presentazione delle offerte (fissato per le **ore 12:00 del 23.2.2015**) ed i criteri di aggiudicazione e segnatamente il massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza, con previsione, qualora il numero delle offerte ammesse fosse stato uguale o superiore a 10, del c.d. *"taglio delle ali"* ed esclusione delle offerte di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia e, in caso di offerte uguali, del sorteggio.

[52] Cfr. omissis , pagg. 12-14-15- allegato 14 della relazione della Commissione di Accesso



In primo luogo, è stato accertato che la ditta che in seguito si è rivelata aggiudicataria, ovvero la omissis della quale si dirà in seguito, ha formulato la propria offerta alle ore 11.45 del 23.2.2015, ossia quindici minuti prima del termine di presentazione.

Dal verbale di gara n. 3 del 27.1.2016 sono risultate ammesse al seguito della procedura, n. 94 imprese.

Quindi la Commissione - dopo aver proceduto al cosiddetto *"taglio delle ali"* ed avendo individuato la soglia di anomalia pari al 30,82% -, ha stabilito che le imprese classificate a pari merito erano tre, tra cui la " omissis ii omissis -

Sempre dalla lettura del predetto verbale è stato rilevato che il rappresentante legale della omissis - i - durante la seduta si allontanava pochi minuti dall'aula ed al rientro sosteneva di avere diritto ad effettuare un'offerta migliorativa seduta stante.

Quindi la Commissione di gara, ritenendo vi fossero fondati presupposti per approfondire la materia ed in considerazione della tarda ora, aggiornava la seduta alle ore 12:00 del giorno successivo, 28.1.2016, disponendo l'immediata comunicazione della convocazione alle imprese *ex aequo* per via telematica, con tale con cui comunicava altresì di non voler avvalersi della facoltà di procedere direttamente al sorteggio in coda ad una seduta pubblica, bensì di aggiornarsi per tale incombente alle 12:00 del 28.1.2016 presso i locali dell'Ufficio del Tecnico Comunale.

In tale data, alla presenza di omissis (della omissis - .) e di altro soggetto delegato per la rappresentanza dell'altra società in gara (omissis omissis - ..), il Presidente della Commissione ha dichiarato di dover concedere (quasi come fosse obbligato non si sa da quale norma) alla sola omissis , la possibilità di produrre un'ulteriore miglioria oltre al ribasso già offerto, in ragione del fatto che essa sola aveva presenziato sino al termine delle operazioni il giorno prima.

Diritto del quale il sig. omissis ... si avvale presentando una miglioria dello 0,3% come da nota allegata al verbale di gara n. 3.



La offerta migliorativa dalla omissis, quindi, ha fatto sì che la stessa si aggiudicasse la gara di appalto con un **ribasso complessivo offerto pari al 30,38%** (30,08 ribasso gara + 0,3 miglioria).

In proposito, la Commissione ha giustamente rimarcato la circostanza, degna di nota in quanto evidentemente poco giustificabile e illogica - per cui la Commissione di gara ha escluso, **considerandole ANOMALE**, le imprese che hanno offerto un ribasso superiore al 30,08%, salvo poi aggiudicare la stessa gara ad un'impresa che complessivamente ha offerto un ribasso del 30,38%.

In pratica, sono state considerate ANOMALE le offerte dal 30,09% al 34,56%, ma non quella con cui poi di fatto è stata assegnata la gara, pari al 30,38%.

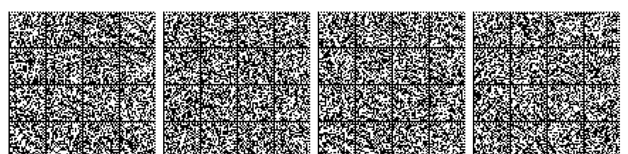
Vi è da dire che evidenti anomalie sono state riscontrate poi anche successivamente all'aggiudicazione, già nella fase immediatamente successiva alla gara con riguardo alla voce "IMPREVISTI" presente nel quadro economico, che passa da una somma irrisoria pari ad € 178,32 alla somma di € 46.568,90 nel quadro economico post gara.

Proprio sulla scorta di tale modifica, il RUP, in data 10.6.2017, ha autorizzato una perizia suppletiva con copertura finanziaria scaturente proprio dalla voce "IMPREVISTI", così rideterminata.

Di fatto, le nuove lavorazioni hanno fatto aumentare i costi per un importo lordo di € 47.500,00 (pari a € 37.976,25 netti), con aggravio di spese per la stessa Amministrazione Comunale.

Orbene, anche in questa procedura ad evidenza pubblica le irregolarità ed anomalie innanzi enunciate hanno di fatto portato all'aggiudicazione dei lavori ad una società, la omissis con sede in omissis appunto, per la quale sono stati riscontrati elementi sintomatici di un pericolo di infiltrazione mafiosa.

Ed invero, dagli accertamenti svolti sulla compagine societaria della predetta impresa è emerso che la omissis (p.iva omissis con sede in omissis, alla via omissis e con legale rappresentante p.t.



omissis [53], ha un capitale sociale di proprietà per il 60% del predetto omissis e per il 40% della moglie omissis [54]

Ciò che è apparso di interesse alla Commissione di accesso è il vincolo di stretta parentela che lega omissis (proprietaria insieme al marito, come detto, dell'impresa) al fratello omissis [55], a favore del quale sono risultate anche contribuzioni per attività svolta presso la omissis nell'anno 2006.

Lo stesso omissis è soggetto controindicato, in quanto ritenuto vicino agli ambienti della criminalità organizzata locale.

Ed invero, il medesimo, già nel 2011, veniva tratto in arresto dalla Squadra Mobile di Lecce nell'ambito dell'operazione *"Peter Pan"*, in quanto ritenuto **affiliato al clan TORNESE per avere, in concorso, fatto parte di un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ipotesi di reato per la quale lo stesso successivamente è stato assolto.**

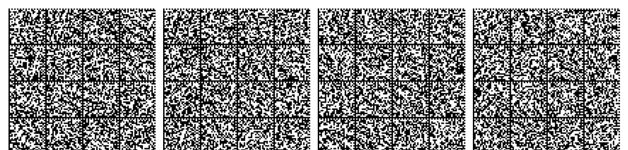
Tuttavia, a suo carico risultano altresì numerose segnalazioni, da cui risulta che lo stesso omissis **risulta spesso accompagnarsi con soggetti appartenenti o vicini al clan malavitoso locale, quali:** omissis omissis

In particolare il omissis è stato controllato:

- il 28.04.2016 dai Carabinieri della Stazione di Monteroni mentre era a bordo dell'autovettura in uso e condotta da omissis noto elemento di spicco dell'associazione mafiosa Sacra Corona Unita, fratello di omissis sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale antimafia con obbligo di soggiorno e moglie di TORNESE Mario, capo dell'omonimo clan, tuttora detenuto e sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41 bis C.P.;
- il 10.03.2014 dai Carabinieri di Monteroni in compagnia di omissis, noto boss dell'associazione mafiosa Sacra Corona Unita, già condannato con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. irrevocabile l'11.12.1999, estremamente pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica, ritenuto uno dei luogotenenti dei fratelli

---

53
54 omissis
55



TORNESE, capi dell'associazione mafiosa, e, per ultimo, in data 03.07.2019 è stato condannato dal GIP del Tribunale di Lecce alla pena di anni 20 di reclusione per i reati di cui agli articoli 416 bis C.P. e 74 D.P.R. 309/90.

Come si evince agevolmente, trattasi di frequentazioni ripetute nel tempo e segnatamente negli anni 2014-2016, durante i quali l'impresa di famiglia della sorella omissis ha conseguito l'aggiudicazione di alcuni appalti di lavori pubblici presso il Comune di Carmiano all'esito di procedure di gara non sempre condotte, per come si è innanzi visto, in modo trasparente e pienamente ossequioso della normativa vigente.

3.7. COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DELL'EX CINEMA EMPIRE DI CARMIANO.

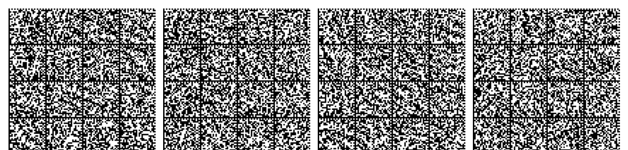
Complessivamente sulla struttura denominata "Ex Cinema Empire" risulterebbero effettuati diversi interventi, il primo dei quali risale al 2004 quando venne approvato il progetto esecutivo degli interventi di ristrutturazione ed adeguamento alle norme igienico-sanitarie di sicurezza e all'eliminazione delle barriere architettoniche dell'ex Cinema "Empire".

L'attenzione della Commissione di Accesso si è focalizzata sull'**appalto relativo ai lavori stabiliti dalla determinazione del Responsabile del V Settore del 23.1.2013**[56], consistenti in smontaggio e rimozione copertura esistente ed adeguamento strutturale delle murature esistenti di appoggio della nuova copertura in legno lamellare, **per un importo pari ad euro 74.460,36.**

Appalto affidato tramite procedura del cottimo fiduciario anche questa volta all'impresa omissis

Successivamente, è stato accertato che **il Comune di Carmiano ha proceduto a due ulteriori affidamenti**, relativi sempre alla stessa struttura dell'ex cinema, alla omissis attraverso la procedura del cottimo fiduciario con il criterio del massimo ribasso, il primo per un importo di € 136.000,00 ed il secondo di € 127.956,19,

[56] (omissis All. 19 della Relazione della Commissione di Accesso



somme che complessivamente superano di gran lunga la soglia di € 200.000 prevista dall'art. 125 del D.Lgs 163/2006 allora vigente.

Gli affidamenti in questione, dall'oggetto, sembrerebbero essere relativi a **lavori praticamente UGUALI a quelli precedenti** (*Adeguamento Ex Cinema Empire*), con l'unica differenza che i primi, relativi all'anno 2013, affidati tramite cottimo fiduciario, come detto, alla omissis risultano finanziati con fondi del Comune di Carmiano, mentre i secondi, affidati nel 2014 tramite cottimo fiduciario all'impresa omissis sono finanziati dalla Regione Puglia nell'ambito del PSR 2007-2013.

In relazione alla vicenda, la **Commissione**, oltre a rilevare **delle irregolarità nelle procedure**, consistite esemplificativamente in **violazioni del generale divieto di divulgazione dei dati identificativi delle imprese** interessate ad una selezione pubblica, posto a tutela della trasparenza e correttezza delle stesse procedure, **ha riscontrato ancora una volta condotte antigiuridiche di *mala gestio*** dell'Amministrazione Comunale, che in spregio ai principi generali di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, sembra aver **affidato lavori relativi all'EX CINEMA EMPIRE di Carmiano, sempre concernenti l'Adeguamento normativo dello stesso, per tre anni consecutivi, 2012, 2013 e 2014, alla** omissis omissis, il tutto per complessivi **€ 338.416,55.**

Tutto quanto considerato in merito alle procedure ad evidenza pubblica innanzi esaminate ed oggetto di attento esame ispettivo da parte della Commissione di accesso, giova, in conclusione, evidenziare alcuni aspetti di rilievo ai fini della presente proposta di scioglimento del consiglio Comunale di Carmiano, i quali sono emersi da una visione complessiva delle gare di appalto di cui sopra, quali:

- la presenza ricorrente, tra i soggetti affidatari di lavori pubblici, anche di ingente importo, di alcune imprese controindicate – omissis e omissis.
- l'ingerenza autoritaria del sindaco nello svolgimento delle stesse, fino a stabilire la necessità per le imprese affidatarie di lavori di doversi servire di subappalti da affidare a società colluse con gli ambienti mafiosi ed attinte da interdittiva antimafia – omissis ;



- le frequenti irregolarità procedurali spesso poste in essere al solo malcelato fine di pilotare alcune aggiudicazioni;
- la mancanza di alcuna preventiva forma di programmazione né di alcuna attività di controllo nella fase di esecuzione delle opere.

Con riguardo alle irregolarità procedurali riscontrate in molte gare di appalto queste possono sintetizzarsi nelle percentuali di ribasso riscontrate quasi sempre anormalmente poiché molto inferiori alla media nazionale, nella mancanza di criteri di valutazione ai fini dell'aggiudicazione sufficientemente precisi e dettagliati, nonché all'accertata presenza pressocché costante nelle Commissioni di gara, come commissario o come presidente, del RUP e Responsabile omissis ing. omissis, come detto soggetto molto vicino al omissis

In relazione all'ultimo profilo richiamato, si precisa che l'**art. 84, comma 4 del d.lgs. 163/06** – vigente all'epoca dei fatti - disponeva che **i Commissari** diversi dal Presidente **non** devono aver svolto né **possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta**.

La *ratio* del disposto normativo citato risiede nell'esigenza di evitare che soggetti che hanno già compiuto scelte discrezionali (nella redazione del bando, del progetto etc.) estranei rispetto a quelle che dovrà compiere la commissione di gara si trovino a essere condizionati ed a condizionare le decisioni della commissione stessa. L'art. 84 del D.Lgs. 163/2006 è infatti volto a prevenire il pericolo concreto di possibili effetti distorsivi e favoritismi prodotti dalla partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti, quali progettisti, dirigenti che abbiano emanato atti del procedimento di gara e così via, che siano intervenuti a diverso titolo nella procedura concorsuale definendo i contenuti e le regole di procedura (Cfr. TAR Lecce sez. II n. 93 del 23.1.2017; TAR Catanzaro, Sez. II n. 1630/2014, TAR Sardegna, Sez. I, 5 giugno 2013, n. 459).

Tornando al caso di specie, la norma citata non osta a che il presidente della commissione coincida con il RUP (ipotesi, nella pratica, piuttosto frequente) o con il progettista, atteso che la stessa delinea incompatibilità unicamente con riferimento ai membri della commissione diversi dal presidente. **In ogni caso il commissario non presidente non può ricoprire il ruolo né di RUP, né di progettista.**

Per converso, come più volte rassegnato in occasione della precedente disamina di alcuni rilevanti appalti espletati dal Comune, il responsabile dell'ufficio tecnico, ing. omissis, come cennato, uomo di assoluta fiducia del omissis poiché in grado di realizzare e tradurre in atti amministrativi le distorte e fuorvianti (dal fine pubblico) decisioni dello stesso capo della Amministrazione locale, non aveva remore di alcun tipo nel procedere alla sostituzione o integrazione dei componenti le commissioni di aggiudicazione degli appalti comunali, nominando se stesso, in palese violazione delle richiamate e rigide normative di settore, al fine di raggiungere l'obiettivo preposto e segnatamente assecondare i *desiderata* del citato omissis e degli appartenenti al *clan* egemone in quel territorio.

4) BENI CONFISCATI ALLA MAFIA

Il disordine e la opacità amministrativa rammentata, sono stati rilevati dalla Commissione di accesso prefettizia anche esaminando la situazione relativa ai beni immobili confiscati alla mafia.

Il Comune di Carmiano ha avuto l'assegnazione dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata **di un immobile sito a Carmiano alla via Lecce, confiscato nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 32/12 SS al pluripregiudicato** omissis omissis.[57]

L'Ente locale, con nota del 7.3.2016, ha comunicato la manifestazione di interesse ad acquisire l'immobile, confermata con deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 13.4.2016, demandando al Consiglio comunale l'acquisizione formale dello stesso.

L'immobile, tuttavia, risulta ancora in uso al predetto omissis **ed infatti è ancora attiva in** omissis **l'utenza intestata al medesimo ed i relativi consumi fanno propendere per un utilizzo dell'immobile ad uso ufficio.**

---

[57] Cfr. omissis Allegato 14 della relazione della Commissione di Accesso



Al riguardo giova precisare che l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati con decreto del 3.11.2017 ha trasferito l'immobile in questione al patrimonio indisponibile del Comune di Carmiano per scopi sociali ed ha sollecitato, in data 20.12.2018, a norma dell'art. 48 Codice Antimafia, il omissis dell'Amministrazione locale a comunicare lo stato del procedimento di utilizzo, pena la prevista revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.

Ad oggi, tuttavia, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dall'assegnazione dell'immobile, non si ha notizia di alcuna iniziativa dell'Ente per l'uso dello stesso.

L'inerzia del Comune riguardo all'acquisizione, allo sgombero e all'utilizzo di tale immobile appartenuto ad un pluripregiudicato fa rilevare ancora una volta una condotta condizionata dell'Ente locale rispetto a soggetti malavitosi, se non addirittura di "rispetto" degli interessi e delle figure appartenenti ai *clan*, evidenziate agli occhi della comunità persino dal mantenimento del nome di omissis sul campanello presente alla porta di accesso all'immobile.

L'uso dell'immobile per finalità pubbliche e sociali avrebbe invece reso manifesta la volontà del Comune di far prevalere gli interessi della collettività su quelli malavitosi, con l'effetto di rinforzare il senso di fiducia verso le Istituzioni quale insormontabile baluardo a presidio della legalità e del rispetto.

****

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Come si è più volte cennato, le numerose e rilevanti risultanze derivanti dal lavoro svolto dalla Commissione d'accesso, le irregolarità e anomalie procedurali, la stretta parentela tra il sindaco e soggetti mafiosi, la cattiva amministrazione, l'opacità ed un generale disordine amministrativo, così come le gravi evidenze giudiziarie emerse nel corso dell'indagine "CERCHIO", cristallizzate nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Pubblica Accusa, hanno fatto emergere un diffuso quadro di illegalità in diversi settori del Comune di Carmiano, rivelatosi funzionale al mantenimento di assetti predeterminati con soggetti organici o contigui alle organizzazioni criminali egemoni sul



territorio ed al consequenziale sviamento dell'attività di gestione dai principi di legalità e buon andamento.

E' stato disvelato un quadro di profonda compromissione e condizionamento dell'attività politico-amministrativa dell'Amministrazione Comunale di Carmiano rispetto alla presenza, egemone e pervasiva, del *clan* operante sul territorio, tale da palesare i presupposti normativi e giurisprudenziali che giustificano l'ipotesi dissolutoria della stessa Amministrazione comunale.

In tale contesto appare ancora più grave la posizione del Sindaco, non solo per le ragioni ampiamente rammentate in precedenza, ma anche in relazione al ruolo effettivamente svolto rispetto alla gestione dell'Ente locale. Invero, lo stesso amministratore, una sorta di "padre – padrone" - è presente in tutte le procedure di evidenza pubblica disimpegnate dagli uffici tecnici, dirige di fatto le medesime grazie alla fidata compiacenza soprattutto del responsabile del cennato servizio di tal che, come rassegnato, le ditte compiacenti e legate a settori rilevanti della criminalità organizzata locale risultano aggiudicatarie "a costo zero" degli appalti affidati.

Ciò premesso, giova rammentare che lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'art. 143 del TUEL, non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo, con la conseguenza che, per l'emanazione del relativo provvedimento di scioglimento, è sufficiente la presenza di elementi che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto tra l'organizzazione mafiosa e gli amministratori dell'ente considerato infiltrato (Cfr. Cons. St., Sez. III 3.11.2015, n. 5023; Cons. St., Sez.III, 10.12.2015, n.197; Tar Lazio, Sez. I, 24.2.2016, n. 3419/2016).

Le vicende che costituiscono il presupposto del provvedimento di scioglimento devono essere considerate nel loro insieme, e non atomisticamente, e risultare idonee a delineare con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento mafioso.

Assumono rilievo a tali fini anche situazioni non traducibili in episodici addebiti personali, ma tali da rendere, nel loro insieme, plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una



soggezione o di una pericolosa contiguità degli amministratori locali alla criminalità organizzata (vincoli di parentela, affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni), e ciò anche quando il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l'avvio dell'azione penale o per l'adozione di misure individuali di prevenzione (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 28 giugno 2017 n. 3170; si veda anche, *ex plurimis,* Consiglio di Stato, Sez. III, 2 ottobre 2017, n. 4578 e Cons. Stato, Sez. III, 28 settembre 2015, n. 4529).

Invero, l'analisi complessiva dei fatti innanzi descritti, con particolare riguardo alle connessioni ed alla contiguità tra amministratori, imprese e criminalità organizzata, porta ad una valutazione finale di forti condizionamenti dell'imparzialità degli organi elettivi e di compromissione del buon andamento dell'attività amministrativa, anche con un nesso di continuità rispetto a precedenti amministrazioni, atteso che molti degli amministratori, a partire dal sindaco, hanno fatto parte , a volte anche con medesimo incarico, della compagine eletta nel 2010 ed anche, in alcuni casi, delle precedenti.

Il penetrante condizionamento posto in essere dalla criminalità organizzata nei confronti dell'amministrazione emerge in modo evidente nel settore degli appalti, laddove è emersa l'esistenza di un "sistema" che, da un lato consente di aggiudicare gli appalti con una certa frequenza alle medesime ditte e, dall'altro, attraverso meccanismi procedurali poco trasparenti, consente sostanziali recuperi dei ribassi offerti in sede di gara. Il cennato condizionamento emerge anche dall'analisi dei procedimenti concernenti l'affidamento dei beni confiscati alla mafia o ancora in relazione alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ad altri settori dell'Amministrazione, ove in generale si è registrata spesso un'eccessiva ingerenza del sindaco con abuso del ruolo istituzionale dello stesso.

Invero, non sembrano esservi dubbi sulla ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 143 comma 1, del TUEL, secondo cui la situazione che induce ad uno scioglimento del consiglio comunale deve essere resa significativa da elementi "*concreti, univoci e rilevanti*" su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso, ovvero su forme di condizionamento dei Consigli tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi o da compromettere il buon andamento o l'imparzialità degli amministratori comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad



esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

Gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono infatti ancorarsi a fatti concreti, univoci e rilevanti; ossia fatti definiti tali per concretezza in quanto *"assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; per univocità, intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; per rilevanza, che si caratterizza per idoneità all'effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale"* (Cons. St. Sez. III 10.12.2015, n. 197/2016).

In tal senso, nella fattispecie in esame, il requisito normativo della **concretezza** degli elementi sussiste in quanto fondato sulla realtà storica, accertata in perfetta linea di continuità con il passato attraverso l'esame documentale, sulle evidenze probatorie acquisite nelle indagini, sulle intercettazioni, sui provvedimenti adottati dall'A.G. e dai riscontri effettuati dalla Commissione d'accesso nei vari settori considerati strategici per gli interessi del sodalizio criminale e degli esponenti politico – amministrativi ancora ordinariamente in carica.

L'**univocità** di detti elementi inoltre è chiara perché gli stessi appaiono spesso rivolti al beneficio, anche indiretto, di esponenti del clan o di soggetti contigui agli ambienti criminali.

La **rilevanza** del quadro delineato, come anche dei singoli elementi che lo compongono, è data dalla circostanza che l'azione dell'ente veniva e viene deviata dal perseguimento dei fini istituzionali con il risultato di realizzare gli interessi dei componenti il clan che agiscono in perfetta sinergia, in alcuni casi grazie ad un vero e proprio comparaggio, con gli amministratori locali ed alcuni imprenditori ad essi legati da vincoli di affari e di illecito profitto sul territorio.

L'attualità del condizionamento, infine, viene confermata, come analiticamente accertato, dalla reale esistenza degli interessi del sodalizio, con il vasto coinvolgimento del livello politico ed amministrativo descritto in precedenza, ma anche dalla necessità di impedire la partecipazione dei medesimi soggetti politici menzionati nella presente relazione, alla prossima competizione elettorale del 10 giugno per il rinnovo dell'Assise locale.



Si rende, pertanto, urgente e necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'Ente, mediante un provvedimento di scioglimento del consiglio comunale ex art. 143, commi I e IV del Testo unico degli enti locali.

IL PREFETTO
(Cucinotta)

19A08150

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2019.

Assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 208/2015, annualità 2019.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2019

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera *d)* del comma 2, dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera *e)* del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1, della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziaria dei conseguenti oneri;

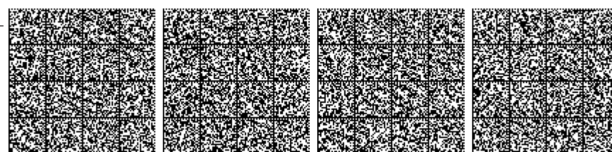
Considerato, in particolare, che, in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 della richiamata legge n. 208/2015, i contributi previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni» adottata in attuazione dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, con la quale sono state disciplinate le modalità ed i criteri per consentire ai soggetti danneggiati di accedere ai finanziamenti agevolati;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 372, n. 373, n. 374, n. 375, n. 376, n. 377, n. 378, n. 379, n. 380, n. 381, n. 382, n. 383, n. 384, n. 385 e n. 386 del 16 agosto 2016 e n. 387 del 23 agosto 2016 (Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria. Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, Puglia e Basilicata) con cui sono stati definiti i criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili, nonché alle attività economiche e produttive, per gli eventi calamitosi verificatisi nei territori regionali nel periodo da marzo 2013 a ottobre 2015;

Viste le note circolari del Dipartimento della protezione civile prot. n. 65581 del 28 novembre 2016 e prot. n. 22279 del 27 marzo 2017 recanti la modulistica operativa per la gestione del finanziamento agevolato in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili;

Vista la nota circolare del Dipartimento della protezione civile prot. n. 71086 del 15 novembre 2017 recante la modulistica operativa per la gestione del finanziamento agevolato in favore dei soggetti privati per i danni occorsi alle attività economiche e produttive;



Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 recante: «Attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, commi 422 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 nonché la delibera del 21 novembre 2019 con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato per ulteriori dodici mesi;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 568 del 16 gennaio 2019, n. 575 dell'8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 606 del 18 settembre 2019 e n. 613 del 5 novembre 2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2019 con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale, tra l'altro prevede che, relativamente alle misure emergenziali di cui all'Azione 2 (Piano emergenza dissesto), «il Sotto-Piano di azione di contrasto al rischio idrogeologico determinato da calamità naturali è prontamente adottato sulla base della ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, già posta in essere con le procedure definite con le ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1028, della citata legge n. 145 del 2018, con cui è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 «al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019 - 2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 recante il riparto e l'assegnazione delle risorse finanziarie stanziate dal citato art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Considerato che l'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 prevede che ai fini del riconoscimento dei contributi in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed alle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi ricompresi nell'allegato A al medesimo decreto, si provvede sulla base di apposita perizia asseverata, da redigersi a cura di un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio, a valere sulle risorse finanziarie di cui al citato art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 5, comma 4, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, la richiamata perizia asseverata deve contenere, in una separata sezione, evidenza e quantificazione dei danni diversi da quelli contenuti nell'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, subiti dalle strutture, opere e impianti al fine di consentirne, con separata disposizione, l'eventuale finanziamento;

Considerato che la tipologia di danni di cui alla predetta sezione separata della perizia asseverata è la medesima già prevista dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 adottata in attuazione dell'art. 1, commi da 422 a 428, della legge n. 208/2015;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 agosto 2019, prot. n. 203218, con la quale è stato comunicato l'importo complessivo concedibile per l'anno 2019, pari ad euro 100.000.000,00, per i finanziamenti di cui all'art. 1, commi 422 e seguenti, della citata legge n. 208/2015;

Considerato che, nell'ambito dell'importo massimo concedibile per l'anno 2019, con delibere del Consiglio dei ministri del 21 ottobre e 21 novembre 2019 sono stati concessi contributi con le finalità del finanziamento agevolato per euro 6.885.410,82, al fine soddisfare le maggiori esigenze dei soggetti privati e dei titolari di attività economiche e produttive danneggiati dagli eventi calamitosi occorsi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Liguria e Puglia;

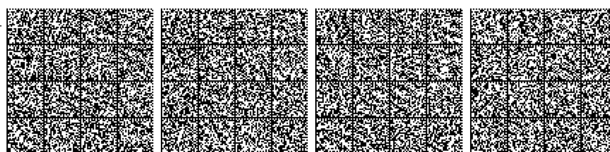
Considerato, pertanto, che risultano concedibili, per l'anno 2019, contributi con le modalità del finanziamento agevolato per euro 93.114.589.18, per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili, nonché alle attività economiche e produttive contenuti nella sezione separata della perizia asseverata di cui al citato art. 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera *g)* e 50;

Visti, in particolare, gli articoli 9 e 11 del citato regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che prevedono gli obblighi di pubblicazione e informazione e di presentazione alla Commissione UE relazioni annuali sulle spese relative agli aiuti di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visti, in particolare, gli articoli dal 44 al 52 che prevedono gli adempimenti a livello nazionale per assicurare il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;



Viste le comunicazioni pervenute da parte delle regioni interessate in ordine ai fabbisogni necessari per ristorare i danni contenuti nella sezione separata della perizia asseverata di cui al citato art. 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019;

Ritenuto pertanto necessario soddisfare le esigenze rappresentate dalle regioni interessate;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. Sulla base di quanto esposto in premessa, con riferimento agli eventi calamitosi ricompresi nella tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, i contributi per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili, nonché alle attività economiche e produttive contenuti nella sezione separata della perizia asseverata di cui all'art. 5, comma 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono concessi, con le modalità del finanziamento agevolato, nel limite complessivo di euro 29.919.151,01, con riferimento ai soggetti individuati nelle comunicazioni delle regioni richiamate in premessa e secondo i limiti individuali ivi previsti, suddivisi come segue:

a) Regione Calabria euro 1.439.886,96 in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 2 al 6 ottobre 2018, dal 15 al 30 ottobre 2018 e dal 3 al 5 novembre 2018;

b) Regione Emilia-Romagna euro 49.256,00 in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 2 febbraio al 19 marzo 2018;

c) Regione Friuli-Venezia Giulia euro 466.835,04 in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 28 ottobre al 5 novembre 2018,

d) Regione Lazio euro 1.361.383,30 in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni del 29 ottobre e del 30 ottobre 2018;

e) Regione Liguria euro 10.938.529,50 in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni del 29 ottobre e del 30 ottobre 2018;

f) Regione Lombardia euro 29.514,57 in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 27 al 30 ottobre 2018;

g) Regione Piemonte euro 5.700,00 in relazione agli eventi calamitosi verificatisi il 7 giugno 2018;

h) Regione Sardegna euro 2.816.035,89 in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni 10 e 11 ottobre 2018;

i) Regione Siciliana euro 3.722.397,53 in relazione agli eventi calamitosi verificatisi dal 12 al 15 ottobre 2018, dal 19 al 21 ottobre 2018, il 22 ottobre 2018 e dal 2 al 4 novembre 2018;

j) Regione Veneto euro 9.089.612,22 in relazione agli eventi calamitosi verificatisi dal 27 ottobre al 5 novembre 2018.

2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, provvedono al riconoscimento dei contributi spettanti, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base dei criteri e delle modalità attuative stabilite con le delibere del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018, con le conseguenti ordinanze di protezione civile e con le note circolari del Dipartimento della protezione civile richiamate in premessa.

3. I soggetti di cui al comma 2 provvedono, altresì, a pubblicare sui rispettivi siti web istituzionali gli elenchi riepilogativi dei contributi massimi concedibili, nel limite delle risorse di cui al comma 1, con riferimento alle perizie asseverate di cui al medesimo comma 1, sulla base delle percentuali effettivamente applicabili e nel rispetto dei limiti massimi percentuali dell'80% o del 50% stabiliti nella citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016.

Art. 2.

1. Gli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nonché quelli previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono effettuati dai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2019

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

19A08147

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2019.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vecchio, ricadenti nella Città metropolitana di Firenze.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2019

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)*, e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;



Considerato che il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vecchio, ricadenti nella città metropolitana di Firenze, è stato colpito il giorno 9 dicembre 2019, alle ore 4,37, da un evento sismico di magnitudo 4.5, che ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici, privati e di culto;

Considerato, altresì, che tale fenomeno sismico ha provocato l'evacuazione di diversi nuclei familiari dalle loro abitazioni, nonché danneggiamenti ad edifici pubblici, privati e di culto;

Viste le note del presidente della Regione Toscana del 12 e del 16 dicembre 2019;

Visto il decreto del presidente della giunta della Regione Toscana dell'11 dicembre 2019, n. 180 di dichiarazione dello stato di emergenza regionale;

Vista, la delibera di giunta regionale del 16 dicembre 2019, n. 1601 di individuazione dei comuni danneggiati ai fini dello stato di emergenza regionale;

Vista, altresì, la nota del 18 dicembre 2019 con la quale il presidente della giunta regionale della Toscana ha ridefinito l'ambito del territorio interessato dagli eventi simici in rassegna;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 17 e 18 dicembre 2019 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile insieme ai tecnici della Regione Toscana e degli enti locali maggiormente interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Toscana;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito dell'evento sismico in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrano, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)*, e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)*, e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vecchio, ricadenti nella città metropolitana di Firenze.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 4.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

19A08148

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2019.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2019

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018 e con la quale sono stati stanziati euro 10.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;



Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019 con cui il predetto stanziamento di cui alla sopra menzionata delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 è stato integrato di euro 37.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 dicembre 2018, n. 566 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018»;

Viste le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 7 gennaio 2019, n. 567, del 23 gennaio 2019, n. 570, del 23 maggio 2019, n. 594;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 566 del 2018 che nomina il dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario delegato per il superamento all'emergenza, il quale, ai sensi dell'art. 25, comma 7, del suddetto decreto legislativo, n. 1 del 2018, opera in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza;

Vista la nota del 6 novembre 2019 del suddetto Commissario delegato con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del presidente della Regione Siciliana del 19 dicembre 2019;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2019

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

19A08149

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 novembre 2019.

Cancellazione di varietà di mais iscritte al relativo registro nazionale, su richiesta del responsabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio del 2019, n. 25, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017;



Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto la direttiva direttoriale 1º marzo 2019, n. 12032, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio di questo Ministero, con la quale è stata data attuazione agli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR del 1º marzo 2019, n. 107, per l'attività amministrativa e per la gestione 2019;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel dispositivo dal registro nazionale;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Decreta:

Art. 1.

1. A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modificazioni ed integrazioni, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
14739	Mais	Bolide	Maisadour Semences	03/02/2014
15405	Mais	MAS 22K	Maisadour Semences	12/01/2015
15410	Mais	MAS 49G	Maisadour Semences	12/01/2015
16234	Mais	Fuzzy	Maisadour Semences	11/01/2016
8230	Mais	Varenne	Maisadour Semences	11/02/2014
9127	Mais	Alinea	Maisadour Semences	18/02/2016

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2019

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

19A08153



DECRETO 28 novembre 2019.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di cereali a paglia iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto la direttiva direttoriale 1º marzo 2019, n. 12032, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio di questo Ministero, con la quale è stata data attuazione agli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR del 1º marzo 2019, n. 107, per l'attività amministrativa e per la gestione 2019;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Visti i decreti con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo;

Attesa la necessità di modificare i relativi decreti d'iscrizione;



Decreta:

Art. 1.

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
16394	Frumento duro	Volare	CO.SE.ME. S.r.l.	Santacroce Giovanni S.p.A.
7244	Frumento duro	Giove	CO.SE.ME. S.r.l.	Santacroce Giovanni S.p.A.
2736	Frumento duro	Radioso	CO.SE.ME. S.r.l.	Santacroce Giovanni S.p.A.
5922	Frumento duro	Quadrato	CO.SE.ME. S.r.l.	Santacroce Giovanni S.p.A.
5923	Frumento duro	Pietrafitta	CO.SE.ME. S.r.l.	Santacroce Giovanni S.p.A.
16395	Frumento duro	Tocco	CO.SE.ME. S.r.l.	Santacroce Giovanni S.p.A.
13112	Orzo polistico	Martino	CO.SE.ME. S.r.l.	Santacroce Giovanni S.p.A.
13113	Orzo distico	Aquirone	CO.SE.ME. S.r.l.	Santacroce Giovanni S.p.A.
13179	Avena	Stella d'oro	CO.SE.ME. S.r.l.	Santacroce Giovanni S.p.A.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2019

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

19A08154

DECRETO 12 dicembre 2019.

Riconoscimento dell'associazione «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA», in Legnaro quale organizzazione interprofessionale che opera sul territorio nazionale per i prodotti «bovini vivi destinati alla macellazione e carne bovina fresca o refrigerata e congelata».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, ed in particolare gli articoli 157, 158, 164 e 165;

Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;



Visto il decreto- legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

Visto l'art. 3 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali»;

Vista la nota del 30 luglio 2019 acquisita al protocollo Mipaaft al n. 54800 del 30 luglio 2019, con la quale l'associazione «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA» ha inoltrato formale richiesta di riconoscimento come organizzazione interprofessionale che opera sul territorio nazionale per i prodotti «bovini vivi destinati alla macellazione e carne bovina fresca o refrigerata e congelata», rappresentati dai codici NC compresi nelle categorie merceologiche da 0 102 29 49 a 0 102 29 51 (bovini vivi destinati alla macellazione di età compresa da otto mesi a ventiquattro mesi corrispondenti alle categorie Z, A, E), 0201 (carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate corrispondenti alle categorie Z, A, E) e 0202 (carni di animali della specie bovina congelate corrispondenti alle categorie Z, A, E);

Visto il decreto dipartimentale 27 febbraio 2019, n. 600, con il quale è stata nominata la Commissione tecnica avente il compito di effettuare l'istruttoria delle richieste di riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali;

Visto il verbale del 1º agosto 2019, concernente le verifiche svolte dalla predetta Commissione tecnica;

Considerato che la richiedente associazione «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA» è in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 157 e 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato, in particolare, l'esistenza del requisito minimo del 40% di rappresentatività in termini economici a livello nazionale del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti ai sensi dell'art. 3, comma 7 del decreto-legge n. 51/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2015, riscontrata con fonti amministrative e statistiche ufficiali dei dati forniti dal richiedente, sia della base sociale rappresentante delle attività economiche connesse alla produzione sia della base sociale rappresentante delle attività economiche connesse alla trasformazione;

Considerato il parere favorevole rilasciato dalla succitata Commissione tecnica nel quale si attesta il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013, articoli 157 e 158, e dall'art. 3 del decreto-legge n. 51/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2015, in capo alla richiedente associazione «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA»;

Ritenuto necessario definire le modalità di controllo del rispetto delle condizioni e dei requisiti che disciplinano il riconoscimento dell'organismo interprofessionale;

Ritenuto necessario specificare le sanzioni applicabili in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni vigenti;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 24 ottobre 2019;

Decreta:

Art. 1.

Riconoscimento ed operatività

1. L'associazione «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA», con sede in Legnaro (PD), via 1º Maggio n. 7, codice fiscale n. 92286880288, è riconosciuta come organizzazione interprofessionale che opera sul territorio nazionale per i prodotti «bovini vivi destinati alla macellazione e carne bovina fresca o refrigerata e congelata», rappresentati dai codici NC compresi nelle categorie merceologiche da 0 102 29 49 a 0 102 29 51 (bovini vivi destinati alla macellazione di età compresa da otto mesi a ventiquattro mesi corrispondenti alle categorie Z, A, E), 0201 (carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate corrispondenti alle categorie Z, A, E) e 0202 (carni di animali della specie bovina congelate corrispondenti alle categorie Z, A, E), ai sensi degli articoli 157 e 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3, comma 1 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015.

2. L'operatività dell'organizzazione interprofessionale «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA» è relativa ai prodotti «bovini vivi destinati alla macellazione e carne bovina fresca o refrigerata e congelata», rappresentati dai codici NC compresi nelle categorie merceologiche da 0 102 29 49 a 0 102 29 51 (bovini vivi destinati alla macellazione di età compresa da otto mesi a ventiquattro mesi corrispondenti alle categorie Z, A, E), 0201 (carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate corrispondenti alle categorie Z, A, E) e 0202 (carni di animali della specie bovina congelate corrispondenti alle categorie Z, A, E).

3. L'ambito territoriale operativo della organizzazione interprofessionale «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA» è il territorio della Repubblica italiana.



Art. 2.

Controlli e revoca del riconoscimento

1. Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e, successivamente, con cadenza triennale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali procede alla verifica del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento come organizzazione interprofessionale.

2. La verifica sul mantenimento dei requisiti per il riconoscimento è affidata al Ministero che la effettua sia mediante l'acquisizione di documenti e dati inerenti l'attività dell'organizzazione interprofessionale, anche su base informatica.

3. L'organizzazione interprofessionale «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA», in caso di modifiche dello statuto, della struttura organizzativa e di variazioni della base sociale è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Ministero che verifica il mantenimento dei requisiti previsti.

4. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi:

a) perdita di uno o più requisiti previsti per il riconoscimento, anche in caso di riconoscimento di una organizzazione interprofessionale relativa al medesimo settore più rappresentativa, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 del decreto-legge n. 51/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2015;

b) mancata trasmissione della documentazione richiesta per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla Normativa europea;

c) adesione dell'organizzazione interprofessionale agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'art. 210, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) infrazioni gravi delle norme statutarie;

e) irregolarità gravi che impediscono il conseguimento delle attività istitutive;

f) non osservanza dell'obbligo di notifica al Ministero per il necessario inoltro alla Commissione europea degli accordi, decisioni e pratiche concordate con riferimento all'art. 210, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il provvedimento di revoca è comunicato alla Commissione UE e alle regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano, e pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

Estensione delle regole

1. L'organizzazione interprofessionale «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA» può richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, l'estensione di regole (accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione) a condizione che riguardino una delle finalità di cui al paragrafo 4 dell'art. 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni e che sussistano i requisiti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015.

2. La richiesta di estensione di regole, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione interprofessionale, deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

a) delibera del consiglio di amministrazione dell'organizzazione interprofessionale a supporto della richiesta di estensione di regole che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione. Nel caso l'accordo preveda una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, tale regola può essere adottata solamente con l'unanimità degli associati della organizzazione interprofessionale;

b) documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1;

c) dimostrazione dei requisiti di rappresentatività economica con riferimento alla struttura economica della filiera di riferimento e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicazione;

d) una relazione tecnica indicante la finalità tra quelle indicate dal paragrafo 4 dell'art. 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, dimostrando come le regole da adottare la rispettino indicando necessariamente:

1) la conformità ai regolamenti comunitari di settore, la compatibilità con il diritto dell'unione o la normativa nazionale in vigore;

2) che le regole adottate non danneggino altri operatori dello Stato membro interessato o dell'unione, creando distorsioni della concorrenza;

3) che le regole adottate non abbiano nessuno degli effetti elencati all'art. 210, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, verificata la regolarità della domanda, coerentemente con le modalità ed i termini temporali indicati all'art. 210, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblica sul proprio sito istituzionale la regola oggetto di richiesta di estensione per un periodo non inferiore a trenta giorni.

4. Ove tale regola non riscontri l'opposizione di organizzazioni che dimostrano di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui alla



lettera *c)* del comma 2, il Ministero, previo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, pubblica sul proprio sito istituzionale il provvedimento di estensione delle regole adottate dalla organizzazione interprofessionale «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA» rendendole obbligatorie anche nei confronti degli operatori del settore non aderenti all'organizzazione interprofessionale richiedente, riportando le specifiche integrali delle regole rese obbligatorie ed il periodo di validità delle stesse.

5. Il mancato rispetto delle regole per le quali è stata concessa l'estensione comporta l'irrogazione all'operatore economico delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 6 del citato art. 3 del decreto-legge n. 51/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2015.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a comunicare alla Commissione dell'Unione europea e alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ogni decisione adottata a norma del presente articolo.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2019

Il Ministro: BELLANOVA

19A08152

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2019.

Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Nocciola del Piemonte/Nocciola Piemonte» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la Indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte / Nocciola Piemonte»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica minore del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, la Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della I.G.P. «Nocciola del Piemonte / Nocciola Piemonte», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte / Nocciola Piemonte», nella stesura risultante a seguito dell'approvazione della domanda di modifica minore pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C 420 del 13 dicembre 2019.

I produttori che intendono porre in commercio la Indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte / Nocciola Piemonte», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 18 dicembre 2019

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «NOCCIOLA DEL PIEMONTE» O «NOCCIOLA PIEMONTE»

Art. 1.
Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» è riservata ai frutti in guscio, sgusciati e semilavorati (nocciola tostata, granella di nocciole, farina di nocciole, pasta di nocciole) che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

È altresì consentito l'utilizzo della Indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» nella designazione, presentazione e pubblicità dei preparati nei quali i prodotti di cui al comma 1 sono presenti in esclusiva, rispetto a prodotti dello stesso tipo, tra gli ingredienti caratterizzanti e tali da valorizzare la qualità.

Art. 2.
Cultivar

La denominazione «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» designa il frutto della varietà di nocciolo «Tonda Gentile Trilobata» coltivato nel territorio idoneo della Regione Piemonte, definito nel successivo art. 3.



Art. 3.
Area di produzione

La zona di produzione della «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» comprende il territorio della Regione Piemonte atto alla coltivazione del nocciolo ed è così determinato:

Provincia di Alessandria - intero territorio dei seguenti Comuni: Acqui Terme, Albera Ligure, Alessandria, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto di Borbera, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bosio, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Camagna, Camino, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casal Cermelli, Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Castelspina Cavatore, Cellamonte, Cereseto Monferrato, Cerreto Grue, Cerrina, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Felizzano, Fraconalto, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fresonara, Frugarolo, Fubine, Gabiano, Gamalero, Garbagna, Gavazzana, Gavi, Gremiasco, Grognardo, Grondona, Lerma, Lu, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molare, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio, Ovada, Oviglio, Ozzano Monferrato, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pontestura, Ponti, Ponzano Monferrato, Ponzone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccaforte Ligure, Rocca Grimalda, Rocchetta Ligure, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solero, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza, Vignale Monferrato, Vignole Borbera, Villadeati, Villalveinia, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio;

Provincia di Asti - intero territorio dei seguenti Comuni: Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano di San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerino Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castelletto Molina, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castellero, Castel Rocchero, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montemagno, Montegrosso d'Asti, Montiglio Monferrato, Morasengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio;

Provincia di Biella - intero territorio dei seguenti Comuni: Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Camburzano, Candelo, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cerrione, Cossato, Crosa, Curino, Gaglianico, Lessona, Magnano, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Mongrando, Mosso Santa Maria, Mottalciata, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Ronco Biellese, Roppolo, Sala Biellese, Sandigliano, Soprana, Sostegno, Strona, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia;

Provincia di Cuneo - intero territorio dei seguenti Comuni: Aisone, Alba, Albaretto Torre, Alto, Arguello, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barge, Barolo, Bastia Mondovì, Battifollo, Beinette, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Benevello, Bergolo, Bernezzo, Bonvicino, Borgomale, Borgo San Dalmazzo, Bosia, Bossolasco, Boves, Bra, Briaglia, Brondello, Brossasco, Busca, Camerana, Camo, Canale, Caprauna, Caraglio, Caramagna Piemonte, Cardè, Carrù, Cartignano, Casalgrasso, Castagnito, Castellar, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cavallermaggiore, Ceresole d'Alba, Cerretto Langhe, Cervasca, Cervere, Ceva, Cherasco, Chiusa di Pesio, Ciglié, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Cuneo, Demonte, Diano D'Alba, Dogliani, Dronero, Envie, Farigliano, Faule, Feisoglio, Fossano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio, Gorzegno, Gottasecca, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, Isasca, La Morra, Lequio Berria, Lequio Tanaro, Lesegno, Levice, Lisio, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Mango, Manta, Marene, Margarita, Marsaglia, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Monchiero, Mondovì, Monesiglio, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo di Mondovì, Montaldo Roero, Montanera, Montelupo Albese, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Monteu Roero, Montezemolo, Monticello d'Alba, Morozzo, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Nucetto, Ormea, Paesana, Pagno, Pamparato, Paroldo, Perletto, Perlo, Peveragno, Pezzolo Valle Uzzone, Pianfei, Piasco, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Polonghera, Priero, Priocca, Priola, Prunetto, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rittana, Roaschia, Roascio, Robilante, Roburent, Roccabruna, Rocca Cigliè, Rocca de Baldi, Roccaforte, Mondovì, Roccasparvera, Roccavione, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Rossana, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour, Saluzzo, San Benedetto Belbo, San Damiano Macra, Sanfrè, Sanfront, San Michele Mondovì, Sant'Albano Stura, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Scagnello, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Torre Bormida, Torre Mondovì, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Verduno, Verzuolo, Vezza d'Alba, Vicoforte, Vignolo, Villanova Mondovì, Villar San Costanzo, Viola;

Provincia di Novara - intero territorio dei seguenti Comuni: Agrate Conturbia, Ameno, Arona, Bellinzago Novarese, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgomanero, Borgo Ticino, Briga Novarese, Cameri, Castelletto Sopra Ticino, Cavallirio, Colazza, Comignago, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Fontaneto d'Agogna, Galliate, Gattico, Ghemme, Gozzano, Grignasco, Invorio, Lesa, Maggiora, Marano Ticino, Massino Visconti, Meina, Mezzomerico, Nebbiuno, Oleggio, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pisano, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Romagnano Sesia, San Maurizio d'Opaglio, Sizzano, Soriso, Varallo Pombia, Veruno;

Provincia di Torino - intero territorio dei seguenti Comuni: Agliè, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Almese, Alpignano, Andezeno, Arignano, Avigliana, Azeglio, Bairo, Balangero, Bandissero Canavese, Baldissero Torinese, Banchette, Barbania, Barone Canavese, Bibiana, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Borgone Susa, Bosconero, Bricherasio, Brozolo, Bruino, Brusisco Bruzolo, Buriasco, Burolo, Busano, Bussoleno, Buttigliera Alta, Cafasse, Cambiano, Campiglione-Fenile, Candia Canavese, Canischio, Cantalupa, Caprie, Caravino, Carmagnola, Casalborgone, Caselette, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Cavour, Chianocco, Chiaverano, Chieri, Chiesanuova, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Ciconio, Cintano, Cinzano, Coassolo Torinese, Coazze, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Condove, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cumiana, Cuorgnè, Exilles, Favria, Feletto, Fiano, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Front, Frossasco, Garzigliana, Gassino Torinese, Germagnano, Giaveno, Givoletto, Gravere, Grosso, Inverso Pinasca, Isolabella, Issiglio, Ivrea, La Cassa, Lanzo Torinese, Lauriano, Lessolo, Levone, Loranzè, Lugnacco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Lusiglié, Macello, Maglione, Marentino, Mathi, Mattie, Mazzè, Meana di Susa, Mercenasco, Moncalieri, Montaldo



Torinese, Montalenghe, Montalto Dora, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Nole, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Osasco, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavarolo, Pavone Canavese, Pecco, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perosa Canavese, Pertusio, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piossasco, Piverone, Poirino, Porte, Pralormo, Prarostino, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Rivalba, Riva Presso Chieri, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rocca Canavese, Roletto, Romano Canavese, Rosta, Rubiana, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, San Colombano Belmonte, San Didero, Sangano, San Germano Chisone, San Giorgio Canavese, San Giorio di Susa, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Mauro Torinese, San Pietro Val Lemina, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, San Secondo di Pinerolo, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Santena, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino, Susa, Torino, Torre Canavese, Trana, Trofarello, Vaie, Val della Torre, Valgioie, Vallo Torinese, Valperga, Varisella, Vauda Canavese, Verrua Savoia, Vestignè, Vialfrè, Vidracco, Villanova Canavese, Villarbasse, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villar Perosa, Villastellone, Vistrorio, Volpiano;

Provincia di Vercelli - intero territorio dei seguenti Comuni: Alice Castello, Borgosesia, Cellio, Gattinara, Ghislarengo, Lenta, Lozzolo, Moncrivello, Roasio, Serravalle Sesia, Valduggia.

Art. 4.
Produzione

Le condizioni ambientali di coltura dei noccioleti destinati alla produzione di «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire al prodotto che ne deriva le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto e le forme di allevamento devono essere quelli in uso generalizzato e riconducibili alla coltivazione a cespuglio e/o «monocaule», con una densità variabile tra le duecento e le cinquecento piante ad ettaro. Per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto di riconoscimento nazionale del 2 dicembre 1993 è consentita una densità massima fino a seicentocinquanta piante ad ettaro ed è vietato il rinnovo delle stesse, per moria e in caso di estirpo il nuovo impianto dovrà avere una densità di piante per ettaro compresa tra duecento e cinquecento.

Le cure colturali ed i sistemi di potatura e di raccolta devono essere quelli generalmente usati e, in special modo per i nuovi impianti, devono essere atti a non modificare le caratteristiche dei frutti. La produzione unitaria massima consentita di «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» è fissata in 3.500 kg/ha di coltura specializzata. La eventuale conservazione della «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte», al fine di dilazionare la commercializzazione, deve essere effettuata secondo i metodi tradizionali.

Art. 5.
Elenco noccioleti

I noccioleti idonei alla produzione della «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'organismo di controllo di cui all'art. 9.

Art. 6.
Caratteristiche

La nucula del frutto presenta una forma sub-sferoidale o parzialmente sub-sferoidale trilobata; dimensioni non molto uniformi, con calibri prevalenti da 17 a 21 mm; guscio di medio spessore, di color nocciola mediamente intenso, di scarsa lucentezza, con tomentosità diffuse all'apice e striature numerose, ma poco evidenti; il seme di forma variabile (sub-sferoidale, tetraedrica e, talvolta, ovoidale); colore più scuro del guscio; per lo più ricoperto da fibre, con superficie corrugata e solcature più o meno evidenti; dimensioni più disformi rispetto alla nocciola in guscio; perisperma di medio spessore, ma di eccellente distaccabilità alla tostatura; tessitura compatta e croccante; sapori ed aromi finissimi e persistenti; resa alla sgusciatura variabile, ma comunque compresa tra il 40% ed il 50%.

La «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» deve rispondere alle seguenti caratteristiche merceologiche:

nocciola intera in guscio: frutto come è stato raccolto in campo e che ha subito solo lavorazioni atte alla sua pulitura con eliminazione dei corpi estranei mediante cernita e opportunamente essiccato per garantirne una prolungata conservazione;

nocciola sgusciata: frutto intero che mediante trattamenti di natura fisica è stato privato del guscio ma che conserva ancora il perisperma ricoperto da fibre e si presenta con di colore più scuro del guscio;

nocciola tostata: il frutto intero o minimamente fratturato che ha subito un processo di tostatura ed è stato privato in tutto o in parte del perisperma esterno;

granella di nocciole: il prodotto ottenuto dalla macinazione (frantumazione e/o taglio) di nocciole intere o frantumante già tostate ed avente una granulometria varia in relazione al grado di macinatura, ma comunque compresa tra 1 mm e 12 mm;

farina di nocciole: il prodotto ottenuto dalla ottenuto dalla macinazione (frantumazione e/o taglio) di nocciole intere o frantumante già tostate ed avente una granulometria varia in relazione al grado di macinatura, ma comunque compresa tra 250 micron e 1 mm;

pasta di nocciole: il prodotto ottenuto dalla macinazione di nocciole intere o frantumante già tostate ed avente una granulometria varia in relazione al grado di macinatura, ma comunque inferiore a 250 micron.

Art. 7.
Commercializzazione

La commercializzazione della «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» deve avvenire secondo le seguenti modalità:

a) per prodotto in guscio: in sacchi di tessuto idoneo a tutti i livelli di commercializzazione o, eccezionalmente, allo stato sfuso nella sola fase di prima commercializzazione intercorrente tra il produttore agricolo e il primo acquirente detentore del centro di lavorazione e/o confezionamento;

b) per prodotto sgusciato, semilavorato e finito: in confezioni idonee ad uso alimentare, anche a seguito della sua inclusione in cicli produttivi che ne valorizzino la qualità.

Il prodotto di cui alla lettera *b)* può essere commercializzato solo se preconfezionato o confezionato all'atto della vendita.

La Nocciola intera in guscio deve essere confezionata entro il 31 dicembre successivo all'anno di raccolta.

Art. 8.
Etichettatura

Sulle confezioni devono essere indicate, le diciture «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte», seguita da «Indicazione geografica protetta» o «IGP», e il nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore. L'indicazione dell'annata di raccolta delle nocciole contenute è obbligatoria per il prodotto in guscio o sgusciato. Inoltre:

a) il prodotto in guscio dalla produzione, in sacchi, sacconi o prodotto sfuso, di cui all'art. 7, lettera *a)*, etichettato con tutte le indicazioni previste dal presente disciplinare per l'immissione al consumo con la I.G.P., al fine di garantire gli opportuni controlli e la rintracciabilità, deve essere accompagnato dal documento commerciale che riporti l'Indicazione geografica protetta e dalla documentazione prevista per l'eventuale frazionamento della partita;

b) il prodotto sgusciato e semilavorato, confezionato in sacchi, scatole od altri contenitori ad uso alimentare di cui all'art. 7, lettera *b)*, deve riportare in etichetta il simbolo comunitario dell'I.G.P..

La valorizzazione dell'utilizzo della «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» IGP nel preparato alimentare deve avvenire citando in qualunque punto dell'etichetta la dicitura «prodotto ottenuto esclusivamente da «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» «IGP» oppure «solo con "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte" "IGP"». È fatto divieto di usare, con la denominazione di cui all'art. 1, qualsiasi altra denominazione ed aggettivazione aggiuntiva, fatta salva la menzione varietale «Tonda Gentile Trilobata».



È altresì possibile indicare sulle confezioni anche la dicitura «delle Langhe» qualora le nocciole utilizzate per i prodotti di cui all'art. 1, del presente disciplinare di produzione, derivino esclusivamente da noccioleti siti nell'areale geografico delle Langhe comprendente i seguenti Comuni in Provincia di Cuneo e Asti:

Provincia di Cuneo:

Albaretto della Torre, Arguello, Barolo, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Camo, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cigliè, Cissone, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Grinzane Cavour, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Levice, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monesiglio, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Montezemolo, Murazzano, Neviglie, Niella Belbo, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Roascio, Rocca Ciglиè, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Sale Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San Benedetto Belbo, Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Torre Bormida, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno;

per i Comuni: Alba, Barbaresco, Bastia Mondovì, Cherasco, Clavesana, Farigliano, Lequio Tanaro, Monchiero, Narzole, Neive, Niella Tanaro, Novello, l'areale geografico situato alla destra orografica del Fiume Tanaro;

per i Comuni: Castelnuovo di Ceva, Ceva e Priero, l'areale geografico situato alla destra orografica del torrente Cevetta fino alla confluenza nel Tanaro, da qui l'areale geografico alla destra orografica del fiume Tanaro);

Provincia di Asti:

Bubbio, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime;

per i Comuni di Canelli, Calamandrana, l'areale geografico situato alla destra del Torrente Belbo.

Art. 9.
Organismi di controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del reg. (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'Istituto Nord-Ovest Qualità Soc. coop. (INOQ), con sede in piazza Carlo Alberto Grosso n. 82 - 12033 Moretta (CN) tel. +390172-911323, fax +390172-911320, e-mail inoq@inoq.it

19A08155

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 dicembre 2019.

Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso al contributo, in forma di *voucher*, per l'acquisto da parte delle micro, piccole e medie imprese di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 1, commi 228, 230, e 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», che, al fine di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale e i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle micro, piccole e medie imprese, ha disposto l'introduzione, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, di un contributo, nella forma di *voucher*, per l'acquisto di consulenze specialistiche relative a tali processi;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2019, n. 152, recante, in attuazione del citato art. 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le disposizioni applicative del contributo a fondo perduto, in forma di *voucher*, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 maggio 2019, che prevede che, con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese, è approvato il modello di domanda di ammissione al contributo e sono stabiliti i termini per la relativa presentazione, nonché i criteri di valutazione delle domande e per l'assegnazione prioritaria delle risorse disponibili;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 settembre 2019 che disciplina, ai sensi del richiamato art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 7 maggio 2019, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e le procedure di concessione ed erogazione del *voucher*;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto direttoriale 25 settembre 2019, nel quale è stabilito che la dotazione finanziaria disponibile per la concessione delle agevolazioni nell'ambito della procedura disciplinata dallo stesso decreto direttoriale, comprensiva degli oneri di gestione dell'intervento agevolativo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto 7 maggio 2019, ammonta a euro 50.000.000,00 ed è riferita alle risorse stanziate dall'art. 1, comma 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le annualità 2019 e 2020;

Visto, altresì, l'art. 4, comma 7, del citato decreto direttoriale 25 settembre 2019, nel quale è stabilito che, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, l'*iter* di presentazione della domanda di *voucher* tramite la procedura informatica è articolato, per i soggetti interessati, nelle seguenti fasi:

a) verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica, a partire dalle ore 10,00 del 31 ottobre 2019;

b) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10,00 del 7 novembre 2019 e fino alle ore 17,00 del 26 novembre 2019;

c) invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10,00 del 3 dicembre 2019;

Visto, inoltre, l'art. 5, comma 1, del citato decreto direttoriale 25 settembre 2019, che prevede che le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nei limiti del-



la dotazione finanziaria stabilita all'art. 3, comma 1 del medesimo decreto direttoriale 25 settembre 2019, tenuto conto delle riserve previste al comma 2 dello stesso art. 3;

Visto, infine, l'art. 5, comma 2, del decreto direttoriale 25 settembre 2019, che stabilisce la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese e comunicata nel sito internet del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 26 novembre 2019, che ha disposto la proroga dei sopra indicati termini di compilazione e invio delle domande di accesso alle agevolazioni, stabilendo che il termine finale per la compilazione delle istanze indicato all'art. 4, comma 7, lettera *b)*, del decreto direttoriale 25 settembre 2019 è posticipato alle ore 12,00 del 6 dicembre 2019 e che, conseguentemente, il termine iniziale di invio delle domande di agevolazione è posticipato alle ore 10,00 del 12 dicembre 2019;

Considerato che nel primo giorno di apertura dello sportello agevolativo - 12 dicembre 2019 - risultano presentate domande di agevolazione a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'art. 3, comma 1, del decreto direttoriale 25 settembre 2019 alle quali corrisponde un fabbisogno complessivo superiore alle risorse disponibili;

Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 5, comma 2, del decreto direttoriale 25 settembre 2019, si rende necessario comunicare l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste nell'ambito dello stesso decreto direttoriale 25 settembre 2019 e, conseguentemente, procedere alla chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di contributo;

Decreta:

Articolo unico

Esaurimento delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 3, comma 1, del decreto 25 settembre 2019 e chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione

1. Per le motivazioni richiamate in premessa, si comunica l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 3, comma 1, del decreto 25 settembre 2019 ed è conseguentemente disposta, con effetto dal 13 dicembre 2019, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a valere sulle predette risorse finanziarie.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché nel sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).

3. Con successivo provvedimento del Ministero è adottato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto direttoriale 25 settembre 2019, il provvedimento di concessione per le istanze ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle riserve di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo decreto direttoriale ed è altresì comunicato l'elenco delle istanze pervenute ma non finanziabili per effetto dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 1.

Roma, 13 dicembre 2019

Il direttore generale: ARIA

19A08146

DECRETO 16 dicembre 2019.

Sospensione dei termini per la presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni di cui al decreto 24 maggio 2017, recante la disciplina degli accordi per l'innovazione, da realizzare nei territori della Regione Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 maggio 2015, n. 109, inerente all'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e altre amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 6 che destina 80 milioni di euro per la concessione delle agevolazioni previste dallo stesso decreto;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 ottobre 2016, n. 241, con il quale è stata integrata la dotazione finanziaria dell'intervento di cui al predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015 di ulteriori 80 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 luglio 2016, n. 172, recante l'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che provvede a ridefinire le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, a fa-



vore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 1, del predetto decreto 24 maggio 2017 che destina 206,60 milioni di euro per la concessione delle agevolazioni previste dallo stesso decreto di cui:

euro 100.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile;

euro 80.000.000,00 a valere sull'asse I, azione 1.1.3., del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, di cui euro 45.000.000,00 per i progetti di ricerca e sviluppo nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) ed euro 35.000.000,00 per i progetti di ricerca e sviluppo nelle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna);

euro 26.600.000,00 a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate delle sovvenzioni parzialmente rimborsabili concesse ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 ottobre 2013, n. 236, per i progetti di ricerca e sviluppo nelle regioni *ex* «Obiettivo convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 255 del 31 ottobre 2017, che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 aprile 2018, n. 96, che ha destinato per la prosecuzione degli interventi di cui al citato decreto ministeriale 24 maggio 2017 ulteriori euro 200.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto, inoltre, l'art. 2, del predetto decreto del 19 febbraio 2018 che prevede la possibilità di sottoscrivere specifici Accordi quadro con le regioni e le province autonome interessate al finanziamento delle iniziative di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica in termini di capacità di favorire l'innovazione di specifici ambiti territoriali, comparti e settori economici, prevedendo, in deroga all'art. 6, commi 2 e 3, del predetto decreto 24 maggio 2017, che il cofinanziamento del Ministero dello sviluppo economico e il cofinanziamento regionale concorrano alla definizione delle agevolazioni da concedere a sostegno delle singole iniziative nella stessa proporzione delle risorse complessivamente stanziate dalle amministrazioni nell'ambito del relativo Accordo quadro;

Visto l'Accordo di programma stipulato in data 8 marzo 2018 tra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Toscana, registrato presso la Corte dei conti in data 11 gennaio 2019 al n. 1- 27, finalizzato a favorire l'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali, ovvero il consolidamento di quelle già esistenti attraverso il cofinanziamento di programmi di sviluppo ricadenti nei territori della Regione Toscana;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, del predetto Accordo di programma che prevede, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, l'impegno di euro 50.000.000,00 di cui:

euro 40.000.000,00 messi a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico a valere sulle risorse del Fondo crescita sostenibile destinate agli accordi per l'innovazione con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2018;

euro 10.000.000,00 messi a disposizione dalla Regione Toscana a valere sulle risorse provenienti dai rientri di prestiti rimborsabili di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 156 del 26 febbraio 2018;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2019, n. 27, che ha destinato per la prosecuzione degli interventi di cui al citato decreto ministeriale 24 maggio 2017 ulteriori euro 80.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile;

Considerato che le risorse complessivamente rese disponibili per l'attuazione dell'intervento di cui al predetto decreto ministeriale 24 maggio 2017 ammontano a 646,6 milioni di euro, di cui:

euro 455.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile;

euro 80.000.000,00 a valere sull'asse I, azione 1.1.3., del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, di cui euro 45.000.000,00 per i progetti di ricerca e sviluppo nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) ed euro 35.000.000,00 per i progetti di ricerca e sviluppo nelle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna);

euro 26.600.000,00 a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate delle sovvenzioni parzialmente rimborsabili concesse ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 ottobre 2013, n. 236, per i progetti di ricerca e sviluppo nelle regioni *ex* «Obiettivo convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

euro 40.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile riservati al cofinanziamento di programmi di sviluppo ricadenti nei territori della Regione Toscana;

euro 45.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile riservati al cofinanziamento dei progetti delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati nel corso del 2017, 2018 e 2019 dall'impresa comune europea ECSEL istituita ai sensi del regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 169 del 7 giugno 2014;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 2 aprile 2019, che dispone, a partire dal 26 marzo 2019, la sospensione dei termini per la presentazione delle proposte proget-



tuali per l'accesso alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 5 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 2019, che dispone, a partire dal 1° novembre 2019, la sospensione dei termini per la presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni di cui al predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 da realizzare nei territori delle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

Considerato che al termine della giornata di venerdì 13 dicembre 2019 risultano presentate proposte progettuali alle quali corrisponde un fabbisogno finanziario complessivo tale da esaurire le risorse finanziarie, pari a 40 milioni di euro, stanziate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2018 e riservate, con il predetto Accordo di programma stipulato in data 8 marzo 2018 tra il Ministero dello sviluppo economico e la regione Toscana, al sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nei territori della Regione Toscana;

Considerato, altresì, che risultano disponibili risorse finanziarie a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, riservate al cofinanziamento dei progetti delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati nel corso 2018 e 2019 dall'impresa comune europea ECSEL istituita ai sensi del regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 169 del 7 giugno 2014;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'immediata sospensione della procedura per la presentazione delle proposte progettuali di cui al predetto decreto ministeriale 24 maggio 2017 da realizzare nei territori della regione Toscana, in considerazione dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni richiamate in premessa, si comunica, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle proposte progettuali di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 da realizzare nei territori della regione Toscana.

2. A seguito di quanto comunicato al comma 1, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, è disposta, a partire dal 16 dicembre 2019, la sospensione della procedura per la presentazione delle proposte progettuali di cui al comma 1.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché nei siti istituzionali del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) e del soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it).

Roma, 16 dicembre 2019

Il direttore generale: ARIA

19A08145

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 17 dicembre 2019.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Sixmo». (Determina n. 141913/2019).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;



Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate, è stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;

Vista la nota del Ministero della salute n. 37685-P del 6 dicembre 2019, con cui si rappresenta che la scadenza al 9 dicembre 2019 dell'incarico di direttore generale conferito al dott. Luca Li Bassi con decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la determina direttoriale n. DG/1849/2019 del 12 dicembre 2019 con la quale sono stati confermati tutti i provvedimenti di delega tra cui la sopracitata determina n. 2037 del 19 dicembre 2018, conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 26 luglio 2019 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal medicinali dal 1° giugno al 30 giugno 2019 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 11-13 settembre 2019;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 10 dicembre 2019 (protocollo MGR/138218/P), con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Sixmo» (buprenorfina);

Determina:

La confezione del seguente medicinale per uso umano, di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: SIXMO, descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA — settore HTA ed economia del farmaco — il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 dicembre 2019

Il dirigente: PISTRITTO



ALLEGATO

Inserimento, in accordo all’articolo 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell’azienda interessata di un’eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle Decisioni della Commissione Europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova autorizzazione

SIXMO

Codice ATC - Principio Attivo: *N07BC01 - Buprenorphine*
Titolare: L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.
Cod. Procedura EMEA/H/C/4743
GUUE 26/07/2019

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Sixmo è indicato per la terapia sostitutiva nella dipendenza da oppioidi in pazienti adulti clinicamente stabili che necessitano di non più di 8 mg/die di buprenorfina sublinguale, nell’ambito di una terapia medica, sociale e psicologica.

Modo di somministrazione

La terapia deve essere effettuata sotto la supervisione di un operatore sanitario esperto nel trattamento della dipendenza/assuefazione da oppioidi. L’inserimento e la rimozione degli impianti Sixmo devono essere effettuati da un medico con esperienza negli interventi di chirurgia minore e addestrato a effettuare la procedura di inserimento e rimozione. Durante il trattamento con Sixmo devono essere adottate precauzioni idonee, quali visite di follow-up da effettuare in base alle necessità individuali e al giudizio clinico del medico curante.

I pazienti precedentemente trattati con buprenorfina sublinguale o buprenorfina + naloxone sublinguali devono ricevere dosi stabili comprese tra 2 e 8 mg/die da almeno 30 giorni ed essere considerati clinicamente stabili dal medico curante.

Per determinare la stabilità clinica e l’idoneità al trattamento con Sixmo vanno tenuti in considerazione i seguenti fattori:
• periodo senza abuso di oppioidi
• stabilità dell’ambiente di vita
• partecipazione a un’attività/lavoro strutturato
• partecipazione costante alla terapia comportamentale/programma di sostegno reciproco raccomandati
• rispetto dei requisiti delle visite cliniche
• desiderio di abuso di oppioidi minimo o assente
• periodo senza episodi di ricovero ospedaliero (per questioni di assuefazione o salute mentale), pronto soccorso o interventi d’emergenza
• sistema di supporto sociale



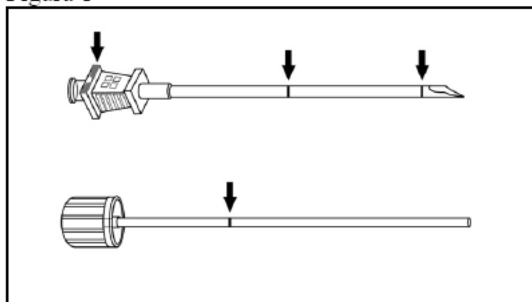
Uso sottocutaneo

Preparativi per la manipolazione o la somministrazione del medicinale
• L'inserimento e la rimozione di Sixmo devono avvenire in condizioni di asepsi.
• Il paziente deve poter assumere la posizione supina.
• Si raccomanda all'operatore sanitario di restare seduto per l'intera durata della procedura di inserimento, in modo che possa vedere chiaramente di lato la sede di inserimento e il movimento dell'ago sotto la cute. La procedura deve essere effettuata esclusivamente da un operatore sanitario con esperienza negli interventi di chirurgia minore e addestrato all'inserimento di Sixmo, utilizzando esclusivamente l'applicatore per l'impianto e gli anestetici locali raccomandati.
• Per l'inserimento dei quattro impianti viene usato un unico applicatore.
• Ricordare che nella struttura sanitaria prevista per l'inserimento e la rimozione di Sixmo devono essere disponibili apparecchi ecografici e di RMI.
• I pazienti con controindicazioni alla RMI non possono ricevere l'impianto.

Attrezzature per l'inserimento sottocutaneo di Sixmo
Per l'inserimento dell'impianto in condizioni di asepsi sono necessarie le seguenti attrezzature:
• lettino da visita su cui far coricare il paziente
• supporto portastrumenti coperto con un telo sterile
• illuminazione adeguata, ad esempio lampada frontale
• telo fenestrato sterile
• guanti sterili in lattice senza talco
• tampone imbevuto d'alcool
• penna dermografica
• soluzione asettica, come clorexidina
• anestetico locale, come lidocaina all'1% con adrenalina 1:100.000
• siringa da 5 mL con ago da 25G×1,5" (0,5×38 mm)
• pinza per tessuti di Adson monodentata
• bisturi con lama n. 15
• sottile strip adesiva larga circa 6 mm (strip a farfalla)
• garza sterile 100×100 mm
• bendaggi adesivi
• bendaggio compressivo largo circa 8 cm
• adesivo liquido
• 4 impianti Sixmo
• 1 applicatore per impianti

L'applicatore per impianti (monouso) e le sue parti sono riportati nella Figura 1

Figura 1

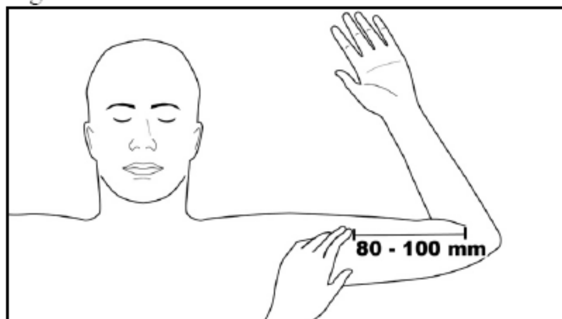




Istruzioni per l'inserimento sottocutaneo di Sixmo

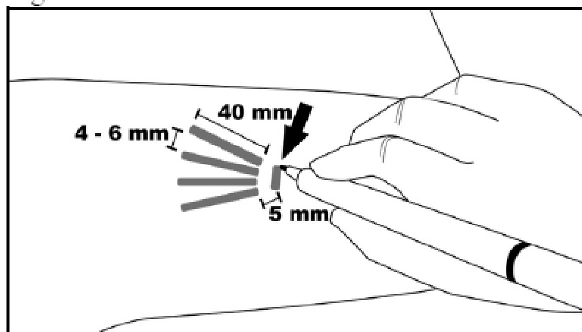
Passo 1: Il paziente deve trovarsi in posizione supina, con il braccio da trattare in flessione e rotazione esterna e la mano situata vicino al capo. Individuare la sede di inserimento sul lato interno del braccio, circa 80-100 mm (8-10 cm) sopra l'epicondilo mediale, nel solco situato tra i muscoli bicipite e tricipite. Per facilitare l'individuazione della sede corretta, chiedere al paziente di flettere il muscolo bicipite (Figura 2).

Figura 2



Passo 2: Pulire la sede di inserimento con un tampone imbevuto d'alcool. Contrassegnare la sede di inserimento con la penna dermografica. Gli impianti verranno inseriti attraverso una piccola incisione sottocutanea di 2,5-3 mm. Contrassegnare i canali di inserimento di ogni impianto tracciando 4 linee lunghe 40 mm ciascuna. Gli impianti verranno posizionati a ventaglio, a distanza di 4-6 mm l'uno dall'altro, con l'apertura del ventaglio rivolta verso la spalla (Figura 3).

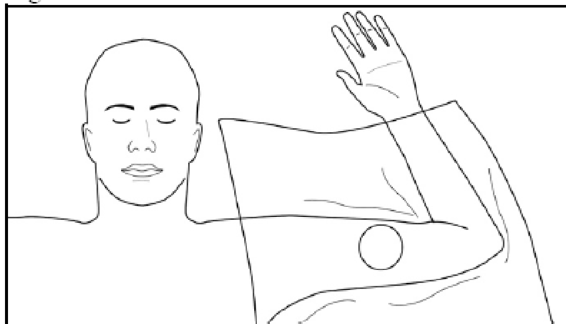
Figura 3



Passo 3: Indossare guanti sterili e controllare la funzione dell'applicatore per l'impianto rimuovendo e richiudendo l'otturatore della cannula. Pulire la sede di inserimento con una soluzione antisettica, ad esempio clorexidina. Non tamponare o strofinare per rimuovere la soluzione. Appoggiare il telo fenestrato sterile sul braccio del paziente (Figura 4). Anestetizzare l'area di inserimento in corrispondenza della sede di incisione e immediatamente sotto la cute, lungo i canali previsti per l'inserimento, iniettando 5 mL di lidocaina all'1% con adrenalina 1:100.000. Dopo aver verificato l'adeguatezza e l'efficacia dell'anestesia, praticare una piccola incisione lunga 2,5-3 mm in corrispondenza della marcatura della sede d'incisione.

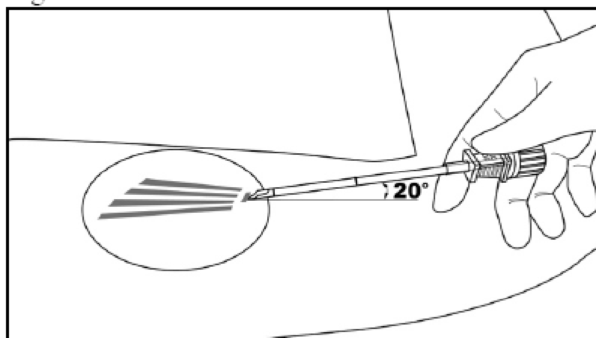


Figura 4



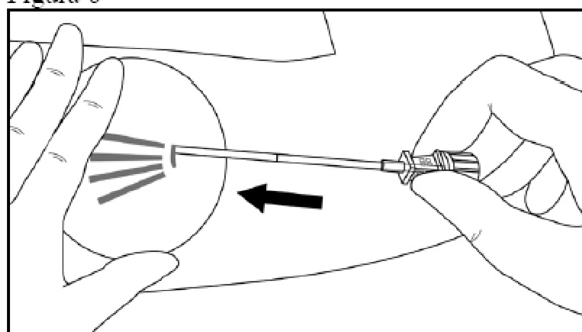
Passo 4: Sollevare i margini dell’incisione con la pinza dentata. Esercitando una controtrazione sulla cute, con un angolo ristretto (non superiore a 20 gradi), inserire soltanto la punta dell’applicatore nello spazio sottocutaneo (profondità di 3-4 mm sotto la cute), con la marcatura di arresto della smussatura della cannula rivolta verso l’alto e visibile e l’otturatore completamente bloccato nella cannula (Figura 5).

Figura 5



Passo 5: Portare l’applicatore in posizione orizzontale; sollevare la cute con la punta dell’applicatore, mantenendo la cannula nel tessuto connettivo sottocutaneo (Figura 6).

Figura 6



Passo 6: Mentre si solleva la cute, far avanzare delicatamente l’applicatore nel tessuto sottocutaneo lungo i canali tracciati sulla cute. Fermarsi immediatamente non appena la marcatura prossimale della cannula è scomparsa all’interno dell’incisione (Figure 7 e 8).



Figura 7

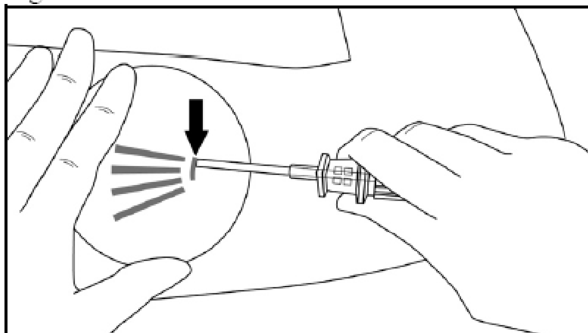
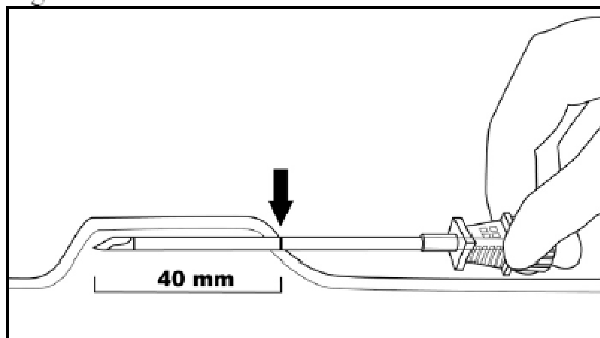


Figura 8



Passo 7: Mantenendo la cannula in sede, sbloccare e rimuovere l'otturatore. Inserire un impianto nella 7 cannula (Figura 9), reinserire l'otturatore e spingerlo delicatamente in avanti (si deve avvertire una leggera resistenza) fino a che la linea di arresto dell'otturatore non si trovi allo stesso livello della marcatura di arresto della smussatura, il che indica che l'impianto si trova all'apice della cannula (Figura 10). Non forzare l'impianto oltre l'estremità della cannula con l'otturatore. L'impianto è posizionato correttamente quando si trova a una distanza di almeno 5 mm dall'incisione.

Figura 9

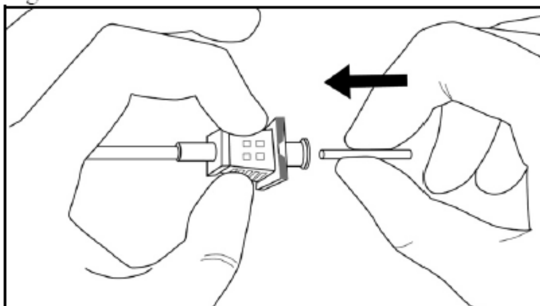
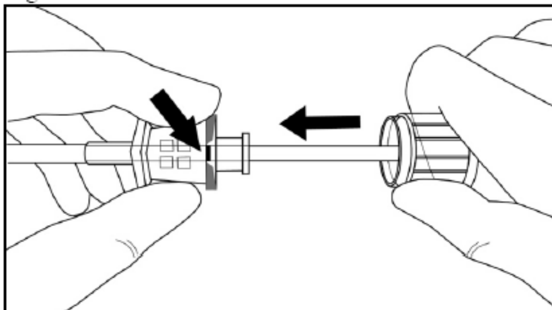


Figura 10





Passo 8: Mantenendo l'otturatore in sede sul braccio, retrarre la cannula lungo l'otturatore, lasciando l'impianto in sede (Figura 11). Nota: non spingere l'otturatore. Retrarre la cannula fino ad allineare il raccordo con l'otturatore, quindi ruotare l'otturatore in senso orario per fissarlo sulla cannula (Figura 12). Retrarre l'applicatore, con la smussatura rivolta verso l'alto, fino a far apparire la marcatura distale della cannula nell'apertura dell'incisione (la punta tagliente rimane nello spazio sottocutaneo).

Figura 11

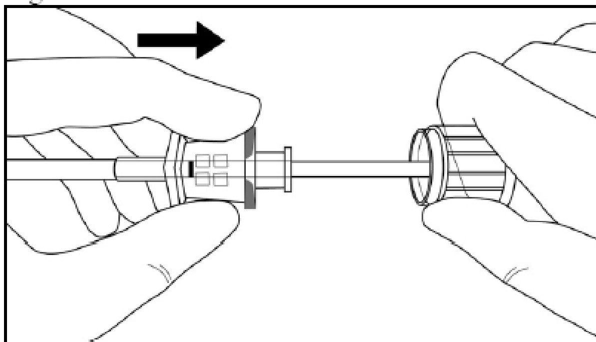
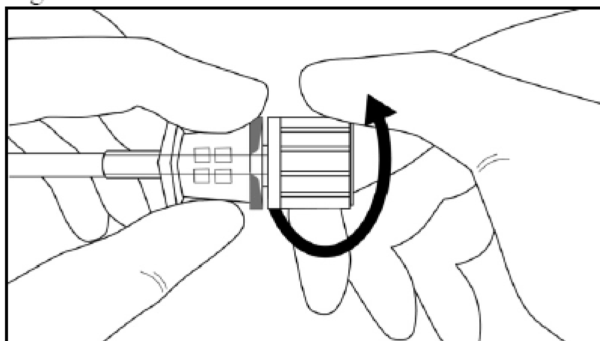
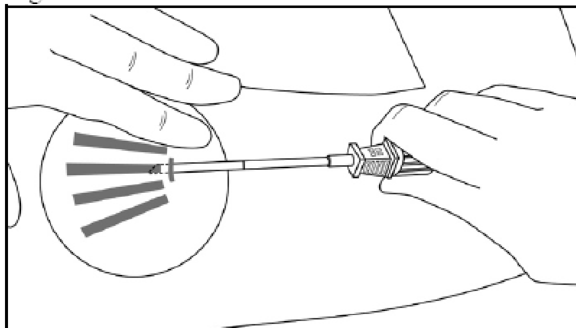


Figura 12



Passo 9: Dirigere l'applicatore verso la marcatura del canale successivo stabilizzando con l'indice l'impianto appena inserito, in direzione opposta alla punta tagliente (Figura 13). Seguire i passi da 6 a 9 per l'inserimento dei tre impianti rimanenti attraverso la stessa incisione.

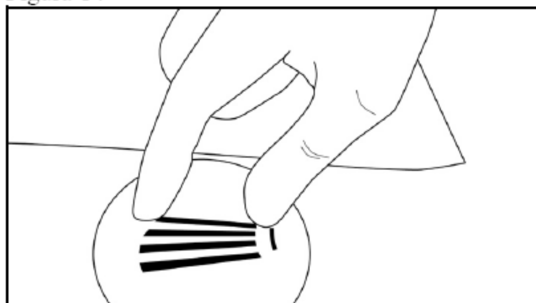
Figura 13





Passo 10: Verificare la presenza di ogni impianto (lungo 26,5 mm) palpando il braccio del paziente immediatamente dopo l'inserimento, come mostrato nella Figura 14. Se non è possibile palpare tutti e quattro gli impianti o in caso di dubbi, adottare altri metodi per confermarne la presenza.

Figura 14



Passo 11: Premere sulla sede d'incisione per circa cinque minuti, se necessario. Pulire la sede d'incisione. Applicare l'adesivo liquido sui lembi cutanei e lasciar asciugare prima di chiudere l'incisione con la sottile strip adesiva larga circa 6 mm (strip a farfalla). Applicare un piccolo bendaggio adesivo sulla sede di inserimento. Applicare un bendaggio compressivo con garza sterile per ridurre l'ematoma. Informare il paziente che il bendaggio compressivo può essere rimosso dopo 24 ore e il bendaggio adesivo dopo tre-cinque giorni, e che deve applicare una borsa di ghiaccio sul braccio ogni due ore, per 40 minuti, nelle prime 24 ore, e successivamente secondo necessità.

Passo 12: Compilare la scheda di allerta per il paziente e consegnarla al paziente. Inoltre, scannerizzare o inserire i dati relativi alla procedura d'impianto nella documentazione medica del paziente. Istruire il paziente in merito alla cura corretta della sede di inserimento.

Istruzioni per la localizzazione degli impianti prima della rimozione

Verificare la posizione degli impianti mediante palpazione. **Gli impianti non palpabili devono essere localizzati prima di tentarne la rimozione**. In caso di impianti non palpabili, rimuoverli sotto controllo ecografico (dopo averli localizzati). I metodi idonei a localizzare gli impianti comprendono l'ecografia con trasduttore linear array ad alta frequenza (10 MHz o superiore) o, se l'ecografia non è sufficiente, la risonanza magnetica per immagini (RMI). Gli impianti Sixmo non sono radiopachi e non sono visibili alla radiografia o alla TC. Si sconsiglia vivamente la chirurgia esplorativa senza conferma della localizzazione esatta di tutti gli impianti (vedere paragrafo 4.4).

Attrezzature per la rimozione di Sixmo

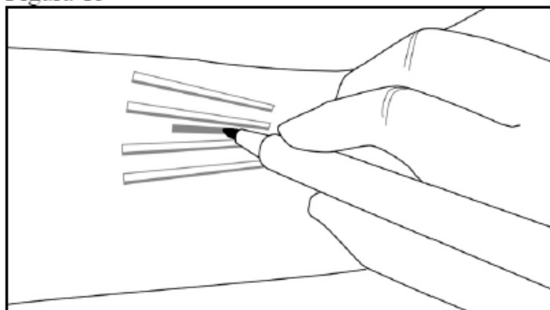
Gli impianti devono essere rimossi in condizioni di asepsi con le seguenti attrezzature:

• lettino da visita su cui far coricare il paziente
• supporto portastrumenti coperto con un telo sterile
• illuminazione adeguata, ad esempio lampada frontale
• teli fenestrati sterili
• guanti sterili in lattice senza talco
• tampone imbevuto d'alcool
• penna dermografica
• soluzione asettica, come clorexidina
• anestetico locale, come lidocaina all'1% con adrenalina 1:100.000
• siringa da 5 mL con ago da 25G×1,5" (0,5×38 mm)
• pinza per tessuti di Adson monodentata
• pinza Mosquito



• due clamp X-plant (clamp per vasectomia con diametro dell'anello di 2,5 mm)
• forbici Iris
• guida per l'ago
• bisturi con lama n. 15
• righello sterile
• garza sterile 100×100 mm
• bendaggio adesivo
• bendaggio compressivo largo circa 8 cm
• suture come 4-0 Prolene™ con ago tagliente FS-2 (anche riassorbibile)

Istruzioni per la rimozione di Sixmo
Passo 13: Il paziente deve trovarsi in posizione supina, con il braccio portatore degli impianti in flessione e rotazione esterna e la mano situata vicino al capo. Riconfermare la posizione degli impianti mediante palpazione. Pulire la sede di rimozione con il tampone imbevuto d'alcol prima di tracciare segni sulla pelle. Contrassegnare la posizione degli impianti e dell'incisione con la penna dermografica. Praticare l'incisione in parallelo all'asse del braccio, tra il secondo e il terzo impianto, per accedere allo spazio sottocutaneo (Figura 15).



Passo 14: Indossare guanti sterili. In condizioni di asepsi, appoggiare l'attrezzatura sterile sul campo sterile del portastrumenti. Pulire la sede di rimozione con una soluzione antisettica, ad esempio clorexidina. Non tamponare o strofinare per rimuovere la soluzione. Appoggiare il telo sterile sul braccio del paziente. Anestetizzare la sede d'incisione e lo spazio sottocutaneo contenente gli impianti (ad esempio iniettando 5-7 mL di lidocaina all'1% con adrenalina 1:100.000). NOTA: accertarsi di iniettare l'anestetico locale in profondità al centro degli impianti: in tal modo, gli impianti verranno sollevati verso la cute e potranno essere rimossi con maggiore facilità. Dopo aver verificato l'adeguatezza e l'efficacia dell'anestesia, praticare con un bisturi un'incisione di 7-10 mm, parallela all'asse del braccio, tra il secondo e il terzo impianto.

Passo 15: Sollevare il lembo cutaneo con la pinza per tessuti di Adson monodentata e separare i tessuti sopra e sotto l'impianto visibile, utilizzando forbici Iris o una pinza Mosquito curva (Figura 16). Afferrare l'impianto al centro con una o più clamp X-plant (Figura 17) e tirare delicatamente. Se l'impianto è incapsulato o in presenza di retrazioni, usare il bisturi per rimuovere i tessuti aderenti e liberare l'impianto.



Figura 16

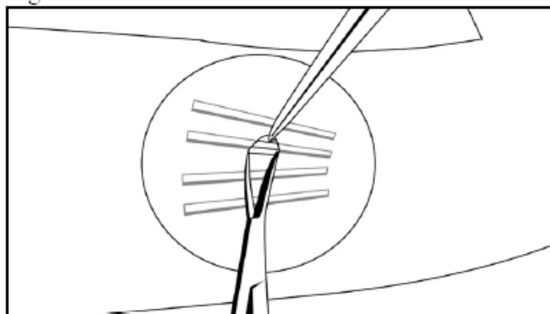
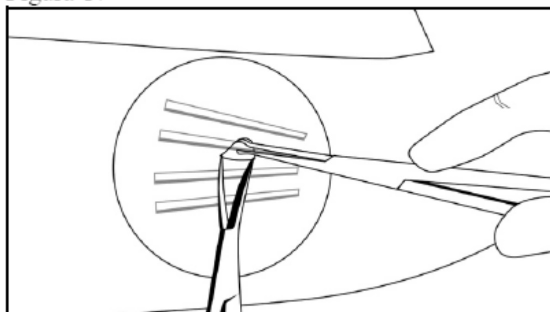


Figura 17



Passo 16: Dopo la rimozione di ogni impianto, accertarsi che sia stato rimosso interamente misurandone la lunghezza, che deve corrispondere a 26,5 mm. Seguire i passi 15 e 16 per la rimozione degli impianti rimanenti attraverso la stessa incisione. La stessa tecnica va utilizzata per rimuovere impianti sporgenti o parzialmente espulsi. Si sconsiglia vivamente la chirurgia esplorativa senza conferma della localizzazione esatta di tutti gli impianti (vedere paragrafo 4.4).

Passo 17: Dopo aver rimosso tutti gli impianti, pulire la sede d'incisione. Suturare l'incisione. Applicare un bendaggio adesivo sull'incisione. Premere delicatamente per cinque minuti sulla sede d'incisione con la garza sterile per garantire l'emostasi. Applicare un bendaggio compressivo con garza sterile per ridurre al minimo l'ematoma. Informare il paziente che il bendaggio compressivo può essere rimosso dopo 24 ore e il bendaggio adesivo dopo tre-cinque giorni. Consigliare il paziente in merito alla medicazione asettica della ferita. Istruire il paziente ad applicare una borsa di ghiaccio sul braccio ogni due ore, per 40 minuti, nelle prime 24 ore, e successivamente secondo necessità. Fissare un appuntamento per la rimozione dei punti di sutura.

Passo 18: Gli impianti Sixmo devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente, in quanto contengono buprenorfina.
Se uno o più impianti o frammenti degli impianti non vengono rimossi durante la procedura di rimozione, il paziente deve essere sottoposto al più presto a procedure di imaging per localizzarli, e il successivo tentativo di rimozione deve essere effettuato il giorno stesso dell'avvenuta localizzazione. Se la localizzazione e il secondo tentativo di rimozione non sono effettuati lo stesso giorno della prima procedura di rimozione, la ferita deve essere suturata.



Confezioni autorizzate:

EU/1/19/1369/001 AIC: 048074013 /E In base 32: 1FV38X
74,2 MG - IMPIANTO - USO SOTTOCUTANEO - BUSTINA (PET/LDPE/ALU) - 4 IMPIANTI + 1 APPLICATORE

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

- **Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)**

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, paragrafo 7, della Direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

- **Piano di gestione del rischio (RMP)**

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

- su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;
- ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

- **Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio**

Prima del lancio di SIXMO in ogni Stato membro (SM), il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) deve concordare con l'autorità nazionale competente (ANC) il contenuto e il formato del materiale educazionale, inclusi i mezzi di comunicazione, le modalità di distribuzione e ogni altro aspetto del programma.

Il titolare dell'AIC deve far sì che, in ogni SM nel quale SIXMO è in commercio, tutti i medici che potrebbero inserire/rimuovere l'impianto sottocutaneo (s.c.) SIXMO ricevano il programma educazionale destinato a prevenire/ridurre al minimo l'importante rischio identificato di protrusione/espulsione (spontanea) dell'impianto e l'importante rischio potenziale di lesioni nervose o vascolari durante la procedura di inserimento/rimozione e di (dislocazione e) migrazione/perdita (parziale) dell'impianto.

Il programma educazionale destinato ai medici, fornito insieme al riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), deve includere slide didattiche nonché una dettagliata e diretta descrizione e



dimostrazione dal vivo, passo per passo, della procedura chirurgica per l'inserimento e la rimozione di SIXMO. Inoltre, i medici devono essere informati dei rischi e delle complicanze della procedura (cioè migrazione, protrusione, espulsione dell'impianto e lesioni nervose).

Il titolare dell'AIC deve inoltre far sì che, in ogni SM nel quale SIXMO è in commercio, tutti i pazienti ai quali viene prescritto questo impianto s.c. ricevano dal medico curante il foglio illustrativo (FI) e una scheda di allerta per il paziente (tascabile) da portare sempre con sé durante il trattamento con SIXMO e da mostrare ad altri operatori sanitari prima che venga effettuato qualsiasi trattamento/intervento medico. La scheda di allerta per il paziente deve riportare le seguenti informazioni:

• Il portatore della scheda è in trattamento con Sixmo (trattamento a base di sola buprenorfina contro la dipendenza da oppioidi sotto forma di impianto s.c. posizionato sul lato interno del braccio)
• Data(e) di inserimento e di rimozione dell'impianto dopo sei mesi
• Nome e dati di contatto del medico curante
• Problemi di sicurezza associati alla terapia con SIXMO (cioè interazioni potenzialmente fatali con altre terapie concomitanti)

- **Obbligo di condurre misure post-autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	**Tempistica**
MOLTeNI-2019-01 – Studio di coorte prospettico, osservazionale (non interventistico), post-autorizzativo, di sicurezza, volto a valutare l'incidenza di rotture e complicanze legate all'inserimento/alla rimozione degli impianti a base di buprenorfina (Sixmo) nella pratica clinica di routine	Q2 2024

Regime di fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

19A08157



DETERMINA 17 dicembre 2019.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Tenofovir Disoproxil Mylan». (Determina n. 142301/2019).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di Direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate, è stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;

Vista la nota del Ministero della salute n. 37685-P del 6 dicembre 2019, con cui si rappresenta che la scadenza al 9 dicembre 2019 dell'incarico di direttore generale conferito al dott. Luca Li Bassi con decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la determina direttoriale n. DG/1849/2019 del 12 dicembre 2019 con la quale, sono stati confermati tutti i provvedimenti di delega tra cui la sopracitata determina n. 2037 del 19 dicembre 2018, conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 10 dicembre 2019 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal medicinali dal 1° ottobre al 31 ottobre 2019 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 4-6 dicembre 2019;



Determina:

Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano, generico/equivalente/biosimilare di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN, descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe «C (nn)», dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/equivalente/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 dicembre 2019

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe «C (nn)») dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni.

TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN;

codice ATC - principio attivo: J05AF07 - tenofovir disoproxil;

Titolare: Mylan S.a.s.;

codice procedura EMEA/H/C/004049/IB/0010/G;

GUUE 10 dicembre 2019.

Indicazioni terapeutiche.

Infezione da HIV-1:

«Tenofovir disoproxil Mylan» 245 mg compresse rivestite con film è indicato, in associazione con altri medicinali antiretrovirali, per il trattamento di adulti infetti da HIV-1;

negli adulti, la dimostrazione dei benefici di tenofovir disoproxil nell'infezione da HIV-1 è fondata sui risultati di uno studio in pazienti non pretrattati, che ha incluso pazienti con un'alta carica virale (> 100.000 copie/ml) e studi in cui tenofovir disoproxil è stato aggiunto alla terapia di base ottimizzata (principalmente triplice terapia) in pazienti precedentemente trattati con medicinali antiretrovirali che avevano dimostrato insufficiente risposta virologica precoce (< 10.000 copie/ml; la maggior parte dei pazienti aveva < 5.000 copie/ml);

«Tenofovir disoproxil Mylan» 245 mg compresse rivestite con film è anche indicato in adolescenti di età compresa tra 12 e < 18 anni, infetti da HIV-1, resistenti agli NRTI o nei quali i medicinali di prima linea esercitino effetti tossici.

La scelta di utilizzare tenofovir disoproxil per trattare pazienti infetti da HIV-1 con precedenti esperienze di trattamento con antiretrovirali si deve basare sui risultati di test individuali di resistenza virale e/o sulle terapie pregresse.

Infezione da epatite B:

«Tenofovir disoproxil Mylan» 245 mg compresse rivestite con film è indicato per il trattamento dell'epatite B cronica in adulti con:

malattia epatica compensata, con evidenza di replicazione virale attiva, livelli sierici di alanina aminotransferasi (ALT) persistentemente elevati ed evidenza istologica d'infiammazione attiva e/o di fibrosi (vedere paragrafo 5.1);

evidenza di virus dell'epatite B resistente alla lamivudina (vedere paragrafi 4.8 e 5.1);

malattia epatica scompensata (vedere paragrafi 4.4, 4.8 e 5.1).

«Tenofovir disoproxil Mylan» 245 mg compresse rivestite con film è indicato per il trattamento dell'epatite B cronica in adolescenti di età compresa tra 12 e < 18 anni con:

malattia epatica compensata ed evidenza di malattia immunitaria attiva, ovvero replicazione virale attiva, livelli sierici persistentemente elevati di ALT ed evidenza istologica d'infiammazione attiva e/o di fibrosi (vedere paragrafi 4.4, 4.8 e 5.1).

Modo di somministrazione.

La terapia deve essere avviata da un medico con esperienza nella gestione dell'infezione da HIV e/o nel trattamento dell'epatite B cronica.

Le compresse di «Tenofovir disoproxil Mylan» devono essere assunte una volta al giorno, per via orale, con il cibo.

In casi eccezionali, tuttavia, «Tenofovir disoproxil Mylan» 245 mg compresse rivestite con film può essere somministrato dopo aver disciolto la compressa in almeno 100 ml di acqua, succo di arancia o succo d'uva.

Confezioni autorizzate:

EU/1/16/1129/003 - A.I.C. n. 045219033/E in base 32: 1C3Z6T - 245 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/ALU/PE/ESSICANTE/PE-ALU) - 10 compresse;

EU/1/16/1129/004 - A.I.C. n. 045219045/E in base 32: 1C3Z75 - 245 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/ALU/PE/ESSICANTE/PE-ALU) - 30 compresse;

EU/1/16/1129/005 - A.I.C. n. 045219058/E in base 32: 1C3Z7L - 245 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/ALU/PE/ESSICANTE/PE-ALU) - 30×1 compresse (dose unitaria).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti definiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web europeo dei medicinali.



Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio: il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire che tutti i medici che potrebbero prescrivere/usare «Tenofovir disoproxil Mylan» in pazienti di età compresa tra 12 e < 18 anni siano dotati di un pacchetto informativo per il medico contenente il riassunto delle caratteristiche del prodotto e un appropriato opuscolo educativo, come descritto sotto:

opuscolo educativo sugli effetti dell'HIV in pazienti di età compresa tra i 12 e < 18 anni;

opuscolo educativo sugli effetti dell'HBV in pazienti di età compresa tra i 12 e < 18 anni.

Gli opuscoli educativi sugli effetti dell'HIV e dell'HBV nei pazienti di età compresa tra i 12 e i< 18 anni devono contenere i seguenti messaggi chiave:

raccomandazione sull'utilizzo di un approccio multidisciplinare per la gestione dei pazienti di età compresa tra i 12 e i < 18 anni;

il rischio di malattie renali nei pazienti infetti da HIV e HBV è maggiore in caso di assunzione di medicinali contenenti tenofovir disoproxil, come «Tenofovir disoproxil Mylan»;

l'uso di «Tenofovir disoproxil Mylan» non è raccomandato nei pazienti di età compresa tra i 12 e i < 18 anni con compromissione renale;

l'uso di «Tenofovir disoproxil Mylan» deve essere evitato se il paziente è in trattamento o ha recentemente assunto medicinali nefrotossici. Se «Tenofovir disoproxil Mylan» è usato insieme a medicinali nefrotossici, la funzione renale deve essere monitorata con attenzione in base allo schema raccomandato;

prima d'iniziare il trattamento con «Tenofovir disoproxil Mylan» deve essere valutata la funzione renale basale dei pazienti;

importanza del monitoraggio regolare della funzione renale durante il trattamento con «Tenofovir disoproxil Mylan»;

schema raccomandato di monitoraggio della funzione renale che tenga conto della presenza o dell'assenza di fattori di rischio aggiuntivi per la compromissione renale;

nel caso di concentrazioni di fosfato sierico confermate < 3,0 mg/dl (0,96 mmol/l) in qualsiasi paziente di età compresa tra i 12 e i < 18 anni che assume tenofovir disoproxil, la funzione renale deve essere riesaminata entro una settimana. Se si sospettano o si rilevano anomalie renali deve essere richiesto un consulto nefrologico per valutare la possibile interruzione del trattamento con tenofovir disoproxil. L'interruzione del trattamento con «Tenofovir disoproxil Mylan» deve essere presa in considerazione anche in caso di declino progressivo della funzione renale qualora non sia stata identificata alcuna altra causa;

«Tenofovir disoproxil Mylan» può causare riduzione della BMD e gli effetti delle variazioni della BMD associate a «Tenofovir disoproxil Mylan» sulle condizioni delle ossa a lungo termine e sul rischio di fratture future non sono ancora noti nei pazienti di età compresa tra i 12 e i < 18 anni;

se si rilevano o si sospettano anomalie delle ossa, deve essere richiesto un consulto con un endocrinologo e/o un nefrologo.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, infettivologo, gastroenterologo (RNRL).

19A08158

DETERMINA 17 dicembre 2019.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Cablivi». (Determina n. 142303/2019).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;



Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di Direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, Dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate, è stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;

Vista la nota del Ministero della salute n. 37685-P del 6 dicembre 2019, con cui si rappresenta che la scadenza al 9 dicembre 2019 dell'incarico di direttore generale conferito al dott. Luca Li Bassi con decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la determina direttoriale n. DG/1849/2019 del 12 dicembre 2019 con la quale sono stati confermati tutti i provvedimenti di delega tra cui la sopracitata determina n. 2037 del 19 dicembre 2018, conferita alla dott. ssa Giuseppa Pistritto, Dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 10 dicembre 2019 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal medicinali dal 1° ottobre al 31 ottobre 2019 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 1° agosto 2019 (protocollo MGR/89895/P) con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Cablivi» (caplacizumab);

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 4-6 dicembre 2019;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: CABLIVI, descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe «C (nn)», dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 dicembre 2019

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe «C (nn)») dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni.

CABLIVI;

codice ATC - principio attivo: B01AX07 caplacizumab;

Titolare: Ablynx N.V.;

codice procedura EMEA/H/C/004426/IB/0001; EMEA/H/C/004426/IAIN/0003;

GUUE 10 dicembre 2019.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Cablivi» è indicato per il trattamento negli adulti degli episodi di porpora trombotica trombocitopenica (PTT) acquisita, in associazione a plasmaferesi (plasma exchange, *PE)* e immunosoppressione.



Modo di somministrazione.

Il trattamento a base di «Cablivi» deve essere avviato e seguito da medici con esperienza nella gestione di pazienti con microangiopatie trombotiche.

La prima dose di «Cablivi» deve essere somministrata mediante iniezione endovenosa. Le dosi successive devono essere somministrate mediante iniezione sottocutanea in addome.

Evitare l'iniezione nell'area circostante l'ombelico e non somministrare iniezioni consecutive nello stesso quadrante addominale.

I pazienti, o le persone che li assistono, possono iniettare il medicinale dopo avere ricevuto un'adeguata formazione nella tecnica di iniezione sottocutanea.

Per le istruzioni sulla ricostituzione di «Cablivi» prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/18/1305/002 - A.I.C. n. 046989024/E in base 32: 1DTZR0 - 10 mg - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso sottocutaneo - polvere: flaconcino (vetro) solvente: siringa preriempita (vetro) - polvere: 10 mg solvente: 1 ml - 7 (7 confezioni singole da (1 flaconcino + 1 siringa preriempita con solvente + 1 adattatore per flaconcino + 1 ago + 2 tamponi) (confezione multipla);

EU/1/18/1305/003 - A.I.C. n. 046989036/E in base 32: 1DTZRD - 10 mg - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso sottocutaneo - polvere: flaconcino (vetro) solvente: siringa preriempita (vetro) - polvere: 10 mg solvente: 1 ml - 7 (7×1) flaconcini + 7 (7×1) siringhe preriempite con solvente + 7 (7×1) adattatori per flaconcino + 7 (7×1) aghi + 14 (7×2) tamponi (confezione multipla).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio: prima del lancio di «Cablivi» in ciascuno Stato membro il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) deve concordare il contenuto e il formato della scheda di allerta per il paziente, inclusi i mezzi di comunicazione, le modalità di distribuzione, e ogni ulteriore aspetto, con l'autorità nazionale competente.

Il titolare dell'A.I.C. deve assicurare che in ciascuno Stato membro dove «Cablivi» è commercializzato, a tutti i pazienti/alle persone che li assistono sia fornita la seguente scheda di allerta per il paziente che deve contenere il seguente messaggio chiave:

per mitigare il rischio di un grave episodio di sanguinamento in particolare in situazioni di emergenza (es. incidente) informare i medici del blocco farmacologico del fattore di von Willebrand.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ematologo (RRL).

19A08159

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 24 luglio 2019.

Itinerario stradale E78 Grosseto-Fano, tratto Grosseto-Siena. Lotto 9: adeguamento a quattro corsie del tratto Grosseto-Siena (SS 223 «di Paganico») dal km 41+600 al km 53+400. Approvazione progetto definitivo (CUP F21B16000440001). (Delibera n. 40/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 2001, e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

1. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2003, errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 2003, e la delibera 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;



2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, ha definito le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, c.d. «Codice antimafia», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e), f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il «Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE» e visto il «Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010»;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e visti, in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis*, e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 50 del 2016;

2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 2015, che - ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 2011 e con errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2011;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e i compiti di cui all'art. 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle competenti direzioni generali del Ministero alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare:

1. l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

2. l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

3. l'art. 214, comma 2, lettere *d)* e *f)*, in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

4. l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

5. l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che:

5.1 lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

5.2 per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;

5.3 le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;



Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma 11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;

Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2002, supplemento ordinario, con la quale questo Comitato ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che include, nell'allegato 1, nell'ambito dei «Sistemi stradali ed autostradali» dei «Corridoi trasversali e dorsale appenninica», l'infrastruttura «Asse viario Fano-Grosseto» e, nell'allegato 2, il «Collegamento Grosseto-Fano»;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'Intesa generale quadro tra il Governo e la Regione Toscana, sottoscritta il 18 aprile 2003, al punto «corridoi autostradali e stradali», e nei successivi atti aggiuntivi 22 gennaio 2010 e 16 giugno 2011;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 3 agosto 2007, n. 78, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 2008, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo dell'intervento «Itinerario SS 78 SGC Grosseto-Fano, tronco Grosseto-Siena, lotti 5, 6, 7, 8: adeguamento a 4 corsie della SS 223 "di Paganico" dal km 30+040 al km 41+600» e ha assegnato allo stesso intervento un contributo annuo suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di 271.123.345,98 euro;

Vista la delibera 9 novembre 2007, n. 123, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 2008, con la quale, a parità di volume d'investimenti finanziato, è stato rimodulato il contributo assegnato con la suddetta delibera n. 78 del 2007;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 2015, supplemento ordinario, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella «Tabella 0 Programma delle infrastrutture strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura «Asse viario Fano-Grosseto», l'intervento «Tratto 1: Grosseto-Siena. lotto 9»;

Vista la delibera 3 marzo 2017, n. 9, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 2017, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo dell'«Itinerario stradale E78 Grosseto-Fano - tratto Grosseto-Siena - lotto 4: adeguamento a quattro corsie del tratto Grosseto-Siena (SS 223 "di Paganico") dalla progressiva chilometrica 27+200 alla progressiva chilometrica 30+038»;

Vista la delibera 7 agosto 2017, n. 65, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2017, con la quale il Comitato ha approvato l'aggiornamento del Contratto di programma 2016-2020 tra MIT e Anas S.p.a. (ANAS);

Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 2019, con la quale è stato modificato il regolamento interno del Comitato di cui alla delibera 30 aprile 2012, n. 62;

Vista la nota 27 giugno 2019, n. 25985, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'argomento «Itinerario E78 SGC Grosseto-Fano, tratto Grosseto-Siena, lotto 9: adeguamento a quattro corsie nel tratto Grosseto-Siena (SS 223 "di Paganico") dal km 41+600 al km 53+400 - progetto definitivo», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria, poi integrata con note 17 luglio 2019, n. 8493, e 22 luglio 2019, n. 8686, nonché con i messaggi di posta elettronica in data 22 e 23 luglio 2019, assunti al protocollo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) il 23 luglio 2019, rispettivamente con il n. 4082 e il n. 4083;

Vista la nota 16 luglio 2019, n. 19558, e il messaggio di posta elettronica in data 23 luglio 2019, assunto al protocollo del DIPE il 23 luglio 2019, con il n. 4093, con i quali il Ministero per i beni e le attività culturali ha comunicato ulteriori elementi inerenti l'intervento in esame;

Vista la nota 23 luglio 2019, n. 287126, con la quale la Regione Toscana ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, ai fini dell'intesa sulla localizzazione dell'intervento;

Vista la delibera 24 luglio 2019, n. 36, adottata nel corso dell'odierna riunione, con la quale questo Comitato ha approvato l'aggiornamento del Contratto di programma 2016-2020 tra MIT e ANAS, che include nella sezione A.1 del «Piano pluriennale degli investimenti», il «Tratto 1° Grosseto-Siena: lotto 9. Adeguamento a 4 corsie dal km 41+5600 al km 53+400», del costo di 161.955.672, indicando le risorse per il relativo finanziamento;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e in particolare che:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

1. l'intervento in esame è parte del corridoio stradale costituito dalla strada di grande comunicazione (SGC) E78 Grosseto-Fano, inserita nella Rete stradale transeuropea «comprehensive pianificata» di cui al «Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e



del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE»;

2. il tratto Grosseto-Siena è suddiviso in 11 lotti, dei quali 5 sono in esercizio (lotti 1, 2, 3, 10 e 11), 4 in corso di costruzione (lotti 5, 6, 7, 8), uno in appalto (lotto 4) e uno (lotto 9) oggetto della presente delibera di approvazione del progetto definitivo e una descrizione più dettagliata dello stato dei predetti lotti è esposta nella «relazione illustrativa» predisposta da ANAS, datata luglio 2019;

3. la realizzazione del lotto 9, lungo circa 11,8 km, consentirà il completamento del tratto Grosseto-Siena;

4. in particolare, l'intervento, da realizzare nei comuni Monticiano, Murlo e Sovicille in Provincia di Siena, riguarda l'adeguamento a quattro corsie, dalla progressiva chilometrica 41+600 alla progressiva chilometrica 53+400, dell'attuale SS 223 «di Paganico», attualmente a singola carreggiata di larghezza inferiore al tipo IV delle norme CNR 80 (10,5 m) e, quindi, con caratteristiche geometriche tali da non permettere un collegamento fra Grosseto e Siena con un adeguato livello di servizio;

5. l'intervento permetterà di realizzare una strada con sezione di tipo B di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001, recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade», con carreggiate distinte per senso di marcia;

6. ogni carreggiata sarà dotata di due corsie con larghezza di 3,75 m ciascuna, di una banchina in destra con larghezza di 1,75 m e di una banchina in sinistra con larghezza di 0,50 m e avrà una sezione stradale larga complessivamente 22 m;

7. lungo il tracciato sono previsti 3 svincoli e sono inoltre previsti, quali opere principali, viadotti sul fosso Ornate e sul fiume Merse, con demolizione completa dei viadotti esistenti e relativa ricostruzione in conformità ai viadotti previsti sulla nuova carreggiata in affiancamento, e quali opere secondarie ponticelli, di luce 10 o 20 m, in sostituzione degli scatolari esistenti per i più importanti attraversamenti idraulici, 3 cavalcavia, 3 sottopassi e varie opere di sostegno per contenere gli ingombri degli espropri e minimizzare l'impatto ambientale causato dalla profilatura di lunghe scarpate;

8. la progettazione definitiva dell'intervento non è stata preceduta dallo sviluppo di un progetto preliminare e che prima dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, «Legge quadro in materia di lavori pubblici», era stato invece elaborato un progetto di massima, corredato da studio d'impatto ambientale e inerente l'adeguamento a quattro corsie dell'intero tronco Grosseto-Siena;

9. in quanto assimilato ad un progetto preliminare, il suddetto progetto di massima è stato posto a base delle successive fasi progettuali;

10. con provvedimento DEC/VIA 18 gennaio 1993, n. 1465, l'allora Ministero dell'ambiente, di concerto con l'allora Ministero per i beni culturali ed ambientali e sulla base del parere della Commissione VIA 6 marzo 1992, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, relativamente alla compatibilità ambientale del succitato progetto di massima dell'intero tronco Grosseto-Siena;

11. con nota 20 marzo 2008, n. 42188, ANAS ha trasmesso al MIT il progetto definitivo del lotto 9, elaborato nel 2005, per l'approvazione e l'assegnazione del finanziamento e a giugno 2008 il predetto Ministero ha provveduto a convocare la relativa Conferenza di servizi;

12. con parere 26 febbraio 2009, n. 239, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, ha dichiarato, ai fini della verifica di ottemperanza del progetto definitivo in esame alle prescrizioni del suddetto provvedimento DEC/VIA n. 1465 del 1993, la sostanziale coerenza tra lo stesso progetto definitivo e il precedente progetto di massima, precisando che le variazioni dello stesso progetto definitivo non assumono rilievo localizzativo e non comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al richiamato progetto di massima e indicando le prescrizioni da assolvere in sede di progettazione esecutiva;

13. con parere 13 ottobre 2009, n. 6061, il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto definitivo in esame;

14. dopo il passaggio delle competenze sugli interventi del Programma infrastrutture strategiche relativi ad opere stradali dalla soppressa Struttura tecnica di missione alla direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, con nota 24 marzo 2016, n. 3443, il MIT ha convocato un'ulteriore seduta della Conferenza di servizi, fissandola per il giorno 18 aprile 2016 e posticipandola poi al 4 maggio 2016;

15. i verbali relativi alle suddette Conferenze di servizi del 2008 e del 2016 non risultano disponibili, presumibilmente per la mancata approvazione del progetto esaminato in tali riunioni, e comunque sono superati dalla conferenza di servizi del 22 giugno 2018, citata al successivo punto 27;

16. come esposto nella relazione descrittiva del progetto, nel corso della seduta della Conferenza di servizi del 4 maggio 2016 è stato convenuto di sospendere l'*iter* autorizzativo del progetto e di procedere con lo sviluppo di documenti progettuali aggiornati, tenendo conto degli intervenuti aggiornamenti normativi e delle osservazioni pervenute nel corso della pregressa fase autorizzativa;

17. tenuto conto di quanto sopra esposto, con nota 27 aprile 2016, n. 4655, il MIT ha richiesto l'adeguamento tecnico ed economico del progetto definitivo, anche alle richieste avanzate dagli Enti territoriali;

18. il progetto definitivo 2005 è stato quindi aggiornato:

18.1 relativamente alla categoria della strada, alle norme del citato decreto ministeriale 5 novembre 2001, con studio delle caratteristiche geometriche e funzionali delle intersezioni secondo il decreto ministeriale 19 aprile 2006, inerente «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali»;

18.2 relativamente alle opere d'arte maggiori e minori, alla normativa di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, di approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni, e alla circolare del Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLP) 2 febbraio 2009,



n. 617, concernente le istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al predetto decreto 14 gennaio 2008;

18.3 relativamente agli studi ed indagini effettuati per varie discipline (geotecnica, idraulica, archeologia, interferenze, espropri, cantierizzazione, tecnico-economica, verifica ottemperanza-ambiente);

19. il progetto è stato riemesso sulla medesima base cartografica del progetto 2005, in quanto l'area interessata dai lavori era scarsamente abitata e non si erano verificate modifiche sostanziali del territorio;

20. gli aggiornamenti progettuali hanno riguardato tra l'altro:

20.1. la revisione del tracciato planimetrico, per adattare il raggio delle curve al mutato l'intervallo di velocità del progetto e per cercare di contenere le variazioni degli ingombri, salvaguardando i fabbricati esistenti e le aree fluviali;

20.2 la ridefinizione dell'andamento altimetrico, per minimizzare la variazione degli ingombri e rendere realizzabile la cantierizzazione della nuova infrastruttura in soggezione di traffico;

20.3 per alcune curve, allargamenti dell'asse stradale al fine di garantire una distanza di visuale libera sempre uguale o superiore alla distanza di visibilità per l'arresto;

20.4 per alcune opere d'arte, l'affinamento degli studi di compatibilità idraulica ha reso necessario modificare sia la scansione delle pile o la tipologia strutturale sia la quota altimetrica e, in particolare:

20.4.1 per i viadotti sopra citati sono state previste demolizione e ricostruzione dei due viadotti preesistenti, gemelli della nuova carreggiata posta in affiancamento, con diversa configurazione delle relative aree di cantiere;

20.4.2 per alcuni scatolari idraulici, inizialmente da demolire e ricostruire, sono invece previsti ponti su ogni carreggiata;

21. con nota 25 maggio 2017, n. 271697, ANAS ha presentato la richiesta di approvazione del progetto definitivo aggiornato, con acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessari, precisando che l'aggiornamento progettuale presentava variazioni contenute, tali da non determinare modifiche significative dal punto di vista dell'inserimento territoriale e ambientale dell'intervento;

22. il 25 maggio 2017 l'avviso al pubblico di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio è stato pubblicato sui quotidiani «Corriere della sera» e «Corriere di Siena» e ne è stata richiesta la pubblicazione anche tramite affissione all'albo pretorio dei comuni di Monticiano, Murlo e Sovicille nonché sull'albo pretorio on line della Regione Toscana;

23. con nota 6 ottobre 2017, n. 502600, ANAS ha trasmesso al CSLP gli aggiornamenti progettuali e con nota 15 febbraio 2018, n. 82870, ha trasmesso documentazione alla Regione Toscana e all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale;

24. nel corso dell'adunanza del 14 dicembre 2017, il CSLP ha adottato il parere n. 62, con il quale ha ritenuto che il progetto definitivo del lotto 9 «debba essere integrato e perfezionato nelle pertinenti fasi progettuali [progetto esecutivo] secondo le indicazioni contenute nei … "considerato"» del parere stesso;

25. a fronte della comunicazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa la necessità di rinnovare la procedura di VIA solo per le parti del progetto interessate da variazioni significative, con nota 23 febbraio 2018, n. 100403, ANAS ha trasmesso al predetto Ministero nonché al Ministero per i beni e le attività culturali l'istanza per l'avvio della procedura di VIA, integrata con la procedura di valutazione d'incidenza, nonché di approvazione del Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo;

26. con nota assunta al protocollo del MIT il 18 aprile 2018, con il n. 3966, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale si è espressa relativamente agli aspetti geomorfologici, idraulici e relativi al Piano di gestione delle acque, formulando tra l'altro richieste d'integrazioni e rinviando le proprie determinazioni inerenti taluni aspetti alla successiva fase di progettazione esecutiva, in considerazione - come specificato dal MIT - del fatto «che le decisioni d'interesse dell'Autorità di bacino afferiscono essenzialmente ad approfondimenti tecnici di dettaglio e non a considerazioni più generali circa la localizzazione dell'opera»;

27. una nuova Conferenza di servizi, inizialmente convocata per il 18 aprile 2018, si è tenuta il 20 giugno 2018, di cui è disponibile il relativo verbale, rendendo non più rilevanti le due precedenti conferenze di servizi;

28. con parere 3 agosto 2018, n. 2814, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS si è espressa, in modo favorevole e con prescrizioni, esclusivamente sulle varianti sostanziali al progetto definitivo del lotto 9, che riguardano le fasi costruttive dei viadotti Ornate e Merse e le fasi costruttive delle opere di protezione spondale sul ramo di svincolo «il Picchetto» (progressiva chilometrica 44+400-44+600 circa) e sull'ansa del fiume Merse (progressiva chilometrica 50+200-50+350 circa);

29. in particolare la suddetta Commissione ha ritenuto che le modifiche delle lavorazioni previste per la nuova cantierizzazione dei viadotti potessero produrre impatti ambientali da sottoporre a valutazione e che ugualmente dovessero essere valutate le opere di protezione spondale sopra richiamate, che costituiscono una novità rispetto alla precedente progettazione;

30. con nota 28 settembre 2018, n. 25809, il Ministero per i beni e le attività culturali ha formulato parere favorevole di compatibilità ambientale del progetto, subordinatamente all'assoluta osservanza delle prescrizioni riportate nel parere stesso;

31. con delibera di giunta 19 novembre 2018, n. 1265, la Regione Toscana ha espresso parere favorevole circa l'intesa per la localizzazione dell'intervento, condizionato al recepimento delle condizioni e prescrizioni contenute nel citato parere e a quanto espresso nei pareri del Comune di Murlo, del Genio civile Toscana sud (che per vari aspetti progettuali si è riservato l'espressione del parere in sede di esame del progetto esecutivo), del settore tutela della natura e del mare, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e della Commissione paesaggio del Comune di Montiano;



32. il 12 luglio 2019 il succitato avviso al pubblico di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio è stato integrato con la dichiarazione di pubblica utilità e nuovamente pubblicato (quotidiani «La Repubblica» e «Corriere di Siena») e la pubblicazione del suddetto avviso è stata richiesta anche tramite affissione all'albo pretorio dei comuni di Monticiano, Murlo e Sovicille nonché tramite pubblicazione sull'albo pretorio on line della Regione Toscana;

33. che la verifica preventiva dell'interesse archeologico è stata effettuata nella fase di progettazione definitiva e troverà conclusione in esito alle «indagini di archeologia preventiva previste nel Piano di indagini archeologiche e disciplinate» dall'«Accordo *ex* art. 25, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016», allegato alla nota del Ministero per i beni e le attività culturali 16 luglio 2019, n. 19558;

34. che il progetto, trasmesso da Anas S.p.a., soggetto aggiudicatore, all'allora Struttura tecnica di missione con nota di marzo 2008, non è incorso nelle previsioni del punto 5 della delibera di questo Comitato n. 26 del 2014, che individuava il 31 dicembre 2014, quale termine per la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del progetto preliminare o definitivo ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006, pena l'automatica decadenza dal Programma infrastrutture strategiche;

35. che la documentazione di progetto include, dal n. 184 al n. 189, gli elaborati relativi alla risoluzione delle interferenze e, dal n. 190 al n. 201, gli elaborati relativi agli espropri;

36. il MIT ha proposto, in apposito allegato alla relazione istruttoria, le prescrizioni e le raccomandazioni da formulare, esponendo le motivazioni nei casi di mancato o parziale recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria;

37. in particolare, il suddetto Ministero:

37.1. ha verificato con il Ministero per i beni e le attività culturali le prescrizioni dettate da quest'ultimo;

37.2. ha specificato che le prescrizioni dettate dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale e dal Genio civile Toscana sud sono state inserite tra quelle da assolvere in sede di progettazione esecutiva e che in ogni caso, considerando il complesso delle prescrizioni, la relativa «valorizzazione … è risultata non significativa ai fini della variazione del costo complessivo dell'intervento»;

sotto l'aspetto attuativo:

1. il soggetto aggiudicatore dell'intervento è Anas S.p.a.;

2. il CUP dell'intervento è F21B16000440001;

3. la modalità di affidamento attualmente prevista è l'appalto sulla base del progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, modalità per la quale per altro sono già state avviate le procedure per l'individuazione dei progettisti;

4. che, tuttavia, ai sensi dell'art. 59 del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto aggiudicatore potrà altresì ricorrere all'affidamento congiunto di progettazione e realizzazione - cioè il c.d. «appalto integrato» - inserendo nei documenti di gara i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto;

5. che il tempo previsto per la progettazione esecutiva è valutato in trecentosessanta giorni naturali e consecutivi e il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori è valutato in millenovantacinque giorni naturali e consecutivi, come riportato nel cronoprogramma allegato al progetto definitivo;

sotto l'aspetto finanziario

1. il costo del progetto definitivo ammonta a 161.955.672,12 euro così articolati, come risulta dalla rimodulazione del quadro economico ANAS:

(importi in euro)

Voce	Importo
lavori e oneri per la sicurezza	115.598.551,74
somme a disposizione	30.045.038,30
oneri di investimento di Anas S.p.a. (11,2%)	16.312.082,08
TOTALE COSTO	161.955.672,12

2. l'istruttoria comprende un prospetto di confronto tra il quadro economico ANAS e la sua rielaborazione operata dal MIT;

3. il costo delle opere compensative e di mitigazione ambientale ammonta, rispettivamente a 22.807,30 euro e a 1.737.727,85 euro, per un totale di 1.760.535,15 euro e tale ultimo importo, rientrante nel limite massimo del 2% del costo dell'opera, è già compreso nel costo dei lavori, come risulta dal computo metrico estimativo del progetto definitivo;

4. la valorizzazione delle prescrizioni è risultata non significativa ai fini della variazione del costo complessivo dell'intervento;

5. non essendo intervento affidato a contraente generale o in concessione, non è stata predisposta la relazione con l'articolazione delle misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa e non sono stati calcolati i relativi costi;

6. gli oneri di investimento includono gli importi relativi al «Fondo di incentivazione *ex* art. 92, comma 7, decreto legislativo n. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni» e alle «Spese per commissioni giudicatrici *ex* art 84, comma 11, decreto legislativo n. 163/06», e sono pari all'11,2% del costo dell'investimento, in quanto l'intervento fruisce di un finanziamento «a contributo»;

7. il costo del progetto considerato dal CSLP (163.849.038,79 euro) è superiore a quello sopra riportato, perché era inclusivo di oneri d'investimento del 12,5 per cento, che invece risultano essere ora ridotti e pari all'11,2 per cento, come precisato con la note MIT 17 luglio 2019, n. 8493 e 22 luglio 2019, n. 8686, in linea con quanto sottoposto a questo Comitato;

8. le somme a disposizione e gli oneri di investimento potranno essere riconosciuti al soggetto aggiudicatore solo previa rendicontazione di dettaglio, in funzione delle effettive spese che saranno sostenute;



9. come risulta dal richiamato aggiornamento annuale del Contratto di programma ANAS 2016-2020 sottoposto a questo Comitato in data odierna, il finanziamento dell'intervento è imputato per 131.476.626 euro a carico dei finanziamenti del Contratto di programma ANAS 2015 e per i residui 30.479.046 euro a carico delle risorse del Fondo unico ANAS destinate al Contratto di programma 2016-2020, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 dicembre 2017, n. 588;

10. che dette risorse sono disponibili sul capitolo 7002 dello stato di previsione della spesa del MIT e sono poste in capo alla direzione generale per le strade e le autostrade e per la sicurezza e la vigilanza nelle infrastrutture stradali del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici;

Vista la nota 23 luglio 2019, n. 4105, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta di questo Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato il dibattito svolto durante la riunione odierna di questo Comitato;

Delibera:

Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-*bis* e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilità della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016.

1. Approvazione progetto definitivo

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.6, anche ai fini della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dell'intervento «Itinerario stradale E78 Grosseto-Fano, tratto Grosseto-Siena - lotto 9: adeguamento a quattro corsie del tratto Grosseto-Siena (SS 223 "di Paganico") dal km 41+600 al km 53+400.

1.2 La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato al precedente punto 1.1.

1.3 È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.

1.4 Il limite di spesa dell'intervento di cui al precedente punto 1.1 è quantificato in 161.955.672,12 euro, al netto di IVA, come sintetizzato nella precedente «presa d'atto».

1.5 La presente delibera non potrà avere corso nel caso in cui, entro sessanta giorni dalle nuove pubblicazioni del 12 luglio 2019 meglio precisate in premessa, siano pervenute osservazioni ostative oppure osservazioni che determinino ulteriori costi aggiuntivi che non possano essere ricompresi nell'attuale quadro economico. A tale fine, il Ministero delle infrastrutture e trasporti dovrà comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE l'esito positivo della disamina delle suddette osservazioni.

1.6 Le prescrizioni citate al precedente punto 1.1, cui resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del medesimo allegato. L'ottemperanza alle suddette prescrizioni non potrà comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.4. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dare seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.7 È altresì approvato, ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, il programma di risoluzione delle interferenze di cui agli elaborati progettuali dal n. 184 al n. 189, indicati nella documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1.8 Gli elaborati di progetto relativi agli espropri, di cui agli elaborati progettuali dal n. 190 al n. 201, sono ugualmente indicati nella documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

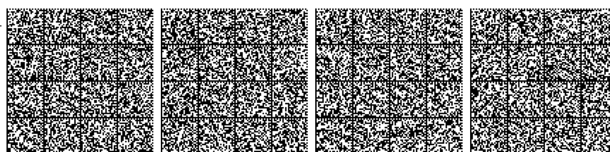
2. Copertura finanziaria

Il finanziamento dell'intervento di cui al punto 1.1 è imputato per 131.476.626 euro a carico dei finanziamenti introdotti del Contratto di programma ANAS per il 2015 e confermati nel successivo aggiornamento e per i residui 30.479.046 euro a carico delle risorse del Fondo unico ANAS destinate al Contratto di programma ANAS 2016-2020, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 dicembre 2017, n. 588.

3. Ulteriori prescrizioni

3.1 Le somme a disposizione e gli oneri di investimento potranno essere riconosciuti al soggetto aggiudicatore solo previa rendicontazione di dettaglio, in funzione delle effettive spese che saranno sostenute.

3.2 Il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata.



3.3 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al precedente punto 1.6.

3.4 Il soggetto aggiudicatore invierà al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate nel suddetto allegato e poste dallo stesso Ministero.

3.5 Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura il monitoraggio ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, richiamato in premessa, ed in particolare l'aggiornamento della BDAP.

3.6 Ai sensi della delibera n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

3.7 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto di cui al precedente punto 1.1.

Roma, 24 luglio 2019

Il Presidente: CONTE

Il Segretario: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1553

ALLEGATO

ITINERARIO STRADALE E78 GROSSETO-FANO, TRATTO GROSSETO-SIENA LOTTO 9: ADEGUAMENTO A QUATTRO CORSIE DEL TRATTO GROSSETO-SIENA (SS 223 «DI PAGANICO») DAL KM 41+600 AL KM 53+400

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

Prescrizioni e raccomandazioni

PARTE PRIMA

1. Prescrizioni

1.1 Prescrizioni relative agli aspetti progettuali

1.2 Prescrizioni relative agli aspetti ambientali

1.3 Prescrizioni relative al monitoraggio ambientale

1.4 Prescrizioni relative a demolizioni, gestione materie e piano di utilizzo terre

1.5 Prescrizioni relative alla cantierizzazione

1.6 Prescrizioni relative agli aspetti di tutela dei beni di interesse archeologico, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, dei beni architettonici e del paesaggio

1.7 Prescrizioni relative alle opere compensative

1.8 Prescrizioni relative alle interferenze

1.9 Prescrizioni relative alla bonifica ordigni bellici ed all'interesse militare

1.10 Prescrizioni relative ad aspetti procedurali e gestionali

PARTE SECONDA

2. Raccomandazioni

INDICAZIONI PER LA FASE DI VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI

PARTE PRIMA

1. Prescrizioni

1.1 Prescrizioni relative agli aspetti progettuali

1.1.1 Aspetti viari

1.1.1.1 Valutare la possibilità di spostare la bretella di collegamento alla strada di San Lorenzo a Merse/Monticiano per quanto possibile in affiancamento alla E78 in modo da eliminare la parte interclusa.

1.1.1.2 Approfondimento sugli aspetti progettuali e le problematiche legate al sottopasso c/o Bagnaia. Si evidenzia a questo proposito il divieto di realizzare sottopassi in aree perimetrate P3.

1.1.1.3 In relazione alla previsione dei 3 svincoli di Il Picchetto, I Ponticini e Fontazzi, valutare possibili migliorie sulla base di quanto disciplinato dal PIT-PPR, al fine di contenerne l'impatto.

1.1.1.4 Siano rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato maggiore della difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000, «Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica» la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere di tipo verticale con altezza dal piano campagna uguale o superiore a 15 metri (60 nei centri abitati), di tipo lineare con altezza dal piano campagna uguale o superiore a 15 metri, di tipoo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60 kv.

1.1.1.5 Sia osservato quanto disposto dal decreto ministeriale LLPP 4 maggio 1990 per eventuali sottopassi di altezza libera inferiore a 5 metri.

1.1.1.6 Si richiede una relazione redatta ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 22 aprile 2004, in cui si dia evidenza di come l'intervento sia in grado di produrre un miglioramento delle condizioni di sicurezza.

1.1.1.7 Si chiede una relazione tecnica stradale, in cui si evincano la metodologia di calcolo e di dimensionamento e le analisi sviluppate, in relazione alle esigenze trasportistiche, alle caratteristiche del tracciato, degli svincoli e del progetto stradale, in considerazione delle valutazioni progettuali compiute ed alle scelte di progetto operate.

1.1.1.8 Nel medesimo ambito della relazione ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 22 aprile 2004, si chiede di dare evidenza degli esiti delle verifiche di visibilità per entrambi i sensi di marcia, in considerazione dell'andamento plano-altimetrico del tracciato, e di effettuare l'analisi delle esigenze di visibilità con riferimento alla visibilità per cambio di corsia.

1.1.1.9 Relativamente alle intersezioni, si chiede di versificare la funzionalità dello schema adottato con rotatorie come elementi terminali delle rampe di svincolo e di connessione alla viabilità esistente, in considerazione della sicurezza rispetto alle condizioni di esercizio. Inoltre, si chiede di valutare approfonditamente le verifiche relative all'esecuzione di manovre dei mezzi pesanti, all'instradamento del flusso veicolare, ed all'accesso dei veicoli in contromano delle rampe.

1.1.1.10 Si chiede inoltre, di documentare dette verifiche ed analisi compiute.

1.1.1.11 Si richiede il dimensionamento della sovrastruttura stradale, con uno studio approfondito e mirato sia a contenere al minimo gli impatti ambientali delle diverse lavorazioni sia per riutilizzare il materiale proveniente dalle demolizioni.

1.1.1.12 Si chiede un'apposita relazione di calcolo delle sovrastrutture, in relazione alla loro vita utile.

1.1.1.13 Nell'ambito dello sviluppo del progetto esecutivo, si valuti la possibilità di accesso dei veicoli destinati alla manutenzione, di proprietà del Consorzio, lungo il corso d'acqua Merse ai km 45+100, 45+200 e 45+300.

1.1.1.14 Al km 46+200 si consideri per la strada di servizio in progetto lungo il fiume Merse, il passaggio dei veicoli fuori sagoma del Consorzio.

1.1.2 Geologia e geotecnica

1.1.2.1 Predisporre una carta geologica di dettaglio con sezioni significative ad una scala adeguata a stabilire la relazione tra i corpi idrogeologici superficiali e profondi.

1.1.2.2 Predisporre cartografie di dettaglio delle pericolosità geologiche ed idrauliche che si ritengono necessarie ai fini di una valutazione completa dell'articolato contesto geologico, idrogeologico e geomorfologico.



1.1.2.3 Effettuare le verifiche di stabilità globali, secondo normativa vigente, almeno lungo sezioni ritenute più critiche del tracciato (ad esempio dove il tracciato interferisce con le are PFE oppure aree classificate a pericolosità geologica G3 (se presenti).

1.1.2.4 Predisporre, all'interno della relazione geologica, un inquadramento geologico di dettaglio dell'area, che condiziona la stabilità dei versanti ed un inquadramento dei caratteri geologico strutturali e delle formazioni presenti. Si chiede inoltre di illustrare, nella medesima relazione, l'inquadramento del PAI circa la pericolosità da frana e di inondazione.

1.1.2.5 In relazione alla complessità geologico strutturale dell'area, si richiede di approfondire l'analisi geomorfologica, chiarendo in maniera dettagliata, la limitata presenza di una significativa geomorfologia attiva, valutando le interazioni tra il tracciato e le condizioni di stabilità dei versanti.

1.1.2.6 Identificare le sezioni di dettaglio che illustrino l'interazione del corpo stradale e degli interventi con i litotipi presenti in sito ed eventuali fenomeni di instabilità.

1.1.2.7 In relazione al contesto geologico in cui si sviluppa il tracciato, prevalentemente in allargamento rispetto alla sede stradale esistente, si proponga una ricognizione di eventuali fenomeni di dissesto verificatisi nel passato.

1.1.2.8 Approfondire alcuni aspetti specialistici della valutazione della risposta alle azioni sismiche quali quelli relativi alla velocità di propagazione dell'input sismico. In fase esecutiva potranno anche essere aggiornate ed approfondite le valutazioni relative ad eventuali cedimenti differenziali.

1.1.2.9 In fase di scavo delle fondazioni dei viadotti su ambedue le carreggiate, dato che le attività potrebbero interessare la falda idrica di subalveo del fiume Merse e potenzialmente anche quella sottostante ospitata nelle formazioni carbonatiche, con lo scopo di prevenire la dispersione di fluidi di perforazione nelle acque sotterranee, che dovranno essere gestite in superficie tramite raccolta in adeguati bacini per essere poi smaltite come dichiarato nel SIA, si ritiene necessario che tali lavorazioni siano condotte con le massime cautele, prevedendo, compatibilmente con la granulometria dei litotipi attraversati, l'intubamento dei prefori.

1.1.2.10 Nel caso sia necessario utilizzare additivi si raccomanda che la scelta degli stessi sia orientata verso prodotti non pericolosi e comunque che assicurino la minor interferenza possibile con l'ambiente.

1.1.3 Idraulica e idrogeologia

1.1.3.1 Aggiornare la documentazione progettuale rispetto alle normative vigenti tra cui la legge regionale n. 79/2012 (piuttosto che la legge regionale n. 230/94), la legge regionale n. 65/2014 e la D.P.CR. Toscana 53/R del 25 ottobre 2011 (piuttosto che la legge regionale n. 1/2005) nonché le legge regionale n. 80/2015 e legge regionale n. 21/2012.

1.1.3.2 Per i toponimi dei corsi d'acqua riportati nel progetto impiegare quelli della legge regionale n. 79/2012 che definisce il reticolo ufficiale di riferimento.

1.1.3.3 Gli elaborati progettuali dovranno evidenziare la congruenza per quanto riguarda la tipologia, le dimensioni, i materiali di costruzione e la denominazione attribuita agli attraversamenti.

1.1.3.4 Censire i punti d'acqua (pozzi, sorgenti puntuali, lineari e diffuse e sorgenti termali) per la definizione delle curve isopiezometriche con la direzione e verso di deflusso della falda ed eventuali scambi falda/fiume e falda superficiale/falda carbonatica. Per ogni pozzo considerato è opportuno indicare la profondità, la stratigrafia ed il livello stratigrafico entro cui sono posizionati i filtri.

1.1.3.5 Integrare i dati idrogeologici con la ricostruzione, dai dati di campagna, dell'andamento della superficie piezometrica.

1.1.3.6 Realizzare un modello numerico del deflusso sotterraneo che calibrato con i dati sopra indicati possa essere predittivo sull'eventuale spostamento degli inquinanti immessi anche accidentalmente in falda.

1.1.3.6.1 In base al modello della dinamica della falda ed in particolare alla luce della direzione effettiva di flusso delle stesse e delle interazioni con il vicino corso d'acqua, si dovrà valutare di aggiornare il PMA, in merito al posizionamento ed al numero dei punti di monitoraggio delle acque sotterranee.

1.1.3.7 Si dovrà valutare l'adozione di un sistema di raccolta di tutte le acque di piattaforma ed il loro smaltimento nel reticolo idrografico a valle di specifiche aree idrologicamente impermeabilizzate di fitodepurazione delle stesse.

1.1.3.7.1 L'uscita delle acque da tali aree dovrà essere monitorata all'interno del PMA.

1.1.3.8 Aggiornare gli studi idrogeologici - idraulici con l'evidenza delle condizioni di pericolosità e rischio ed in particolare dando evidenza del rispetto di:

art. 96 del regio decreto n. 523/1904 (sia in generale che in merito alle piantagioni, ai corpi fabbrica ecc.);

franchi di sicurezza minimi stabiliti dalle NTC 2018.

1.1.3.9 Effettuare lo studio e verifica della pericolosità idraulica (inquadramento cartografico rispetto alle sperimentazioni di pericolosità del PGRA, determinazione e esplicitazione dei franchi di sicurezza, ecc.) lungo il tracciato stradale compresi gli attraversamenti, gli svincoli, la viabilità principale e secondaria, le aree di cantiere e le aree di cava (laddove rientrino nella fascia dei 10 m dal piede esterno dell'argine o dal ciglio di sponda), tenendo presente il rispetto del franco minimo previsto per legge e la trasparenza idraulica nelle aree allagabili con tempo di ritorno trenta anni (PI3).

1.1.3.10 Effettuare lo studio dell'incremento di rischio dovuto alla realizzazione dell'infrastruttura comprensivo della valutazione della variazione delle dinamiche di piena, della sottrazione dei volumi esondati, dei volumi esondati interclusi nonché delle variazioni delle condizioni di laminazione delle piene sui singoli corsi d'acqua nei quali si prevede di sostituire ponti insufficienti con ponti verificati. Tale analisi dovrà essere particolarmente concentrata nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato. In base ai risultati di questo studio dovranno essere eventualmente progettati degli interventi di mitigazione di incremento di rischio.

1.1.3.11 Rielaborazione degli studi idrologici applicando tutti gli elementi conoscitivi reperibili nella sezione «Attività di ricerca per la mitigazione del rischio idraulico». Dovranno in particolare essere utilizzati la guida all'uso della sezione «Aggiornamento regionalizzazione precipitazioni» e i *Curve Number* scaricabili nella sezione «Implementazione di modello idrologico distribuito per il territorio toscano».

1.1.3.12 In area allagabile non è possibile fare depositi di materiale e tenere attrezzature e in nessun caso è possibile ridurre i volumi di esondazione in alcun modo.

1.1.3.13 Affrontare e approfondire la problematica idraulica legata alle parzializzazioni dell'alveo.

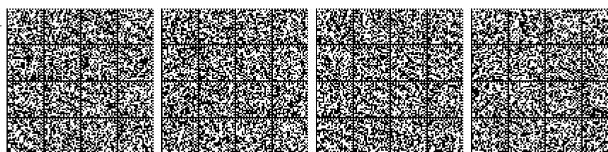
1.1.3.14 Relativamente al corso d'acqua interferito dal Tombino n. 19, pur non essendo ricompreso nel reticolo della legge regionale n. 79/2012, si rileva che il medesimo ha un bacino di estensione paragonabile a quello del Fosso Lellarone. Pertanto, nell'ambito della progettazione esecutiva, si chiede di integrare la relazione idrologico-idraulica con gli studi relativi al corso d'acqua sopra menzionato.

1.1.3.15 Esplicitazione di tutti i passaggi per determinare il valore dei parametri utilizzati (Abac, L asta, Hmin, Hmax, Hmed, imed asta, Tc, Coefficiente di deflusso, Dcr) all'interno della procedura di calcolo della portata di ciascuno dei bacini studiati.

1.1.3.16 Nella rielaborazione degli studi si dovrà infine estendere il tratto di studio di ciascun corso d'acqua d'interesse in modo tale da garantire l'ininfluenza delle condizioni al contorno scelte rispetto al tratto studiato e lo studio di tutta l'area di interesse.

1.1.3.17 Rielaborazione degli studi idraulici considerando la modellistica idraulica adeguata (almeno moto permanente) per ciascuno dei corsi d'acqua di interesse (tutti i corsi d'acqua appartenenti al reticolo della legge regionale n. 79/2012 e il tombino n. 19) e impostando la geometria del modello tenendo conto delle confluenze dei corsi d'acqua tra loro e con il Fiume Merse. Laddove necessario occorrerà impostare un modello unico per più corsi d'acqua.

1.1.3.18 Rielaborazione degli studi idraulici degli attraversamenti tenendo conto anche delle problematiche di sovralluvionamento, valutandone caso per caso la presenza e, nel caso, motivandone l'esclusione. Dovrà inoltre essere valutato e tenuto in debito conto il trasporto solido flottante.



1.1.3.19 Rielaborazione della geometria dei modelli tenendo conto che per definire le sezioni e gli attraversamenti esistenti devono essere utilizzati rilievi *ad hoc*. Tali rilievi dovranno essere forniti insieme alla documentazione di progetto. Laddove le sezioni dovessero essere estese tramite l'utilizzo della CTR 10k occorre che venga prodotto un elaborato in cui si evidenzi quali tratti della sezione sono stati rilevati e quali sono stati estesi su CTR e che venga fatta un'analisi di congruenza tra i dati del rilievo e quelli della Cartografia.

1.1.3.20 Tutti gli attraversamenti presenti sul territorio dovranno essere inseriti nel modello idraulico.

1.1.3.21 I dati di base e le scelte effettuate per la costruzione della geometria del modello dovranno essere adeguatamente dettagliate e giustificate (delimitazioni d'alveo, ineffective flow areas, levee, utilizzo di culvert al posto dei bridge ecc.). I coefficienti di scabrezza allo stato di progetto dovranno corrispondere a quelli utilizzati per lo stato attuale. I coefficienti di scabrezza dovranno inoltre essere rivalutati utilizzando i valori più cautelativi (massimi) rispetto a quelli forniti nel manuale applicativo del programma utilizzato per le verifiche idrauliche ed esplicitare tutti i valori utilizzati.

1.1.3.22 Fornire una relazione idraulica contenente gli studi idraulici relativi a ciascun corso d'acqua, corredando ciascuno studio con:

una planimetria sufficientemente ampia da permettere di visualizzare tutti gli elementi che eventualmente influiscono sulla dinamica del corso d'acqua, riportando la perimetrazione delle aree allagate ante e post operam;

indicazione delle condizioni al contorno sia di monte che di valle;

indicazione del modello utilizzato per lo studio dei ponti;

tabulati ed elaborati di Hec-Ras planimetria del modello, profili, sezioni con numerazione conforme a quella della planimetria, tabelle dei risultati con riportate anche le quote del pelo libero in corrispondenza degli attraversamenti studiati;

risultati delle verifiche ante e post operam, in particolare con riferimento ad eventuali criticità e/o incrementi di rischio indotto dall'opera in progetto in considerazione delle variazioni di livello idrico e di velocità della corrente;

valutazione di eventuali opere di sistemazione idraulica e/o opere di protezione spondale, corredate da appropriate valutazioni idrauliche, di progetto e tavole.

1.1.3.23 Analizzare laddove si verificano elevate velocità sia allo stato attuale sia allo stato di progetto, le problematiche legate all'azione della corrente e l'eventuale introduzione di opere di difesa corredate di tutte le valutazioni necessarie (in particolare per il F.sso Ornate).

1.1.3.24 Verifica della presenza di tratti di strada sia principale che secondaria (compresi gli svincoli) all'interno dei 10 m dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine. Verificare in particolare lo svincolo presente in destra idraulica subito a valle del viadotto sul Fiume Merse e la viabilità secondaria nei pressi dell'attraversamento del Fosso Ornate.

1.1.3.25 Prevedere opere di protezione spondale nel tratto subito a valle della località Molino di Mugnone in cui la strada in progetto passa tangente alla sponda sinistra del F. Merse in esterno curva di un tornante. Analogamente si richiede la valutazione dell'impiego di difese spondali anche in corrispondenza dello svincolo in destra idraulica subito a valle del ponte sul F. Merse.

1.1.3.26 Redazione di una tavola in cui vengano individuati in modo chiaro rispetto al reticolo idrografico tutti i punti di scarico dell'infrastruttura (comprese le tre vasche di prima pioggia previste lungo il tracciato) e che vengano quantificati tali scarichi.

1.1.3.27 Per i presidi idraulici dovranno essere chiaramente descritte le tecniche e le modalità di funzionamento (anche con riferimento alla separazione delle acque meteoriche di prima pioggia dalle successive) in relazione all'obiettivo di conseguire adeguate prestazioni in termini di abbattimento del carico in ingresso di solidi sospesi e di idrocarburi emulsionati.

1.1.3.28 Specificare il dimensionamento rispetto alle portate attese.

1.1.3.29 Introdurre nel piano di manutenzione una specifica sezione relativa a questi dispositivi con le relative istruzioni per la gestione dei sistemi.

1.1.3.30 In merito alla richiesta di prevenire impatti sulle acque e suolo il proponente ha previsto l'adozione di canalette di raccolta delle acque meteoriche, impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia ed impianto di lavaggio ruote. La predisposizione della documentazione prevista dall'allegato 5 parte II del regolamento 46R/2008 della Regione Toscana viene rimandata alla progettazione esecutiva.

1.2 Prescrizioni relative agli aspetti ambientali

1.2.1 Aspetti generali

1.2.1.1 Contestualmente alla progettazione esecutiva, il Proponente dovrà curare che siano aggiornate in apposita relazione, anche ai fini della cantierizzazione e della stesura del PMA in versione finale, gli aspetti relativi a:

effetti sulla rete infrastrutturale di livello inferiore durante e dopo il cantiere, anche in relazione al lotto antecedente e al lotto successivo della Grosseto-Siena;

quali modifiche colturali siano ipotizzabili in ragione della nuova accessibilità, e gli eventuali procedimenti da intraprendere durante e dopo il cantiere, da inserire nel quadro economico.

1.2.2 Componente atmosfera e qualità dell'aria

1.2.2.1 L'analisi dello stato di qualità dell'aria e il relativo modello di dispersione in atmosfera per la fase di cantiere e per la fase di esercizio dovrà essere integrato e ripresentato in fase di progetto esecutivo, aggiornando anche l'inquadramento meteoclimatico.

1.2.2.2 Lo studio finalizzato a dimostrare che le condizioni di traffico e di velocità previste in progetto siano tali da non determinare il superamento dei limiti di NOx, a tutela della vegetazione, stabilito dalla direttiva CEE 2008/50 del 21 maggio 2008, dovrà essere integrato e ripresentato in fase di progetto esecutivo, aggiornando anche l'inquadramento meteoclimatico.

1.2.3 Componente vegetazione e fauna

1.2.3.1 Al fine di ridurre gli impatti e salvaguardare la vegetazione e la fauna in fase di cantiere, le attività dovranno essere strutturate e programmate in modo adeguato.

1.2.3.2 Prevedere opportune misure di mitigazione per ridurre la probabilità di diffusione dei propaguli delle specie alloctone.

1.2.3.3 Completare la documentazione con il progetto di sistemazione ambientale allegato all'aggiornamento progettuale 2016 ed alle variazioni che saranno ulteriormente imposte dal parere in oggetto; inoltre sarà opportuno elaborare un apposito progetto con evidenza e dettagli relativamente a tutti gli interventi di ripristino previsti non solo sugli ambiti 3 e 5 ma anche sugli altri ambiti, in considerazione del fatto che alcuni di essi riguarderanno ripristini di habitat di interesse comunitario e vegetazione ripariale.

1.2.3.4 Negli ambiti 1 e 4 (viadotti Ornate e Merse), viste le dimensioni del cantiere e gli ambienti ripari interessati e in applicazione della misura di conservazione IA_I_OI di cui alla D.G.R. 1223/2015, gli interventi di ripristino ambientale previsti dal progetto dovranno porre particolare cura nel controllare il ricaccio delle specie alloctone (in particolare robinia e ailanto), effettuando su di esse capitozzature o tagli ripetuti volti a favorire la dominanza delle specie autoctone (pioppi, salici ecc.), per tutto il periodo di manutenzione previsto per le opere di sistemazione (cinque anni).

1.2.3.5 Vista la particolare vulnerabilità degli ecosistemi acquatici presenti e ai fini di un corretto e adeguato ripristino, nessun tipo di prodotto agricolo di sintesi dovrà essere utilizzato nelle pertinenze della viabilità stradale in esame, sia nella fase di realizzazione degli interventi di inserimento paesaggistico-ambientale e dei ripristini sia nella fase di esercizio per la manutenzione delle banchine e delle pertinenze stradali.

1.2.3.6 L'eventuale illuminazione dei cantieri e della fase di esercizio delle opere previste deve rispettare le «Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna» (D.G.R. 962/2004) sia internamente che esternamente al sito, con particolare riferimento agli effetti di disturbo alla chirotterofauna.

1.2.3.7 Siano interamente e correttamente attuate tutte le misure di mitigazione individuate nello studio di incidenza aggiornato (elaborato n. 275) e negli altri elaborati della sezione progettuale «Ambiente», con particolare riferimento agli approfondimenti faunistici (elaborato n. 284).



1.2.3.8 Il ripristino vegetazionale dovrà essere previsto anche in corrispondenza del fosso di Barottoli e fosso dei Cerri, almeno per quanto riguarda la vegetazione di invito al sottopasso faunistico, privilegiando una piantumazione «casuale» rispetto all'impianto a sesto di tipo quadrato e senza utilizzare il cipresso.

1.2.3.9 La progettazione esecutiva dovrà nello specifico valutare se la densità di sottopassi in progetto è sufficiente anche per gli animali a ridotta mobilità - vedi anfibi, e chiarire in particolare come viene evitato l'accesso alla carreggiata stradale, posto che la recinzione perimetrale prevista, sia in fase di cantiere sia di esercizio, potrebbe non essere sufficiente a trattenerli; si vedano a tal proposito le modalità progettuali specifiche previste in bibliografia (es. Scoccianti, 2001, in particolare paragrafo 18.2.2). Sulla base di queste valutazioni prevedere eventuali ulteriori passaggi specifici per gli anfibi, almeno nel tratto critico in corrispondenza delle risaie.

1.2.4 Componente rumore

1.2.4.1 Lo studio acustico per la verifica dei limiti di accettabilità di emissioni acustiche ai sensi dei decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142., dovrà essere integrato e ripresentato in fase di progetto esecutivo.

1.2.4.2 Riportare nelle tabelle di output del modello (a seguito di simulazione) per ogni ricettore censito ed interessato dall'attività di cantiere:

il livello diurno/notturno previsto dalla normativa;

il livello diurno/notturno in fase ante opera, il livello diurno/notturno in fase di cantiere;

il livello diurno/notturno in fase di esercizio con eventuali interventi di mitigazione (con la descrizione della eventuale tipologia di intervento);

lo scostamento rispetto ai valori limite di riferimento (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997) per ognuna delle fasi suddette;

i valori limiti differenziali di immissione.

1.2.4.3 Produrre le mappe di rumorosità in scala non inferiore a 1:5000 e secondo quanto previsto dalle Norme ISO 1996/1 - ISO 1996/2 - UNI 11143:2005, riportando l'indicazione e numerazione dei ricettori interessati.

1.2.4.4 Considerato che nelle simulazioni è stata utilizzata una pavimentazione stradale drenante-fonoassorbente (con un abbattimento di 3 dB sulla sorgente sonora lineare); dovrà essere fornita indicazione sulla tipologia di asfalto (doppio strato o monostrato) che si intende utilizzare nel progetto esecutivo (attestata da idonea certificazione), nonché fornire garanzie sulle prestazioni previste per il manto stradale in termini di durata ed efficacia. In fase di progettazione esecutiva dovrà essere previsto apposito piano di mantenimento della superficie stradale, in modo da monitorare, tramite l'applicazione degli standard ISO 11819 parte 1 e 2 e ISO 13472-1 o analoghe metodologie, le prestazioni nel tempo del manto drenante-fonoassorbente.

1.2.4.5 Completare gli elaborati inerenti l'impatto acustico in fase di cantiere (per tutti i cantieri fissi e mobili) con l'integrazione delle seguenti mappe acustiche:

mappe acustiche ante opera;

mappe acustiche in corso d'opera - rumorosità prodotta dai cantieri.

1.2.4.6 Gli elaborati dovranno riportare per tutte le macchine (mezzi e attrezzature) di cantiere:

i relativi valori di potenza sonora, facendo riferimento al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 e successive modifiche (direttiva 2000/14/CE, modificata con la direttiva 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - decreto ministeriale 24 luglio /2006 - Modifiche dell'allegato l - Parte b, del decreto legislativo n. 262/2002, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno);

i dati di input del modello previsionale utilizzato, descritti e tabellati;

l'evidenza della taratura del modello.

1.2.4.7 Individuare il percorso dei mezzi pesanti per il trasporto materiali e l'incremento di traffico veicolare che potrebbe incidere anche su eventuali ricettori presenti in zone acustiche diverse da quella del cantiere stesso.

1.2.4.8 Al fine di un corretto confronto con i limiti vigenti, i valori prodotti dalle attività di cantiere devono essere confrontati con i valori limite di emissione di cui alla Tab. B decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997; inoltre per una valutazione più puntuale ed un corretto confronto con i valori limiti di immissione di cui alla Tab. C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 deve essere valutato il clima acustico ante operam, considerabile come il contributo di tutte le sorgenti presenti sul territorio, a cui va sommato il contributo specifico del cantiere.

1.2.4.9 Per ogni tipologia di lavorazione si effettui una opportuna valutazione di impatto acustico, relativamente alla fase corso d'opera, con la previsione di mitigazioni acustiche nel caso di superamenti dei limiti di zona.

1.2.4.10 Nel caso vengano individuati dei superamenti richiedere l'autorizzazione in deroga per le attività temporanee al comune competente per territorio, secondo quanto previsto dal capo IV del regolamento 2R/2014 della Regione Toscana.

1.2.5 Componente vibrazioni

1.2.5.1 Effettuare una stima previsionale dell'impatto dovuto alle vibrazioni su eventuali ricettori potenzialmente impattati (individuati planimetricamente) e più prossimi alle aree di cantiere fornendo, oltre ai parametri di emissione dei singoli macchinari impiegati, la caratterizzazione della sorgente in termini di modalità, di fasi di cantiere ed attività, indicando inoltre il contributo dovuto ai mezzi di trasporto per la movimentazione dei materiali, indicando:

i dati di input dell'eventuale modello previsionale utilizzato, descritti e tabellati;

l'evidenza della taratura del modello;

i livelli vibratori stimati dal modello di calcolo previsionale, per la verifica del rispetto dei limiti indicati dalle norme UNI 9614 e UNI 9916.

1.2.6 Componente radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

1.2.6.1 In relazione alla distanza dalla sorgente e al relativo livello emissivo, si dovrà tenere conto dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici generati a 50 Hz dall'elettrodotto posto in prossimità del tracciato (linea 132 kV TERNA), e\o altre linee esistenti nella zona al fine di attestare la conformità alla normativa vigente a tutela della popolazione (legge n. 36/2001, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, decreto ministeriale 29 maggio 2008).

1.2.6.2 Si ricorda che eventuali spostamenti di linee richiedono, nei casi previsti in base alla tipologia di linea, l'acquisizione di autorizzazione unica da parte della Regione Toscana ai sensi della legge regionale n. 39/2005.

1.3 Prescrizioni relative al monitoraggio ambientale

1.3.1 Aspetti generali

1.3.1.1 Ripresentare il PMA in fase di progetto esecutivo adeguandolo alla nuova struttura viaria ed altresì a tutte le osservazioni, integrazioni e prescrizioni indicate dagli enti coinvolti.

1.3.1.2 Il PMA dovrà essere redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nelle apposite linee guida del MATTM.

1.3.1.3 Il Proponente dovrà trasmettere il programma di rilevazioni ambientali ante operam fino alla data prevista di inizio lavori, e, in sede di presentazione del progetto esecutivo, le risultanze fino a quel momento.

1.3.1.4 Dovrà essere attivato per l'ante operam almeno dodici mesi prima dell'inizio della predisposizione del cantiere ed essere concluso non prima di dodici mesi dopo la smobilitazione dei cantieri.

1.3.1.5 Concordando gli standard anche in relazione alle reti di monitoraggio degli enti locali di controllo, il proponente dovrà prevedere la restituzione periodica programmata e su richiesta delle informazioni e dei dati in maniera strutturata e georeferenziata, di facile utilizzo ed aggiornamento, e con possibilità sia di correlazioni con eventuali elaborazioni modellistiche sia di confronto con i dati previsti nel SIA.

1.3.1.6 Per quanto riguarda il Piano di monitoraggio ambientale, anche in applicazione di quanto previsto dal Piano di gestione delle due ZSC (Azione 14) e dalle misure di conservazione di cui alla D.G.R. 1223/2015 (misura MO D_O I), si chiede la sua corretta e completa esecuzione, comprese le integrazioni dei rilievi previsti a seguito del monitoraggio ante operam e quelle inserite dal SIA sulle due opere spondali.

1.3.2 Componente atmosfera e qualità dell'aria

1.3.2.1 Eseguire specifiche campagne di monitoraggio sulla qualità dell'aria che includano oltre al PM10 e PM2.5 anche gli altri inquinanti atmosferici principali.



1.3.2.2 Condurre il monitoraggio AO e PO mediante campagne con laboratorio mobile, tuttavia nel rispetto di quanto stabilito per le «misure indicative» (allegato I al decreto legislativo n. 155/2010), quindi sia per AO che per PO per una durata di otto settimane distribuite equamente nell'arco dell'anno.

1.3.2.3 Nella fase CO il proponente valuti se ricollocare il punto di misura ATM_2, ovvero - in ragione del cronoprogramma dei lavori - il punto di misura ATM _1, presso uno dei due cantieri preordinati alla realizzazione del viadotto sul fiume Merse, limitatamente al periodo necessario per la sua realizzazione, con l'obiettivo di tenere sotto controllo nel complesso la realizzazione delle tre opere (svincolo «Il Picchetto», viadotto Ornate, viadotto Merse). Qualora il cronoprogramma dei lavori (eventualmente opportunamente rivisto) non consenta la ricollocazione di uno dei punti di misura (a causa della sovrapposizione delle lavorazioni) si ritiene opportuno l'inserimento di un ulteriore punto di misura (ATM 3) presso i cantieri per la realizzazione del viadotto Merse.

1.3.2.4 Nella fase CO effettuare le misurazioni in continuo in tutti siti di misura ATM mediante strumentazione automatica che consenta di ottenere il risultato entro il giorno successivo al prelievo (ad esempio: bilancia a raggi beta).

1.3.2.5 Il monitoraggio CO (PM10, PM2.5, PTS), essendo finalizzato a tenere sotto controllo gli impatti nella fase di cantiere ed a consentire un tempestivo intervento di mitigazione degli impatti delle lavorazioni qualora le concentrazioni misurate siano superiori agli specifici valori soglia, deve essere effettuato con sistemi di misura fissi presso i recettori di volta in volta prospicienti ai tratti oggetto delle lavorazioni. I siti di misura, selezionati opportunamente, potranno variare in relazione all'avanzamento delle lavorazioni.

1.3.2.6 Finalizzare le misurazioni alla verifica dell'eventuale superamento del limite giornaliero fissato dalla normativa e quindi indurre il gestore dei cantieri ad assumere rapidamente eventuali, ulteriori misure di mitigazione, fino all'eventuale sospensione temporanea dei lavori, secondo una procedura ed una graduazione di azioni da sottoporre ad ARPAT.

1.3.3 Componente vegetazione e fauna

1.3.3.1 Gli elaborati di monitoraggio ante operam (Rapporto di monitoraggio e altri eventuali) e le corrispondenti eventuali modifiche o adattamenti progettuali apportati in fase esecutiva vengano sottoposti al settore tutela della natura e del mare della Regione Toscana per verificare l'adeguatezza delle misure adottate, non valutabili in maniera esaustiva in questa fase del procedimento, soprattutto per quanto riguarda l'effetto barriera sulla fauna minore, con particolare riferimento agli anfibi, in corrispondenza del tratto che attraversa le risaie, particolarmente critico per gli spostamenti di questo gruppo faunistico.

1.3.4 Componente rumore

1.3.4.1 Il PMA - componente rumore - dovrà prevedere l'esecuzione di campagne di monitoraggio, da parte di tecnici abilitati.

1.3.4.2 Si rileva la necessità di aggiornare le tabelle e la planimetria del Piano di monitoraggio allegato al progetto definitivo del lotto 9, rispetto a quanto riportato nello studio acustico.

1.3.5 Componente acque superficiali e sotterranee

1.3.5.1 Rimodulare le tempistiche del monitoraggio delle acque sotterranee che dovrà essere realizzato nelle quattro stagioni, cioè in periodo di magra, di morbida e nei periodi intermedi.

1.3.5.2 Comunicare almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività di monitoraggio i metodi di analisi utilizzati, che dovranno garantire un limite di rilevabilità pari a almeno 1/10.

1.3.5.3 In linea generale il set di analiti proposti nel protocollo è da ritenere idoneo per le finalità del monitoraggio, salvo la necessità di integrare le misure in situ con il parametro «Potenziale redox»; resta inteso inoltre che in caso di utilizzo di schiumogeni o fluidificanti nelle attività di perforazione, dovrà essere preventivamente fatta comunicazione proponendo i parametri chimici significativi riconducibili a tali sostanze da inserire nel PMA.

1.3.5.4 Si chiede che il programma di monitoraggio venga integrato, tenendo anche conto delle due opere di protezione spondale e almeno per il F. Merse e per il F.so Ornate, con la determinazione dell'Indice di Funzionalità Fluviale, da effettuarsi in fase ante operam, in opera e post operam. Relativamente al post operam tale indice dovrà essere determinato almeno dopo 1 anno e si dovrà valutare di estenderne il rilevamento a cinque anni dal termine dei lavori, in maniera da evidenziare gli effetti globali dei lavori e l'efficacia dei ripristini ambientali.

1.3.5.5 Almeno per il fiume Merse, prevedere l'inserimento di due centraline in continuo, posizionate secondo il criterio monte/valle rispetto alla sezione posta in corrispondenza del viadotto, per la determinazione in fase di lavorazioni dei parametri chimico-fisici (pH, temperatura, conducibilità, torbidità, oltre al livello idrometrico) da installare prima possibile, in modo da ottenere un sufficiente periodo di AO.

1.3.5.6 Al fine di valutare gli impatti complessivi sul fiume Merse, prevedere due ulteriori punti di monitoraggio, da posizionare rispettivamente sulle sezioni fluviali all'altezza dello svincolo di Orgia (punto di «bianco») e immediatamente a valle della confluenza con il fosso Ornate (punto di «valle»).

1.3.5.7 A causa della frequente concomitanza di periodi di secca dell'alveo, valutare l'opportunità di sostituire i punti di monitoraggio monte/valle posti sul reticolo idrico di ordine superiore (Fossi Ginepraiolo, Lellerone e Maceratano) con ulteriori stazioni di monitoraggio sul fiume Merse, poste in sezioni fluviali significative rispetto alle corrispondenti opere e lavorazioni di cantiere.

1.3.5.8 Per il monitoraggio AO: prevedere una durata annuale allo scopo di disporre di misure trimestrali che coprano le quattro stagioni ed i diversi regimi idrologici.

1.3.5.9 Per il monitoraggio CO: intensificare i rilievi dei parametri chimico-fisici e batteriologici, in considerazione del mantenimento degli obiettivi di qualità delle acque dei corsi d'acqua interessati. Si ritiene congrua una misura mensile almeno per i seguenti parametri: pH, conducibilità, solidi sospesi totali, ammoniaca, cloruri, solfati ed idrocarburi totali, garantendo un pronto intervento di mitigazione o correzione nel caso di superamento dei valori soglia. Per tutti gli altri parametri prevedere campagne di misura trimestrali. Inoltre si ritiene necessaria la determinazione degli oli minerali (Idrocarburi> C12) nei sedimenti.

1.3.5.10 La durata prevista per la fase CO (tre anni) è da considerare come indicativa: pertanto le attività di monitoraggio dovranno protrarsi fino alla conclusione dei lavori previsti per la sua realizzazione, quando avrà inizio la successiva fase PO.

1.3.5.11 Per quanto riguarda il monitoraggio PO, si valuti di estenderlo per una durata annuale, per verificare il corretto funzionamento dei sistemi di trattamento delle acque di piattaforma.

1.3.5.12 Per il monitoraggio AO: è necessario prevedere una durata annuale allo scopo di disporre di misure trimestrali che coprano le quattro stagioni ed i diversi regimi idrologici connessi.

1.3.5.13 Si ritiene opportuno che il punto di monitoraggio AST04 (*ex* AST02) sia posizionato al confine dell'area di rispetto del pozzo ad uso idropotabile in località «Il Picchetto», in corrispondenza dell'area di cantiere.

1.3.5.14 Il PMA prevede di limitare il monitoraggio PO ai soli piezometri AST01 e AST02, posti in corrispondenza dello svincolo in località «Il Picchetto». Si ritiene opportuno tuttavia estendere il monitoraggio almeno ai piezometri AST09, AST03 e ASTIO, ubicati nella zona di coltivazione del riso e immediate vicinanze.

1.4 Prescrizioni relative a demolizioni, gestione materie e piano di utilizzo terre

1.4.1.1 Ripresentare il PUT in fase di progetto esecutivo adeguandolo alla nuova struttura viaria ed altresì a tutte le osservazioni, integrazioni e prescrizioni indicate dagli enti competenti.

1.4.1.2 Le indagini propedeutiche all'elaborazione del PUT e l'articolazione del PUT stesso dovranno riferirsi alla nuova disciplina introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017.

1.4.1.3 Si segnala la necessità di elaborare un Piano di Utilizzo complessivo per tutto il lotto 9 al fine di recuperare tutto il materiale idoneo, riducendo così il prelievo da cave di prestito. Dovrà inoltre essere favorita la possibilità di riutilizzare il materiale proveniente dalla demolizione dei due viadotti esistenti.

1.4.1.4 Elaborare un «Piano di accertamento» volto a definire i valori di fondo naturale per determinati parametri che potrebbero essere interessati da anomalie geochimiche: visti gli esiti delle precedenti indagini sulla qualità del suolo e sottosuolo svolte nei lotti limitrofi (in particolare: lotto 8) si caldeggia l'avvio delle caratterizzazioni finalizzate ad evidenziare la presenza di eventuali anomalie geochimiche.

1.4.1.5 Si dovranno esaminare ipotesi alternative al conferimento delle eccedenze ad impianto autorizzato alla gestione come rifiuto, secondo le indicazioni dettate dalla c.d. «gerarchia dei rifiuti» di cui all'art. 179 del decreto legislativo n. 152/2006.



1.4.1.6 Le alternative saranno volte a consentire l'impiego di ulteriori quantitativi di terre e rocce da scavo nella realizzazione delle opere previste, circostanza che consentirebbe di:

prevenire la formazione di rifiuti;

ridurre i fabbisogni di materiali da reperire in cave di prestito e da mercato ordinario, riducendo, conseguentemente, il consumo di risorse non rinnovabili;

minimizzare gli ulteriori impatti ambientali connessi con il trasporto e la gestione dei rifiuti nonché con la necessità di aprire nuove cave di prestito e/o di approvvigionarsi da cava ordinaria.

1.4.1.7 Si dovrà valutare a quali siti destinare i materiali in esubero, verificando che la capienza sia idonea per i quantitativi relativi alla tipologia di rifiuti prodotti.

1.4.1.8 Effettuare una valutazione tecnico-economica relativa al trattamento e recupero in cantiere delle macerie prodotte dalla demolizione dei viadotti, finalizzate alla formazione dei rilevati e alla produzione di nuovo calcestruzzo.

1.4.1.9 Per il riutilizzo del materiale valutare anche l'ipotesi di un loro trattamento in sito, per esempio con impianto mobile di macinazione e vagliatura, al fine di produrre aggregati riciclati da utilizzare per le opere in progetto, riducendo il consumo di risorse non rinnovabili, il trasporto e la gestione dei rifiuti fuori sito e mitigando ulteriormente gli impatti ambientali.

1.4.1.10 Valutare la possibilità di utilizzare il fresato ottenuto dalla demolizione della pavimentazione stradale.

1.4.1.11 Dovrà inoltre essere valutato, qualora possibile in funzione delle fasi di lavoro, il riutilizzo del materiale proveniente dalle demolizioni.

1.4.1.12 La valutazione dell'effettiva necessità di aprire le tre cave di prestito già individuate nell'*iter* progettuale ed i loro conseguenti dimensionamento e progettazione, dovrà essere preceduta e supportata da una precisa definizione del bilancio dei materiali e delle possibilità di approvvigionamento da fonti alternative (es. materiali ottenuti da recupero rifiuti). Si sottolinea a questo proposito la necessità di contenere al massimo il ricorso ad ulteriori risorse non rinnovabili, derivanti dall'apertura di tre cave di prestito, in favore del riutilizzo di materiali provenienti da recupero degli inerti dallo stesso lotto 9 come da quelli contigui.

1.4.1.13 Si richiede di valutare il trattamento delle miscele con leganti idraulici secondo le indicazioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017, non essendo più ammissibile il trattamento come sottoprodotto o come terra e roccia esclusa dalla normativa dei rifiuti.

1.4.1.14 Il deposito temporaneo delle terre movimentate è previsto in cumuli presso le aree di stoccaggio temporanee: si evidenzia in merito che tali cumuli dovranno essere dotati di adeguata cartellonistica per la rintracciabilità e che il terreno vegetale, per il quale è previsto il reimpiego per i ripristini ambientali, dovrà essere stoccato in cumuli di massima altezza di 2 metri al fine di garantirne la fertilità.

1.5 Prescrizioni relative alla cantierizzazione

1.5.1.1 Il proponente ha predisposto per ogni area di cantiere delle schede in cui è riportata la planimetria, una descrizione dell'organizzazione del cantiere con indicazione delle attività svolte e le misure di mitigazione che intende adottare in funzione degli impatti attesi. Si prende atto di tali mitigazioni ed accorgimenti, che tuttavia dovranno trovare riscontro nei layout dei singoli cantieri e - soprattutto - dovranno essere adeguatamente adottati nelle successive fasi di lavorazione.

1.5.1.2 Ai fini delle verifiche sul progetto esecutivo dovranno essere presentati i layout di cantiere.

1.5.1.3 Nell'ambito del progetto esecutivo si valuterà la possibilità di riferirsi alle disposizioni contenute nelle «Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale» predisposte da ARPAT.

1.5.1.4 I cantieri e le relative piste dovranno localizzarsi, compatibilmente con il posizionamento delle opere da realizzare, alla massima distanza possibile dall'area golenale, e dovrà essere evitato il loro dilavamento e trasporto di terra e inquinanti nei corsi d'acqua.

1.5.1.5 Andrà evitata ove possibile la realizzazione di guadi per la cantierizzazione degli attraversamenti sul Fiume Ornate e Fiume Merse.

1.5.1.6 Si richiede lo studio di dettaglio delle fasi di lavoro in relazione all'esigenza di mantenere in esercizio l'infrastruttura, valutando l'entità ed i flussi di traffico generati dal cantiere sulla pubblica via, nonché l'impatto sul traffico veicolare.

1.5.1.7 Si evidenzia la necessità che propedeuticamente alla ultimazione della progettazione esecutiva dell'opera principale venga redatta anche la «sistemazione del singolo sito in scala adeguata» come richiesto dall'art. 28 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

1.5.1.8 Considerato inoltre che le lavorazioni per la realizzazione sia dei nuovi viadotti che delle opere di difesa spondale andranno ad interessare gli alvei dei corsi d'acqua, rendendo anche necessaria una parzializzazione del fiume Merse, si concorda sull'opportunità di favorire la programmazione di queste lavorazioni prioritariamente in regime di magra in modo da minimizzare gli interventi necessari ed i conseguenti impatti sull'ambiente idrico.

1.5.1.9 Per quanto riguarda le aree di cantiere, si raccomanda di realizzare un fosso di guardia sul lato prospiciente i corsi d'acqua, disposto lungo il perimetro delle recinzioni, che intercetti le acque di dilavamento superficiale e le convogli verso il sistema di trattamento. Si raccomanda inoltre che gli stessi accorgimenti introdotti per i cantieri 1, 2, 6 e 7 per proteggere i vicini corsi d'acqua, siano posti in opera anche per il cantiere n. 3 che, pure, lambisce un fosso naturale.

1.5.1.10 Considerata la vicinanza fra le aree di cantiere in località «Il Picchetto» con il pozzo ad uso idropotabile omonimo (facente parte anche della rete regionale di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, MA T-P287 «Pozzo Macereto»), nonché con venute di acque termali non captate poste lungo l'alveo del fiume Merse a monte del viadotto (Bagni del Doccio), si rende indispensabile adottare in fase di cantierizzazione misure preventive particolarmente stringenti per impedire qualsiasi interferenza sulla qualità della risorsa idrica sotterranea.

1.5.1.11 In relazione alle dimensioni degli sbancamenti necessari a scoprire le fondazioni delle sottostrutture esistenti e all'ubicazione delle stesse in corrispondenza di aree golenali ovvero delle interferenze con l'alveo, i plinti di fondazione delle opere da demolire (sia delle spalle sia delle pile) dovranno essere rimossi in ogni caso e non solo quando interferiscano con le vecchie o parti di esse, anche per quanto riguarda la parte non visibile (entro terra); l'entità delle demolizioni dovrà essere valutata, d'intesa con la competente Soprintendenza".

1.5.1.12 Per ridurre le emissioni polverulente originate nella fase di cantiere, pur assumendo che in parte le misure previste abbiano carattere cautelativo, si ritiene che le mitigazioni previste dal proponente siano necessarie.

1.5.1.13 In caso di superamento dei limiti, potrà essere presentata al comune richiesta di autorizzazione in deroga per la fase di cantiere, secondo quanto previsto dal regolamento 2R/2014, modificato con D.P.G.R. n. 38/2014, della Regione Toscana.

1.6 Prescrizioni relative agli aspetti di tutela dei beni di interesse archeologico, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, dei beni architettonici e del paesaggio

1.6.1.1 Valutare la possibilità di creare, ove possibile lungo l'infrastruttura, una fascia boscata con specie autoctone di alto fusto.

1.6.1.2 Sia osservato il decreto legislativo n. 42/2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare.

1.6.1.3 Nell'ambito della progettazione esecutiva si dovranno realizzare/utilizzare:

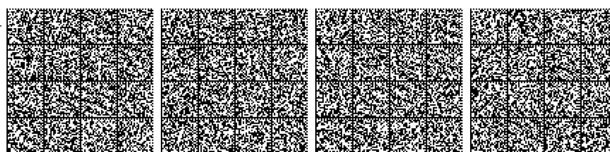
per le parti in cemento a vista di piloni e muri di sostegno, una finitura superficiale materica che si integri maggiormente con il paesaggio naturale. Tale approfondimento dovrà essere sottoposto alla valutazione della competente Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo;

tecniche compositive tipiche dei luoghi con posizionamento della pietra a filari orizzontali;

l'uso dell'acciaio corten per le parti metalliche a vista, strutturali e di sicurezza;

il ripristino vegetazionale delle aree alterate con il rinverdimento di alcune scarpate;

tecniche di ingegneria naturalistica.



1.7 Prescrizioni relative alle opere compensative

1.7.1.1 Qualora confermata la possibilità di spostare la bretella di collegamento alla strada di San Lorenzo a Merse/Monticiano in affiancamento alla E78, a titolo di mitigazione e compensazione ambientale dovrà essere creata una fascia boscata con specie autoctone di alto fusto tra lo svincolo e la suddetta strada in modo da mascherare per quanto possibile la E78, lo svincolo, e la bretella dalle vedute nell'area di San Lorenzo a Merse.

1.8 Prescrizioni relative alle interferenze

1.8.1.1 Relativamente allo svincolo il Picchetto, è necessario tracciare le interferenze con i sottoservizi e sottoporre la risoluzione all'Ente gestore dell'Acquedotto del Fiora.

1.9 Prescrizioni relative alla bonifica ordigni bellici ed all'interesse militare.

1.9.1.1 Venga effettuata una preventiva bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell'art. 22 del decreto legislativo n. 66/2010 modificato dal decreto legislativo n. 20/2012, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta, dal competente reparto infrastrutture una copia del verbale di constatazione, rilasciato dal predetto reparto dovrà essere inviato anche al Comando militare esercito competente per territorio.

1.10 Prescrizioni relative ad aspetti procedurali e gestionali.

1.10.1.1 Per quanto attiene la problematica archeologica il parere è condizionato all'esito delle indagini di archeologia preventiva previste nel Piano di indagini archeologiche e disciplinate dall'Accordo *ex* art. 25, comma 14 del decreto legislativo n. 50/2016, sottoscritto dalla competente Soprintendenza e dalla Società ANAS in data 12 giugno 2018.

1.10.1.2 L'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche, nell'area oggetto del presente intervento, potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto, nonché l'effettuazione di ulteriori indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

1.10.1.3 Il progetto di recupero dei tre siti di cava, a seguito della corretta definizione del piano di coltivazione, sarà sottoposto per approvazione alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo.

1.10.1.4 Per quanto riguarda le opere di protezione spondale e di ingegneria paesaggistica (scogliera) e le «fascinate vive» previste lungo i versanti, nonché tutte le opere di mitigazione a verde, dovranno essere vincolate a specifica garanzia di attecchimento da valutarsi a sei mesi dal termine di realizzazione delle stesse.

1.10.1.5 Contestualmente alla comunicazione dell'inizio operativo dei cantieri, il Proponente dovrà presentare il manuale di gestione ambientale dei cantieri conformemente a quanto previsto dalla Norma ISO 14001 o dal sistema EMAS, come previsto dall'allegato tecnico XXI del decreto legislativo n. 163/2006.

1.10.1.6 Dovrà essere riaggiornato il quadro economico con i costi definitivi previsti per monitoraggi ambientali; compensazioni e mitigazioni.

1.10.1.7 Dettagliare le somme relative agli oneri della sicurezza, pari al 6%, nel documento di cui alla lettera *n)* dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

1.10.1.8 Dovranno essere disposti tutti gli accorgimenti per evitare l'arrivo di inquinanti al fiume Merse e affluenti anche nella fase di esercizio.

1.10.1.9 Per quanto riguarda eventuali approvvigionamenti idrici e scarichi in acque superficiali e sotterranee (la cui localizzazione deve essere individuata negli elaborati progettuali) le valutazioni di competenza e le autorizzazioni saranno finalizzate in fase di Progettazione Esecutiva.

1.10.1.10 Si ricorda inoltre che gli attingimenti e gli scarichi dovranno essere opportunamente autorizzati dal Genio Civile Toscana Sud.

1.10.1.11 La reportistica delle diverse fasi di monitoraggio ambientale sarà trasmessa alle autorità ambientali competenti sia di livello centrale sia di livello territoriale.

1.10.1.12 Per alcune componenti o fattori ambientali oggetto del PMA è prevista la definizione di soglie di attenzione e di soglie d'intervento, il cui superamento comporterà l'adozione di azioni/procedure per ricondurre il valore dell'indicatore entro le soglie definite e l'immediata comunicazione agli enti preposti. Si ritiene, in analogia con altre opere consimili, che i valori soglia siano definiti dal proponente in accordo con ARPAT, anche alla luce dei risultati che emergeranno dalle misure condotte nella fase AO.

1.10.1.13 Si chiede di sottoporre il PMA all'approvazione dell'ARPAT.

1.10.1.14 Il Consorzio 6 Toscana Sud dovrà in ogni caso, avere libero accesso alle aree interessate anche durante il corso dei lavori per effettuare qualsiasi tipo di lavorazione a fini manutentivi, senza che il concessionario possa avanzare pretese di competenza, indennizzi, richieste di risarcimento od altro.

1.10.1.15 Il Consorzio 6 Toscana Sud si intende sollevato da ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere che dovessero derivare dall'esecuzione dei lavori oggetto del rilascio del presente parere.

1.10.1.16 Limitatamente alle componenti ambientali Acque Superficiali e Acque Sotterranee, si chiede che i report dei monitoraggi previsti dall'apposito piano in ogni sua fase vengano trasmessi anche all'Autorità di Bacino dell'Appenino Settentrionale, in formato digitale.

1.10.1.17 Il proponente dovrà sottoporre le varianti progettuali individuate al Reparto Trasporti del Ministero della difesa.

2. Raccomandazioni

1.10.1.18 Qualora si concluda prima dell'appalto dei lavori l'*iter* di definizione dei Criteri minimi ambientali (CAM) «Servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione e manutenzione di strade» previste dal Piano d'azione nazionale sul Green Public Procurement da parte del Ministero dell'ambiente se ne raccomanda l'adozione.

1.10.1.19 In merito alle protezioni di sponda lungo il fiume Merse al km 50+200-50+350 si ritiene opportuno che la protezione di sponda segua l'andamento dell'attuale viabilità onde evitare che venga aggirata dalla corrente di piena e scalzata lato campagna. Ogni altra valutazione sulle dimensioni e la collocazione delle difese spondali potrà essere fatta solamente alla luce della elaborazione del progetto esecutivo.

1.10.1.20 Valutare l'estensione della determinazione dell'indice StarICMI per la fase post operam oltre il periodo di un anno già previsto.

1.10.1.21 Tenuto conto della tipologia di strada, prevedere, specificandolo nella relazione di calcolo e negli elaborati grafici e tecnico-amministrativi (i.e. particolari costruttivi, elenco prezzi e computo metrico estimativo) un impiego di bitume modificato per il confezionamento delle miscele in conglomerato bituminoso sia chiuse (base e collegamento) che porose (usura drenante).

INDICAZIONI PER LA FASE DI VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI

Le prescrizioni dovranno essere recepite nella fase progettuale esecutiva.

19A08144



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Komorebi»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 232/2019 del 10 dicembre 2019

Procedure europee:

PT/H/1470/001/MR;

PT/H/1470/001/IB/003;

PT/H/1470/001/II/002;

PT/H/1470/001/IA/004.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: KOMOREBI nella forma e confezione, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: società Sooft Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Contrada Molino n. 17 - 63833 Montegiorgio (FM) - Italia, codice fiscale n. 01624020440.

Confezione:

«5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone contagocce in LDPE da 10 ml - A.I.C. n. 047312018 (in base 10) 1F3V4L (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro: trenta mesi.

Dopo prima apertura: ventotto giorni.

Condizioni particolari di conservazione:

non conservare a temperatura superiore a 25ºC;

tenere il flacone ben chiuso;

conservare il flacone nella confezione originale, per proteggere il medicinale dalla luce e dall'umidità;

tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Composizione:

principio attivo: ketorolac trometamolo 5 mg/ml;

eccipienti:

sodio cloruro;

disodio ededato;

benzalconio cloruro;

acqua per preparazioni iniettabili;

acido cloridrico o sodio idrossido per l'aggiustamento del pH.

Produttore responsabile del rilascio lotti: Laboratório Edol - Produtos Farmacêuticos, S.A. Avenida 25 De Abril, n. 6 - 6a, 2795-195 Linda-A-Velha, Portogallo.

Indicazioni terapeutiche:

«Komorebi» è indicato per:

il trattamento del dolore e dell'infiammazione conseguenti alla chirurgia della cataratta;

l'inibizione della miosi intraoperatoria durante la chirurgia della cataratta;

il sollievo a breve termine della congiuntivite allergica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A08160

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Disteomin»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 231/2019 del 10 dicembre 2019

Procedura europea: IT/H/0608/001-003/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione numeri A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DISTEOMIN nelle forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: società O.P. Pharma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Torino n. 51 - 20123 Milano, codice fiscale n. 11807680159.

Confezioni:

«10.000 u.i./ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml con contagocce - A.I.C. n. 046220012 (in base 10) 1D2JRD (in base 32);



«25.000 u.i./2,5 ml soluzione orale» 1 contenitore in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 046220024 (in base 10) 1D2JRS (in base 32);

«25.000 u.i./2,5 ml soluzione orale» 2 contenitori in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 046220036 (in base 10) 1D2JS4 (in base 32);

«25.000 u.i./2,5 ml soluzione orale» 4 contenitori in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 046220048 (in base 10) 1D2JSJ (in base 32);

«50.000 u.i./2,5 ml soluzione orale» 1 contenitore in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 046220051 (in base 10) 1D2JSM (in base 32);

«50.000 u.i./2,5 ml soluzione orale» 2 contenitori in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 046220063 (in base 10) 1D2JSZ (in base 32);

«50.000 u.i./2,5 ml soluzione orale» 4 contenitori in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 046220075 (in base 10) 1D2JTC (in base 32).

Validità prodotto integro:

«Disteomin» 25.000 u.i./2,5 ml soluzione orale e «Disteomin» 50.000 u.i. /2,5 ml soluzione orale: due anni;

«Disteomin» 10.000 u.i./ml gocce orali, soluzione: due anni in confezionamento integro.

Dopo la prima apertura del flaconcino: cinque mesi.

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione; soluzione orale.

Condizioni particolari di conservazione: conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce. Non congelare.

Composizione:

principio attivo:

«Disteomin» 50.000 u.i./2,5 ml soluzione orale: un contenitore monodose da 2,5 ml contiene: colecalciferolo (vitamina D_3) 1,25 mg pari a 50.000 u.i.;

«Disteomin» 25.000 u.i./2,5 ml soluzione orale: un contenitore monodose da 2,5 ml contiene: colecalciferolo (vitamina D_3) 0,625 mg pari a 25.000 u.i.;

«Disteomin» 10.000 u.i./ml gocce orali, soluzione: 10 ml contengono: 2,5 mg di colecalciferolo (vitamina D_3) pari a 100.000 u.i.;

eccipienti: olio d'oliva raffinato.

Produttori responsabili del rilascio lotti:

Mipharm S.p.a., via Quaranta n. 12 - 20141 Milano;

Lachifarma s.r.l. Laboratorio chimico farmaceutico salentino, s.s. 16 zona industriale 73010 Zollino - Lecce.

Indicazioni terapeutiche:

«Disteomin» 10.000 u.i./ml gocce orali, soluzione: prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D negli adulti, negli adolescenti e nei bambini a rischio identificato.

In aggiunta a terapie specifiche per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti con carenza o a rischio di carenza di vitamina D.

La carenza di vitamina D si definisce con concentrazioni sieriche di 25-idrossicolecalciferolo (25OHD) <25 nmol/l.

«Disteomin» 25.000 u.i./2,5 ml soluzione orale e «Disteomin» 50.000 u.i./2,5 ml soluzione orale: trattamento iniziale della carenza di vitamina D clinicamente rilevante negli adulti.

La carenza di vitamina D si definisce con concentrazioni sieriche di 25-idrossicolecalciferolo (25OHD) <25 nmol/l.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A08161

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Singulair»

Estratto determina IP n. 812 del 19 novembre 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SINGULAIR 10, film-coated tablets, 10 mg 28 film-coated tablets dalla Polonia con numero di autorizzazione 7957, intestato alla società MSD Polska Sp.z.o.o e prodotto da Merck Sharp & Dohme B.V. (NL) e da Merck Sharp & Dohme Ltd. (GB), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l., con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola (Napoli).

Confezione: SINGULAIR «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - codice A.I.C. n. 048033017 (in base 10), 1FTV7T (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: montelukast sodico, equivalente a 10 mg di montelukast;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato (89,3 mg), croscarmellosa sodica, iprolosa (E463) e magnesio stearato;.

rivestimento: ipromellosa, iprolosa (E463), titanio diossido (E171), ferro ossido rosso e giallo (E172), cera carnauba.



Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi);

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato;

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (Cremona).

Pharm@idea S.r.l., via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (Brescia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: SINGULAIR «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - codice A.I.C. n. 048033017; classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: SINGULAIR «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - codice A.I.C. n. 048033017.

RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A08162

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Arlevert»

Estratto determina IP n. 819 del 19 novembre 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ARLEVERT 20 mg/40 mg 20 tabletta dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-6902/01, intestato alla società Goodwill Pharma Kft e prodotto da Hennig Arzneimittel GmbH&Co KG, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l., con sede legale in via Lambretta, 2 - 20090 Segrate (Milano).

Confezione: ARLEVERT «20 mg/40 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - codice A.I.C. n. 048041026 (in base 10), 1FU322 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: cinnarizina 20 mg e dimenidrinato 40 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, amido di mais, talco, ipromellosa, silice anidra colloidale, magnesio stearato e sodio croscarmellosa.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (Cremona);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ARLEVERT «20 mg/40 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - codice A.I.C. n. 048041026; classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ARLEVERT «20 mg/40 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - codice A.I.C. n. 048041026.

RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A08163

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Imodium»

Estratto determina IP n. 834 del 26 novembre 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale IMODIUM LINGUAL 2 mg lyophilisat oral 12 comprimes dalla Francia con numero di autorizzazione 3400936666795, intestato alla società Johnson & Johnson Sante Beaute France e prodotto da Janssen-Cilag Spa (IT) e da Janssen-Cilag - Val De Reuil (FR), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Gekofar S.r.l., con sede legale in piazza Duomo, 16 - 20122 Milano.

Confezione: IMODIUM «2 mg compresse orosolubili" 12 compresse - codice A.I.C. n. 041245022 (in base 10), 17BQBY (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse orosolubili.

Composizione: una compressa orosolubile contiene:

principio attivo: 2 mg di loperamide cloridrato;

eccipienti: gelatina, mannitolo, aspartame, aroma menta, sodio bicarbonato.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (Cremona);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi);



XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: IMODIUM «2 mg compresse orosolubili» 12 compresse - codice A.I.C. n. 041245022; classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: IMODIUM «2 mg compresse orosolubili» 12 compresse - codice A.I.C. n. 041245022.

OTC - Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A08164

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Deniban»

Estratto determina IP n. 835 del 26 novembre 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SOCIAN «50 mg comprimidos» 60 comprimidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 9613406, intestato alla società Sanofi - Produtos Farmaceuticos, Lda e prodotto da Zentiva S.A. (RO) e da Sofarimex - Industria Quimica e Farmaceutica S.A. (PT), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: DENIBAN «50 mg compresse» 12 compresse - codice A.I.C. n. 048162010 (in base 10), 1FXT6U (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: amisulpride 50 mg;

eccipienti: magnesio stearato, povidone K30, carmellosa sodica, amido di patate, lattosio monoidrato.

Conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

Kohlpharma GmbH, Im Holzhau 8, Merzig, Saarland, 66663, Germany;

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DENIBAN «50 mg compresse» 12 compresse - codice A.I.C. n. 048162010; classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DENIBAN «50 mg compresse» 12 compresse - codice A.I.C. n. 048162010.

RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A08165

MARIA CASOLA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-002) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

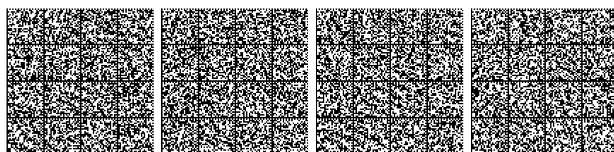
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

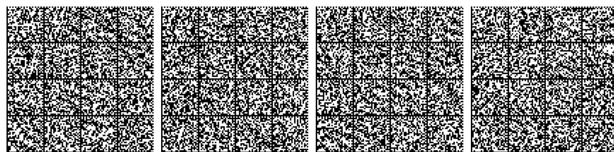
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale € **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale € **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale € **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:	
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale € **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale € **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale € **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale € **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale € **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

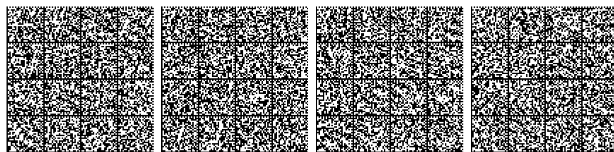
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

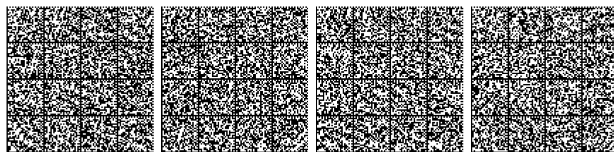
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





€ 1,00

